

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALESI: Situazione degli insegnanti dell'« Enem ». (16575)	7597	CALVARESI: Riscatto alloggi « Incis » di Ascoli Piceno. (15426) 7608
ALINI: Servizio postale e telefonico in Cinesello Balsamo (Milano). (16014)	7597	CANESTRARI: Sostituzione di un medico dell'amministrazione postale di Milano, deceduto. (16903) 7609
ALPINO: Morosità di aziende municipalizzate verso l'I. N. P. S. per gli autoferrotranvieri. (14722)	7598	CASSANDRO: Utilizzazione del metano della Capitanata. (12690) 7609
AMBROSINI: Esclusione di venditori ambulanti dal mercato di Lazise (Verona). (15840)	7599	CASSANDRO: Rettifiche delle dichiarazioni dei redditi. (15974) 7609
ARMATO: Validità della laurea in farmacia per l'insegnamento. (14926)	7599	CERVONE: Distribuzione zucchero con bollette d'accompagnamento. (16636) 7610
AVERARDI: Validità della laurea in veterinaria per l'insegnamento. (11254)	7600	COVELLI: Distribuzione acqua potabile in Amorusi (Benevento). (16335) 7611
AVERARDI: Concessioni demaniali marittime. (16101)	7600	CRUCIANI: Incarichi e supplenze nelle scuole secondarie. (14683) 7611
AVOLIO: Operato del direttore dell'ufficio telegrafico di Napoli. (16664)	7601	CRUCIANI: Pensione di guerra a Ferentilli Adalgiso. (16244) 7612
AZZARO: Incostituzionalità del ricorso elettorale amministrativo di primo grado. (16678)	7602	CRUCIANI: Potenziamento patrimonio ovino. (16509) 7612
BERLINGUER LUIGI: Cumulo di cariche del professor Arnaldo Maria Angelini. (4080, già orale)	7602	CRUCIANI: Pensione di guerra a Piemarini Pietro, Defendi Luigi, Politi Francesco, Sciutti Eliso. (16640, 16647, 16729 e 16730) 7613
BIANCANI: Movimenti sismici in Entracque e Val di Gesso (Cuneo). (15973)	7603	CRUCIANI: Assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare alla vedova di Bressan Ottorino. (16733) 7614
BIGNARDI: Inalienabilità decennale di alloggi popolari. (13716)	7604	CRUCIANI: Esclusione dalla manifestazione del 2 giugno di associazioni combattentistiche non legalmente riconosciute. (16812) 7614
BIGNARDI: Contrabbando di burro. (15552)	7604	CUTTITTA: Difformità di programmi sui due canali televisivi. (16655) 7615
BRANDI: Restituzione al Ministero della marina mercantile di decreti di sdemanializzazione di arenili. (16565)	7605	DAGNINO: Miglioramenti sulla statale del Turchino da parte dell'« Anas ». (11596) 7615
BRANDI: Sanzioni per mancato versamento di imposte sui redditi di lavoro subordinato. (16774)	7605	D'ALESSIO: Acquisto di alcuni fabbricati da parte dell'esercito per alloggi ad ufficiali e sottufficiali. (16358) 7615
BRONZUTO: Rimborsio imposta di fabbricazione sulla benzina per autovetture di piazza. (16470)	7606	DARIDA: Estensione dell'abbonamento gratuito alla televisione ai grandi invalidi di guerra. (16582) 7616
BUZZI: Liquidazione pensione al bidello Mingardi Giovanni di Parma. (15912)	7607	DE CAPUA: Fermo di motopescherecci italiani da parte di una motovedetta albanese. (15213) 7616
CACCIATORE: Completamento strada Palinuro-Marina di Camerota (Salerno). (15994)	7607	DE FLORIO: Mancata convocazione dei consigli comunali di Matera e Bernalda. (3674, già orale) 7617
CALABRÒ: Nomina maestri elementari incaricati in Sicilia. (13747)	7608	

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

	PAG.		PAG.
DE LORENZO: Riassorbimento dell'indennità accessoria ai dipendenti del comune e della provincia di Napoli. (16351) . . .	7617	GAGLIARDI: Spostamento a nord del tracciato dell'autostrada Venezia-Trieste in Portogruaro. (15491)	7629
DE LORENZO: Nomina e assegnazione dei vincitori del concorso a vice procuratore delle imposte indirette. (16564) . . .	7618	GAGLIARDI: Provvidenze per danni da maltempo in Mansué e Gorgo al Monticano (Treviso). (16059)	7629
DE MARZI: Snellimento procedure per restituzione dell'I. G. E. al momento dell'esportazione in sede M. E. C. (16331)	7619	GHIO: <i>Guard-rail</i> sulle strade italiane. (16186)	7630
DE ZAN: Canone di abbonamento per gli apparecchi televisivi presso gli esercizi pubblici. (15920)	7619	GOLINELLI: Compenso per lavoro straordinario al personale del servizio escavazione porti. (11566)	7630
D'IPPOLITO: Comportamento dei dirigenti del centro siderurgico di Taranto. (16269)	7620	GOMBI: Chiusura al traffico del ponte sul Po a Cremona. (15969)	7631
DURAND DE LA PENNE: Situazione degli assegnatari di appartamenti I.A.C.P. in Genova Pra. (9710)	7620	GORRERI: Divieto di accesso alla sede del Ministero della difesa all'operaio Antonio Oriani. (16387)	7632
DURAND DE LA PENNE: Liquidazione danni di guerra ad agricoltori di Moneglia (Genova). (16067)	7621	GREGGI: Rimborsio imposta di fabbricazione sulla benzina per autovetture di piazza. (16551)	7632
FABRI RICCARDO: Distruzione di stampe giacenti negli uffici postali. (17013) .	7621	GUARRA: Situazione dipendenti dagli uffici imposte di consumo. (15958)	7633
FERIOLI: Casello d'accesso da Monticelli d'Ongina (Piacenza) sull'autostrada Piacenza-Cremona-Brescia. (14921) . . .	7622	GUERRINI GIORGIO: Revoca di borse di studio. (17091)	7634
FERRARI RICCARDO: Agevolazioni fiscali per le ville venete estese all'imposta di successione. (16613)	7623	GUIDI: Operato della società Terninoss (Terni). (15580)	7635
FINOCCHIARO: Approvvigionamento idrico in alcune contrade rurali di Noci (Bari). (14668)	7623	ISGRÒ: Frane in Cairo ed Orsini (Nuoro). (10472)	7635
FIUMANÒ: Licenziamenti di lavoratori dell'amministrazione forestale e dei consorzi di bonifica di Reggio Calabria. (15239)	7624	JACOMETTI: Estensione dei passaporti. (16005)	7635
FIUMANÒ: Esclusione della Calabria dal piano di metanodotti dell'E. N. I. (15880)	7625	LENTI: Esportazioni oggetti di gioielleria e oreficeria (16432)	7636
FIUMANÒ: Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria. (15883)	7625	LUCCHESI: Istituto tecnico industriale con specializzazione conciaria per quattro comuni della provincia di Firenze. (15623)	7642
FODERARO: Terzo corso distaccato dell'istituto tecnico industriale di Cosenza a Rossano. (15288)	7626	MALAGODI: Salvaguardia degli affreschi di Santa Maria della Scala a Siena. (14588).	7642
FRANCHI: Arresto di attività dell'ente Tirrenia per l'approvazione del piano regolatore di Pisa (14854)	7626	MAROTTA MICHELE: Istituto professionale a Villa d'Agri (Potenza). (15953)	7642
FRANCHI: Pensione di guerra a Cozzarizza Pietro, Civino Domenico, Ianich Anna. (16096)	7627	MASCHIELLA: Amministrazione comunale di Spoleto (Perugia). (16222)	7642
FUSARO: Validità della laurea di architettura per l'insegnamento della matematica. (14051)	7628	MICELI: Terreni assegnati dall'Opera Sila. (16112)	7643
GAGLIARDI: Disinfestazione antitermitica in San Pietro in Bosco di Oriago di Mira (Venezia). (9419)	7628	MINASI: Sospensione procedure esattoriali contro i contribuenti di San Donato Val Comino (Frosinone). (14458)	7643
GAGLIARDI: Ultimazione variante alla statale n. 14 Fossalza di Portogruaro (Venezia)-Latisana (Udine). (14891)	7628	MINASI: Ricezione televisiva in Focà di Caulonia (Reggio Calabria). (16761) .	7644
		MINASI: Ripetitore TV. in Bagaladi (Reggio Calabria). (16762)	7644
		MOSCA: Indennità perequativa del personale delle imposte di consumo di Catania. (14125)	7644
		PACCIARDI: Grado di umidità del pecorino esportato. (16119)	7645
		PAGLIARANI: Variante alla strada statale n. 16 presso Rimini (Forlì). (16257) .	7646

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

	PAG.
PELLEGRINO: Sistemazione porti di Pantelleria, Favignana, Marettimo (Trapani). (16378)	7646
PELLICANI: Convegno su problemi fitosanitari svolto ad Acquaviva delle Fonti (Bari). (16495)	7646
PICCIOTTO: Approvvigionamento idrico di San Marco Argentario e Cervicati (Cosenza). (8555)	7647
QUARANTA: Mutui per l'acquisto di fondi rustici nel Vallo di Diano (Salerno). (16667)	7647
RICCIO: Trasferimento alla provincia di Caserta del comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento). (16348)	7648
RIGHETTI: Acconti sui futuri miglioramenti economici ai pensionati degli enti locali. (16775)	7648
ROBERTI: Morosità di aziende municipalizzate verso l'I. N. P. S. per gli autoferrotranvieri. (14571)	7648
ROSATI: Avanzamento a maresciallo maggiore di sottufficiali del corpo di guardie di finanza. (16595)	7648
SCOTONI: Sistemazione argini dell'Adige. (15811)	7649
SIMONACCI: Promozioni ad aiutante di battaglia per meriti di guerra. (16129)	7649
SOLIANO: Edilizia scolastica in San Martino Siccomario (Pavia). (16692)	7649
TAGLIAFERRI: Elezioni comunali in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza). (15870)	7650
TITOMANLIO VITTORIA: Assunzione in ruolo di professori d'istruzione artistica. (14937)	7650
TOZZI CONDIVI: Ossario per i caduti dell'ultimo conflitto sistemati nella caserma Villarey di Ancona. (16850)	7650
TRIPODI: Terzo corso distaccato dell'istituto tecnico industriale di Cosenza a Rossano. (15297)	7651
TRIPODI: Assunzione di Marzullo Pietro quale guardia comunale di Roggiano Gravina (Cosenza). (16607)	7651
VALIANTE: Ruolo dei vice ispettori amministrativi dei monopoli di Stato (16090)	7651
VERONESI: Sistemazione argini in destra Adige. (15795)	7652
VINCELLI: Trasferimento abitato di Pazzano (Reggio Calabria). (5793)	7652
VIZZINI: Ruolo ordinario per i professori di musica e canto delle cessate scuole di avviamento professionale. (15051)	7652
VIZZINI: Compenso agli amministratori del foglio annunci legali delle prefetture. (16457)	7653

ALESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come intenda venire incontro alle giustificate aspettative del personale docente e tecnico-pratico proveniente dall'« Enem ».

Va rilevato che tale personale ha sostenuto il migliore e più proficuo collaudo didattico durante l'insegnamento professionale prestato per molti anni presso le scuole « Enem » e che pertanto è ben meritevole di una completa e definitiva tutela giuridica ed economica. (16575)

RISPOSTA. — In data 6 giugno 1966 è stato presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge d'iniziativa governativa, inteso a consentire il reimpiego negli istituti professionali, mediante incarico d'insegnamento, al personale insegnante proveniente dalle scuole professionali marittime gestite dall'« Enem ».

Per gli alunni scolastici 1964-65 e 1965-66, sono state, per altro, emanate disposizioni per effetto delle quali il personale di che trattasi è stato utilizzato, con diritto di precedenza rispetto agli altri aspiranti, nelle sezioni di qualifica ad indirizzo marinaro degli istituti professionali di Stato.

Dette disposizioni sono state confermate anche per l'anno scolastico 1966-67.

Il Ministro: GUI.

ALINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di grave carenza e del conseguente disagio anche economico per la collettività, in cui si trovano il servizio postale e quello telefonico del comune di Cinisello Balsamo (Milano).

Questo comune, che a seguito del largo insediamento di immigrati registratosi in questi anni, conta oggi una popolazione anagraficamente residente di circa 60 mila unità rispetto alle 37 mila del 1962 dispone tuttora di un unico ufficio postale e telegrafico. Inoltre, mentre località come Sesto San Giovanni, San Donato, Corsico, ecc., fruiscono della rete telefonica urbana di Milano, Cinisello Balsamo e Bresso ad uguale distanza sono invece collegate alla metropoli lombarda via telex, economicamente molto più onerosa per decine di migliaia di utenti fra cui piccoli artigiani e commercianti.

L'interrogante chiede in particolare di sapere dal ministro, quali urgenti provvedimenti si intendono prendere per dotare finalmente la comunità di Cinisello Balsamo di un secondo ufficio postale (per la sistemazione del

quale la civica amministrazione ha da tempo predisposto i locali); e per realizzare l'inserimento di tale comune e di quello vicino di Bresso, nella rete telefonica urbana di Milano. (16014)

RISPOSTA. — In ordine alla richiesta relativa alla istituzione di un secondo ufficio postale a Cinisello Balsamo, ove funziona attualmente un ufficio locale di gruppo B, si comunica che la commissione centrale per gli uffici locali e le agenzie postali ha espresso parere favorevole all'apertura di una agenzia postale succursale nella zona Balsamo dell'anzidetto comune e che sono state già impartite le opportune disposizioni per la pratica attuazione del provvedimento.

Per quanto riguarda, invece la richiesta relativa all'inserimento del comune di Cinisello Balsamo e di quello vicino di Bresso nella rete telefonica urbana di Milano, premesso che la scissione di numerose reti telefoniche estese a più comuni è stata realizzata al fine di adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e allo scopo anche di corrispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento, si comunica che i comuni in parola, unitamente a quelli di Cusano, Cormano e Paderno fanno parte della rete urbana di Cusano Milanino.

Si fa presente, inoltre, che Cinisello ha fatto parte di tale rete urbana anche prima dell'automatizzazione del servizio telefonico e che non è possibile prendere in esame la richiesta di inclusione nella rete di Milano, perché non concorrono le condizioni previste dall'articolo 22 della convenzione con la società telefonica concessionaria, essendo i due comuni non finitimi. Cinisello è incluso nella rete telefonica urbana del comune di Cusano, è a questi contiguo e tra i limiti degli abitati delle due località, per uno sviluppo di circa un chilometro e mezzo non vi è soluzione di continuità.

Per quanto riguarda l'eventuale inclusione di Bresso nella rete urbana di Milano, che comprende già 14 comuni e che ha una estensione superiore alla media nazionale, si fa presente che tale provvedimento, oltre ad accentuare le difficoltà tecniche di trasmissione, provocherebbe analoghe richieste da parte di tutti i comuni dell'*hinterland* milanese.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

ALPINO E DEMARCHI. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per sapere se ravvisi la necessità

urgente, dopo il gravissimo provvedimento sospensivo che l'I.N.P.S. ha dovuto assumere a seguito della sistematica e ingente morosità di varie aziende municipalizzate, nel versamento di ben 23 miliardi di contributi previdenziali dovuti al fondo degli autoferrotranvieri (incluse le ritenute effettuate al personale) di disporre un'approfondita inchiesta sulla situazione di pratico dissesto delle aziende in questione e sulle ragioni delle medesime.

Poiché a tale situazione si è arrivati attraverso anni di gestione squilibrata, per notoria assunzione di oneri spropositati e comunque non giustificati dalle possibilità aziendali, e attraverso successioni di bilanci passivi, si chiede altresì di conoscere quante e quali inchieste e sospensioni di commissioni amministratrici siano state finora disposte, siccome prescrive il testo unico del 1925, che considera il disavanzo di gestione come evento eccezionale e da riparare in via immediata e risolutiva. (14722)

RISPOSTA. — La decisione dell'I.N.P.S. di sospendere — in attesa del versamento del relativo capitale di copertura — i pagamenti delle pensioni ad alcuni dipendenti delle aziende autoferrotramviarie municipalizzate, fra cui l'A.T.A.C. di Roma, l'A.T.A.N. di Napoli e l'A.S.T. di Palermo, è stata determinata dalla pesante situazione debitoria delle stesse aziende nei confronti del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi, amministrato dall'I.N.P.S.

L'istituto stesso ha adottato tale misura per non compromettere la funzionalità dell'intero ordinamento previdenziale, che costituisce un tutto organico con il complesso delle norme disciplinanti il rapporto di lavoro autoferrotramviario, talché il collocamento a riposo di un agente è condizionato alla regolare predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti alla costituzione della pensione.

Questa pertanto, non si rende erogabile sino a che le aziende di cui si tratta non avranno fatto onore agli impegni assunti nei confronti degli iscritti al fondo previdenziale.

Il fenomeno della situazione debitoria di quasi tutte le aziende municipalizzate di trasporto è dovuto al fatto che tali aziende provvedono ai relativi servizi con l'intento precipuo di soddisfare le esigenze sempre crescenti del pubblico e, pertanto, sono indotte, il più delle volte, a prescindere dai criteri di economicità.

In particolare, poi, in questi ultimi anni, la spesa per il personale — che attraverso pressioni sindacali ha potuto conseguire un trat-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

tamento economico superiore a quello di altre categorie di lavoratori — è aumentata a tal punto da superare, pressoché, nella quasi totalità dei casi, tutte le entrate ordinarie delle aziende.

Allo scopo di arginare la preoccupante progressione dei disavanzi delle aziende stesse, e nell'intento di rimuoverne le cause, questo Ministero ha promosso la costituzione di un qualificato gruppo di lavoro per lo studio delle più opportune riforme della legislazione sui servizi municipalizzati, divenuta indubbiamente inadeguata.

Si soggiunge che, in seguito alle segnalazioni dell'I.N.P.S. e del dicastero del lavoro e della previdenza sociale, le aziende ed i comuni interessati sono stati più volte invitati, a mezzo dei prefetti, affinché provvedano, quanto meno, a concordare coll'I.N.P.S. un piano di ammortamento dei debiti per contributi pensionistici.

In particolare, nello scorso luglio, è stata promossa, da parte di questo Ministero, una riunione fra i rappresentanti del comune, dell'A.T.A.N. di Napoli e dell'I.N.P.S., nel corso della quale sono state concordate le modalità per il ripiano del debito della suddetta azienda, la cui entità aveva raggiunto proporzioni considerevoli.

Recentemente sono state impartite ulteriori, precise istruzioni affinché i comuni ed i prefetti, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitino, con la dovuta fermezza e tempestività, i poteri di controllo ad essi attribuiti dalle norme in vigore nei confronti delle aziende municipalizzate.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

AMBROSINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'opinione del ministro circa l'esclusione di un centinaio di venditori ambulanti dal mercato settimanale del comune di Lazise (Verona).

Appare infondato e non pertinente il motivo addotto dal sindaco, trattarsi cioè di ambulanti morosi verso la società finanziaria « Bresciana » e, d'altra parte, la misura è in aperto contrasto con le direttive emanate dalla camera di commercio di Verona (circolare 21508/XIV/10 del 16 dicembre 1965) sulla disciplina del commercio ambulante per l'anno 1966.

L'interrogante chiede al ministro se intenda intervenire e come. (15840)

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Lazise, allo scopo di rendere meno disagiata la circolazione nel centro urbano nei

giorni di mercato, ha ridimensionato, nel marzo del 1966, l'ampiezza del mercato riducendo da circa 220 a 140 i posteggi da assegnare ai venditori ambulanti.

Nel rilascio delle relative concessioni, il comune ha seguito criteri regolamentari, obiettivi e di generale interesse.

In particolare, la concessione del posteggio è stata subordinata al possesso della licenza ed al pagamento preventivo in forma di abbonamento della tassa di plateatico, e pertanto la concessione stessa viene negata principalmente a coloro che si rifiutano di pagare la tassa o non siano titolari della licenza di commercio.

L'esazione anticipata della tassa di occupazione delle aree pubbliche, nella forma dell'abbonamento preventivo, è consentita dalle vigenti norme regolamentari: l'amministrazione si è avvalsa di tale facoltà oltre che per evitare inutile aggravio di lavoro al personale, anche per impedire che molti venditori, come si è verificato in passato, sfuggano all'imposizione della tassa.

Per quanto concerne, infine, il preteso contrasto con le direttive emanate dalla camera di commercio di Verona con circolare n. 21508/XIV/10 del 16 dicembre 1965, si osserva che le stesse riguardano, in particolare, i criteri per il rilascio delle licenze commerciali, senza alcun riferimento alle modalità di applicazione della tassa in parola.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

ARMATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, a seguito della legge n. 1859 e delle conseguenti sopravvenute riforme nella scuola media che hanno determinato la esclusione dei farmacisti dall'insegnamento, siano allo studio adeguati provvedimenti affinché l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista venga considerata titolo abilitante ai fini dell'insegnamento di materie scientifiche o quanto meno i laureati in farmacia, in sede di esame per l'abilitazione, vengano esonerati dalla prova scritta, consentendo loro di conseguire l'abilitazione mediante una unica prova che ne accerti l'idoneità didattica. (14926)

RISPOSTA. — In via preliminare, le norme che regolano le abilitazioni all'esercizio della libera professione sono ben distinte da quelle concernenti le abilitazioni all'insegnamento.

In base allo schema di regolamento per gli esami di abilitazione all'insegnamento nella

scuola media, già inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere, coloro che sono in possesso di laurea in farmacia o che conseguiranno tale laurea entro i primi due anni accademici successivi all'entrata in vigore dell'emanando regolamento potranno partecipare agli esami di abilitazione all'insegnamento di « matematica e osservazioni ed elementi di scienze naturali » che saranno banditi nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Tale disposizione transitoria tiene conto del fatto che un certo numero di laureati in farmacia presta servizio nella scuola; il riconoscimento di questa situazione di fatto non potrebbe, per altro, giustificare un esame di abilitazione ridotto ad un semplice accertamento di « idoneità didattica ».

Il Ministro: GUI.

AVERARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'innovazione contenuta nell'ordinanza del suo ministero, emessa il 25 febbraio 1966, esclude di fatto dall'insegnamento — per incarichi e supplenze — ben 500 laureati in veterinaria che insegnano nella scuola media « Matematica e osservazioni di elementi di scienze naturali ».

L'ordinanza, infatti, nel suo articolo 5 dichiara che « in aggiunta a coloro che posseggono titoli specifici possono essere — limitatamente all'anno scolastico 1965-66 — inclusi nelle graduatorie dei non abilitati alla scuola media i laureati in veterinaria ».

Con ciò viene stabilito, in evidente contrasto con quanto disposto per le similari lauree in farmacia, agraria, ecc., che la laurea in veterinaria non è titolo specifico per l'insegnamento in parola.

Si chiede, pertanto, al Ministero se in riferimento a quanto sopra ritenga di modificare i criteri già ritenuti validi per gli ultimi due anni di insegnamento. (11254)

RISPOSTA. — Per i laureati in medicina veterinaria, aspiranti all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nelle scuole medie, è stata prevista — per l'anno 1965-66, con ordinanza modificativa di quella in data 25 febbraio 1965, e per l'anno 1966-67 con ordinanza 24 febbraio 1966 — l'inclusione nella corrispondente graduatoria senza alcuna subordinazione rispetto agli aspiranti forniti di altri titoli di studio.

Il Ministro: GUI.

AVERARDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se la circolare del 22 febbraio 1966, n. 87, protocollo n. 511907/A. 2.23. riguardante la « Regolarizzazione delle concessioni di opere non amovibili finora disciplinate con licenza » sia stata applicata da tutte le direzioni marittime e con quale pratico effetto.

L'interrogante, rilevando lo stato di giustificato allarme dei concessionari degli stabilimenti balneari per la dichiarata volontà del Ministero di incamerare allo Stato i beni non amovibili degli stessi stabilimenti, fa presente al ministro che la circolare n. 87 chiama in causa gli articoli 36-49 del codice di navigazione e 8-9 del regolamento in una forma che ne viola sostanzialmente il contenuto.

L'articolo 36 parte infatti dalla possibilità di « concessione in uso » mentre l'articolo 49 concede all'amministrazione — per gli impianti di difficile rimozione — il potere discrezionale di incamerare successivamente il bene allo Stato, salva la regola applicata da oltre cento anni di non incamerare il bene.

Si chiede al ministro se — in considerazione di quanto sopra — intenda rivedere la complessa materia istruendo nuove disposizioni più conformi alle attese dei concessionari salvo restando l'interesse dello Stato nelle concessioni demaniali. (16101)

RISPOSTA. — Le direttive impartite con la circolare del 22 febbraio 1966, n. 87, non presentano alcun carattere innovativo limitandosi a richiamare l'attenzione degli uffici periferici sulla applicazione della vigente normativa che prescrive, per la concessione di opere inamovibili, la stipula di un atto formale e non l'assentimento con licenza.

Tale azione di regolarizzazione non ha una applicazione limitata solo ad alcune zone ma è in corso per tutti i tratti del litorale nazionale.

Sono stati già stipulati vari atti pluriennali e appare molto probabile che entro i primi mesi del 1967 l'azione intrapresa potrà essere portata a termine.

Per quanto concerne poi l'interpretazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, anzitutto si ricorda che il Consiglio di Stato — con parere in data 22 maggio 1963 — ha affermato che detta norma va intesa nel senso che alla scadenza della concessione, l'amministrazione ha facoltà di scegliere tra l'acquisizione delle opere allo Stato e la loro demolizione escludendo altre soluzioni.

Tale disciplina, per altro, risponde al più generale principio dell'acquisizione da parte dello Stato delle opere costruite dai concessionari, una volta che gli stessi avranno avuto la possibilità di ammortizzarne il costo.

Va comunque rilevato che in tale attività di regolarizzazione, che in alcuni casi può presentare dei profili di indubbia delicatezza, questo Ministero provvederà con quei criteri di gradualità ed equa valutazione degli interessi dei concessionari che la complessità della materia renderà opportuni.

Il Ministro: NATALI.

AVOLIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di grave disagio in cui si trovano i lavoratori dell'ufficio principale telegrafico di Napoli a seguito dell'atteggiamento altezzoso — e non sempre rispettoso delle norme del regolamento — assunto dal direttore dell'ufficio stesso, che sottopone i propri dipendenti a continui soprusi e angherie che intaccano — assai spesso — i diritti sindacali e le libertà democratiche sanciti dalla Costituzione.

L'interrogante, in particolare, rimarca il fatto che il suddetto direttore impone 4-5 ore di straordinario al giorno ai propri dipendenti, diffidando e minacciando coloro che, in qualche occasione, fanno presente l'impossibilità di effettuarlo per ragioni specifiche.

L'interrogante, inoltre, sottolinea l'atteggiamento — per lo meno inspiegabile — assunto dal suddetto direttore, in occasione delle manifestazioni di solidarietà indette dalle organizzazioni sindacali per la morte di Paolo Rossi; in tale occasione fu proibita, infatti, la circolazione all'ufficio telegrafico principale di Napoli di un volantino della U.I.L. e della C. G.I.L., nel quale si esprimeva il « senso di cordoglio per Paolo Rossi » e si affermava la necessità di impedire « ogni rigurgito nostalgico », annunciando sospensione di lavoro per solidarietà.

L'interrogante sottolinea, inoltre, un altro episodio, che si lega al precedente; un dipendente è stato punito con la censura, accusato di essersi unito ad una manifestazione studentesca contro i rigurgiti fascisti, manifestazione che si svolgeva proprio mentre il detto lavoratore usciva dall'ufficio perché ammalato, come riconosceva e confermava il medico di controllo che effettuava, nella stessa giornata, una visita nella sua abitazione.

L'interrogante, infine, rimarca altri due episodi; il primo riguarda il trasferimento di

un rappresentante del personale nella commissione consultiva provinciale al centro radio di Posillipo senza giustificati motivi, unicamente per tenerlo lontano dai grossi concentramenti di lavoratori; il secondo riguarda l'assegnazione di un posto di piccola dirigenza ad elemento privo del richiesto grado e senza la prescritta qualificazione solo perché « è un uomo di fiducia della direzione ».

L'interrogante chiede di conoscere quali misure intenda adottare il ministro per spezzare la spirale di intimidazione (che sotto una fragile copertura di cavilli burocratici, colpisce principalmente i dirigenti e gli attivisti del sindacato unitario) e per migliorare la situazione generale dei lavoratori dell'ufficio principale telegrafico di Napoli. (16664)

RISPOSTA. — L'operato del direttore dell'ufficio telegrafico principale di Napoli è stato sempre corretto ed improntato al pieno rispetto delle norme e dei regolamenti.

Per quanto riguarda la presunta imposizione ai propri dipendenti di eseguire ore di lavoro straordinario, si osserva che la effettuazione di tale lavoro non solo si rende necessaria per l'efficienza del servizio, ma spesso è sollecitata dagli stessi dipendenti.

Circa le intimidazioni alle quali si accenna nell'interrogazione, si precisa che il 30 aprile 1966 ben 17 unità assegnate al turno di lavoro straordinario non effettuarono tale prestazione, ponendo in difficoltà lo svolgimento del servizio, per cui si rese necessario richiamare gli inadempienti ad un più elevato senso del dovere.

Per quanto attiene al divieto di distribuzione di un « volantino » commemorativo della morte dello studente Paolo Rossi si informa che il provvedimento adottato è conforme a precise disposizioni emanate da questa amministrazione in materia di attività sindacale e politica negli ambienti di lavoro.

La sanzione disciplinare applicata nei confronti di un dipendente dell'ufficio anzidetto e precisamente dell'agente di esercizio Vecchione Gennaro è stata determinata dal fatto che il Vecchione, il giorno 4 maggio 1966, alle ore 11, adducendo un improvviso malore, si dichiarò impossibilitato a completare l'orario d'obbligo e lasciò l'ufficio, mentre poi si recò all'università per partecipare al corteo degli studenti che dimostravano contro i noti incidenti verificatisi all'università di Roma.

Il fatto risulta documentato da una fotografia pubblicata lo stesso giorno sul quotidiano *Napoli Notte* e commentato in un ar-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

ticolo di altro quotidiano, il *Roma* del 27 maggio 1966.

Per tali motivi il direttore del telegrafo ha adottato il provvedimento della censura.

Infine, in merito ai due episodi segnalati nell'ultima parte dell'interrogazione, si precisa che l'assegnazione ad altro ufficio della stessa sede, avvenuta alcuni anni fa, dell'ufficiale Esca Nunzio, venne effettuata su proposta della direzione provinciale e per disposizione ministeriale. Nell'occasione il predetto dipendente fu anche sottoposto per contegno scorretto verso i superiori a procedimento disciplinare, in seguito al quale venne punito con censura, mentre, per quanto riguarda la lamentata incauta assegnazione di un posto di piccola dirigenza, qualora si sia inteso riferirsi al posto di sorvegliante dei fattorini, non sembra potersi parlare di incarico di piccola dirigenza e comunque si desidera precisare che la scelta è riservata al direttore dell'ufficio telegrafico, quale responsabile dell'andamento del servizio.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

AZZARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quando intenda risolvere il problema del contenzioso elettorale amministrativo sorto in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il primo grado del ricorso elettorale amministrativo, costituito dal consiglio comunale o provinciale riunito in sede giurisdizionale.

Si fa presente che, in seguito ad una circolare emanata dal Ministero dell'interno, i ricorsi non vengono più trattati dalle giunte provinciali amministrative, col negativo risultato di non dare un definitivo assetto alle assemblee comunali e provinciali già elette da 18 mesi.

Si chiede, infine, se ritenga, in attesa della nuova e costituzionale normativa, di dare disposizioni alle giunte provinciali amministrative di proseguire nella trattazione dei ricorsi già introitati. (16678)

RISPOSTA. — La Corte costituzionale, con sentenza del 27 dicembre 1965, n. 93, ha dichiarato in contrasto con la Costituzione tutte le norme che attribuivano in primo grado competenze giurisdizionali in materia di elettorato amministrativo ai consigli comunali e provinciali.

A colmare la lacuna determinatasi nel contenzioso elettorale, è stato presentato al Senato della Repubblica, che lo ha già approvato, apposito disegno di legge.

Il provvedimento, trasmesso alla Camera dei deputati (atto n. 3130), attualmente è all'esame della Commissione II.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

BERLINGUER LUIGI, ROSSANDA BANFI ROSSANA, CINCIARI RODANO MARIA LISA E NATOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il dottore ingegnere professor Arnaldo Maria Angelini, titolare della cattedra di elettrotecnica presso la facoltà di ingegneria dell'università di Roma, è stato dal 21 febbraio 1963 nominato dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la energia elettrica (« Enel ») direttore generale del suddetto ente.

Gli interroganti chiedono inoltre, in considerazione della incompatibilità fra le due cariche prevista dall'articolo 3, primo comma, punto 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, se il ministro intenda procedere immediatamente all'attuazione della legge, facendo decadere da uno dei due incarichi incompatibili il suddetto professore Arnaldo Maria Angelini. (4080, già orale)

RISPOSTA. — La questione della posizione giuridica del professor Angelini, cui è stato conferito l'incarico di direttore generale dell'« Enel », ha costituito da tempo oggetto di attento esame da parte delle amministrazioni interessate.

L'« Enel », richiesto del suo parere al riguardo, ha osservato che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, emanato in forza della delega conferita al Governo dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e secondo i principi direttivi ivi stabiliti, non prevede l'incompatibilità fra lo status di docente universitario o, più in generale, di dipendente dello Stato e l'incarico di direttore generale dell'ente.

Invero, secondo il principio sancito dall'articolo 3 della citata legge n. 1643, l'incompatibilità sussiste fra la carica di membro degli organi di amministrazione o quella di membro dell'organo interno di controllo dell'ente e la qualità di dipendente dello Stato.

L'« Enel » ha rilevato, in proposito, che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1670, sono organi dell'ente esclusivamente: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'ente e da otto consiglieri;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi — di cui uno con funzioni di presidente — e due supplenti. Sia i componenti del consiglio di amministrazione sia quelli del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri.

In attuazione del ricordato criterio direttivo fissato dall'articolo 3 della legge n. 1642, il decreto del Presidente della Repubblica n. 1670 ha previsto espressamente, agli articoli 4 e 8, che il presidente nonché i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori che si trovino in una situazione d'incompatibilità sono dichiarati decaduti dalla carica qualora, entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina, tale situazione non sia venuta a cessare.

Analoga sanzione non è prevista, invece, per il direttore generale, il quale, come si è prima ricordato, non è configurato dal citato decreto presidenziale n. 1670 quale organo dell'ente.

Si aggiunge, a ulteriore chiarimento, che il direttore generale dell'« Enel », a termini dell'articolo 10 del decreto presidenziale n. 1670, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'ente con voto meramente consultivo.

L'« Enel », infine, ha fatto presente che il consiglio di amministrazione dell'ente aveva avuto cura di precisare, con delibera approvata dal Comitato dei ministri dell'« Enel », che l'ufficio di direttore generale conferito al professor Angelini aveva carattere di « incarico »: carattere confermato anche dalla circostanza che il professore medesimo è stato escluso da qualsiasi forma previdenziale e di assistenza concessa ai dipendenti dell'« Enel » che hanno un rapporto di impiego continuativo.

Il Ministero della pubblica istruzione ha, per altro, ritenuto opportuno chiedere sulla questione il parere del Consiglio di Stato. In attesa del richiesto parere, non è possibile pertanto, adottare alcuna definitiva determinazione.

Il Ministro: GUI.

BIANCANI, BO E LENTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza del grave turbamento nel quale vivono le popolazioni di Entracque (Cuneo) e della Valle Gesso a seguito dei fenomeni sismici verificatisi durante gli

ultimi mesi e accentuatisi nella notte dal 7 all'8 aprile 1966;

b) se il prefetto della provincia di Cuneo lo abbia portato a conoscenza delle ipotesi avanzate dall'amministrazione comunale di Entracque in base alle quali le forti scosse telluriche siano la conseguenza dell'esercizio dell'impianto idroelettrico dell'« Enel » di Andonno situato in zona già soggetta a fenomeni, meno forti, ma di tal genere, ormai da molti anni;

c) se ritenga di adoperarsi per far sì che l'« Enel » impartisca disposizioni immediate di sospensione dell'esercizio degli impianti idroelettrici fino a quando, come ordinato dal prefetto di Cuneo, « non siano rese pubbliche le risultanze degli accertamenti dei danni agli edifici, delle loro condizioni di abitabilità e delle necessarie approfondite indagini da affidare immediatamente ad istituti di specifica competenza nel campo geosismico »;

d) se creda opportuno di accogliere l'appello dell'amministrazione comunale di Entracque che richiede a nome della popolazione quanto su esposto;

e) e se pensi di inviare immediatamente tecnici del Ministero nelle zone in oggetto per rendersi conto di persona della serietà della situazione. (15973)

RISPOSTA. — Il 7 aprile 1966 si sono verificati nella zona di Entracque-Valle Gesso alcuni movimenti tellurici, e precisamente verso le ore 12, 19,55 e 20,40. Tali movimenti, a carattere sussultorio, sono stati valutati del quarto grado della scala Mercalli: quello delle 20,40 è stato avvertito anche a Cuneo e a Torino e, nella notte dal 7 all'8, si sono altresì verificate modeste scosse avvertite, per altro soltanto nella zona di Entracque.

Detti sismi hanno provocato qualche lesione ai fabbricati, per lo più vetusti e costruiti in pietrame, distacchi di intonaco e di qualche tegola. Non vi sono stati feriti: per precauzione sono state sgombrate alcune case, mentre si sta procedendo al rilevamento dei danni la cui entità si presume non rilevante.

La diga della Piastra, costruita a monte di Entracque sul torrente Gesso, si trova al momento invasata solo parzialmente a causa dei lavori di completamento. Per essa non è stato denunciato alcun danno in conseguenza dei movimenti tellurici sopra indicati.

Quanto paventato dalla popolazione circa presunte infiltrazioni d'acqua nella roccia calcarea, che avrebbero determinato i sismi registrati, non può interessare il serbatoio, rica-

vato interamente in roccia gneissiche (gneis biotitico) impermeabili sia in grande sia in piccola scala. Sulla stabilità delle sponde furono a suo tempo, come di consueto, condotti accertamenti geologici con esito del tutto favorevole. I timori riguarderebbero la galleria di derivazione che, partendo dal serbatoio, traversa nel suo percorso a valle, verso la centrale di Andonno, massicci calcarei.

Sono state tenute riunioni presso il comune e presso la prefettura di Cuneo. Durante le quali è stata spiegata l'assoluta mancanza di nesso tra i fenomeni verificatisi e le infiltrazioni di acqua dalla galleria di derivazione dell'impianto.

A seguito delle riunioni stesse il prefetto di Cuneo si è rifiutato di accedere alla richiesta dell'amministrazione comunale di Cuneo volta ad ottenere l'interruzione dell'esercizio dell'impianto.

S'informa inoltre che l'« Enel » in dipendenza di perdite riscontrate in un tratto della suddetta galleria di derivazione, valutabili in qualche centinaio di litri al secondo aveva già disposto i conseguenti lavori di risanamento, che sono stati iniziati il 1° maggio 1966.

Tali lavori, previsti ancora prima del verificarsi delle recenti scosse sismiche, sono in correlazione unicamente alla necessità di dare una maggiore efficienza tecnico-economica al sopra indicato impianto, ciò in quanto, come detto sopra, è stato concordemente escluso dai tecnici qualsiasi rapporto tra dette perdite ed i fenomeni sismici verificatisi, in difformità di quanto paventato, invece, dalla popolazione di Entracque.

Sul piano pratico, comunque, l'effettuazione dei lavori di risanamento della galleria di derivazione, con conseguente svuotamento della medesima e sospensione dell'esercizio dell'impianto per tutta la durata dei lavori stessi, contribuirà a far cessare completamente le apprensioni della popolazione di Entracque.

Il Ministro: MANCINI.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative si intendano intraprendere per ovviare all'evidente errore in cui è incorso il legislatore nell'emanare le norme in cui all'articolo 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Al secondo capoverso di tale disposizione è infatti prevista l'inalienabilità decennale degli alloggi assegnati o assegnandi assoggettando quindi alla stessa clausola anche gli al-

loggi assegnati da oltre un decennio, e cioè in base alla legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Poiché evidentemente non era intenzione del legislatore creare una siffatta sperequazione, per cui alcuni alloggi vengono in pratica ad essere gravati di una clausola di inalienabilità che giunge a superare, in molti casi, anche i 20 anni, si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per eliminare l'inconveniente in parola. (13716)

RISPOSTA. — Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, proprio allo scopo di evitare possibili sperequazioni in merito alla inalienabilità degli alloggi « Gescal », ha stabilito che il periodo di dieci anni abbia decorrenza — sia per gli alloggi già realizzati sia per quelli da realizzare — dal momento in cui gli assegnatari diventano proprietari.

Si deve, al riguardo, aggiungere che gli alloggi costruiti nei due settenni del piano I.N.A.-Casa sono stati assegnati non già in proprietà immediata, come è previsto per gli alloggi da realizzare col piano decennale di cui alla citata legge 14 febbraio 1963, n. 60, bensì a riscatto con patto di futura vendita.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

BIGNARDI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti siano stati presi per evitare che si ripetano episodi come quelli denunciati dalla stampa odierna di vero e proprio contrabbando di burro ai danni dei produttori e dei consumatori italiani.

In particolare l'interrogante chiede se ci siano stati interventi presso il governo francese ed il governo svizzero perché esercitino, in avvenire, una più oculata vigilanza nei loro territori, per evitare il ripetersi delle operazioni di contrabbando che danneggiano grandemente la nostra economia agricola e perturbano il mercato dei prodotti lattiero-caseari. (15552)

RISPOSTA. — Le frodi cui si accenna riguardano l'introduzione in Italia di burro prodotto nei paesi terzi, scortato da documenti che lo dichiaravano prodotto in un paese della Comunità economica europea al fine di evitare, o comunque ridurre sensibilmente, il pagamento del « prelievo ».

Sul piano interno i nostri organi competenti hanno condotto e tuttora conducono rigorosi controlli, in collaborazione con le au-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

torità doganali: è stato possibile così sequestrare notevoli quantitativi di merce e denunciare all'autorità giudiziaria i responsabili che esibivano, all'atto dell'importazione del burro, documenti falsamente attestanti l'origine comunitaria dei prodotti.

In campo internazionale il problema cui si accenna è stato prospettato da parte italiana agli organi della Comunità fin dalla riunione del 20 gennaio 1966 del comitato di gestione relativo al latte ed ai prodotti lattiero-caseari. In tale sede, ed in altre successive riunioni, è stata particolarmente auspicata una stretta collaborazione tra i servizi doganali degli Stati membri al fine di rendere più efficaci i controlli sui documenti (modello D.D. 4) che accompagnano le merci negli scambi intracomunitari.

In particolare per quanto concerne l'Italia, a seguito degli episodi cui ella accenna, sono stati presi accordi fra le dogane italiana e belga per un sistema di controllo da estendere in un prosieguo di tempo a tutti i paesi del M.E.C. È già allo studio una siffatta estensione anche nei confronti dell'Olanda.

È apparso necessario stabilire una simile intesa anzitutto con il Belgio, in quanto è risultato che le operazioni sopra denunciate venivano effettuate generalmente con merci che passavano attraverso il porto di Anversa e perché i certificati che accompagnavano le merci stesse figuravano rilasciati in Belgio.

In base agli accordi presi le autorità doganali belghe al momento del rilascio di certificati D.D. 4 per l'esportazione di burro in Italia, avvertono quelle italiane, trasmettendo loro tutti i dati necessari per l'identificazione della merce e degli operatori interessati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

BRANDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni per le quali il Ministero delle finanze non provvede — salvo casi eccezionali — a restituire perfezionati al Ministero della marina mercantile gli schemi di decreto di sdemanializzazione di arenili, predisposti da quel dicastero ai sensi dell'articolo 35 del codice della navigazione, così che gli enti e i privati interessati alle sdemanializzazioni in corso attendono da anni l'esito delle proprie istanze di sclassifica; e per sapere se ritenga opportuno intervenire per sanare gli eventuali conflitti di competenza esistenti fra i due dicasteri, che avrebbero potuto determinare la situazione lamentata e che non giustificherebbero presso l'opinione

pubblica il blocco che, praticamente, si è venuto a creare nelle pratiche di sclassifica già istruite, blocco che impedisce l'organica e proficua utilizzazione degli arenili. (16565)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze ha sospeso con provvedimento del 21 giugno 1961 le sdemanializzazioni degli arenili marittimi predisposte dal Dicastero della marina mercantile, a' sensi degli articoli 829 del codice civile e 35 del codice della navigazione, avendo ritenuto indispensabile, ai fini di una organica utilizzazione degli arenili stessi, una loro preventiva, generale ricognizione, d'intesa con i competenti organi delle amministrazioni della marina mercantile e dei lavori pubblici.

Un indiscriminato seguito alle richieste di sdemanializzazione di terreni della specie, fra l'altro, si era reso non solo non conveniente ma del tutto sconsigliabile nei casi purtroppo frequenti in cui le proposte si riferivano a zone utilizzate con occupazioni e costruzioni abusive, che si intendeva regolarizzare.

Si fornisce comunque assicurazione che sarà dato nuovamente corso alle sdemanializzazioni di arenili marittimi non appena si perverrà ad un più esatto censimento dei terreni in questione ed alla necessaria regolarizzazione delle eventuali abusive utilizzazioni in atto, tenendo per altro conto che il provvedimento adottato per gli arenili marittimi, contemporaneamente alla sospensione di tutte le vendite dei beni patrimoniali disponibili, non esclude che venga esaminato e dato corso, caso per caso, alle richieste di sdemanializzazione che risultino giustificate da finalità di pubblico interesse.

Il Ministro: PRETI.

BRANDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere perché non si provvede alle adeguate sanzioni a carico delle ditte inadempienti al versamento delle imposte sui redditi del lavoro, corrisposte in unica soluzione in via di rivalsa, trascurando così, tra l'altro, un valido strumento della auspicata moralità dello Stato. (16774)

RISPOSTA. — La tassazione dei redditi di lavoro subordinato, com'è noto, è regolata dagli articoli 19, 127 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, che rispettivamente, prevedono per i datori di lavoro l'obbligo della dichiarazione annuale entro il 31 marzo dei redditi corrisposti ai propri dipendenti e l'applicazione delle ritenute per imposta di ricchez-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

za mobile e per imposta complementare all'atto del pagamento dei redditi stessi.

Sulla base della predetta dichiarazione annuale, i datori di lavoro vengono iscritti in via di conguaglio per il periodo d'imposta in cui le retribuzioni sono state corrisposte ed in via provvisoria per il periodo di imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione medesima.

Le imposte dovute a titolo di conguaglio vengono iscritte, a norma degli articoli 183 e 184 del testo unico sopraccitato, in ruoli speciali e sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza bimestrale utile mentre quelle dovute in via provvisoria vengono iscritte nei ruoli ordinari riscuotibili nelle normali sei rate. La morosità nel pagamento dei carichi tributari in questione è sanzionata con la pena dell'ammenda prevista dall'articolo 261 del testo unico n. 645.

Per l'omessa, tardiva, infedele dichiarazione dei redditi altrui l'articolo 246 del testo unico commina le stesse pene (ammenda e soprattassa) previste per l'omessa, tardiva e infedele dichiarazione dei redditi propri, riconducendo, al secondo comma, dette infrazioni nell'ambito della frode fiscale quando si riferiscono a redditi di lavoro sui quali sono già state operate le ritenute. In tal caso tornano applicabili le sanzioni della reclusione fino a sei mesi e della multa da lire 50 mila a lire 600 mila a norma dell'articolo 252 del testo unico n. 645.

Per i soggetti che, a norma dell'articolo 170 del predetto testo unico, sono autorizzati a versare direttamente in tesoreria l'importo delle ritenute relative ai redditi di lavoro è prevista, dall'articolo 260 dello stesso testo unico, l'approvazione della soprattassa pari all'ammontare delle ritenute non versate e, ove le ritenute medesime siano state operate, l'arresto fino a sei mesi.

Da quanto sopra esposto si deve desumere che la particolare materia della tassazione dei redditi di lavoro subordinato è stata regolata sia in modo compiuto sotto il profilo sostanziale dell'acquisizione dei redditi stessi al tributo sia sotto quello della repressione delle relative infrazioni.

D'altra parte, si può fornire assicurazione che gli uffici distrettuali delle imposte dirette non mancano di curare, con il dovuto rigore, l'osservanza delle anzidette norme di legge e di ciò fanno fede i numerosi processi verbali elevati a carico dei trasgressori nel corso dell'anno 1965 e trasmessi alle competenti intendenze di finanza per l'applicazione delle

previste sanzioni o per la denuncia all'autorità giudiziaria.

Si deve tuttavia far presente che in questi ultimi tempi è stata accusata da parte soprattutto di alcuni enti pubblici ed aziende municipalizzate (ad esempio, l'azienda tranviaria di Napoli) una certa difficoltà nel far fronte al pagamento delle ritenute erariali operate sulle retribuzioni del dipendente personale. Dette situazioni sono seguite attentamente dall'amministrazione che ha all'esame la possibilità di promuovere l'applicazione delle opportune sanzioni, ove la condizione di morosità dovesse persistere anche dopo la scadenza del termine di 120 giorni previsto dal decreto presidenziale concessivo di amnistia 4 giugno 1966, n. 332, per la regolarizzazione delle inadempienze della specie.

Il Ministro: PRETI.

BRONZUTO E MAZZONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia informato dello stato di viva agitazione dei tassisti napoletani per il fatto che non si è ancora provveduto a saldare il dovuto rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina relativo al bimestre maggio-giugno 1965 e che tale rimborso non è stato più corrisposto a nessuno, a partire dal bimestre luglio-agosto 1965.

In effetti, all'intendenza di finanza di Napoli furono accreditati, in dicembre, 22 milioni 825 mila lire, ma non essendo sufficienti a coprire il rimborso a tutto il 1965, ne fu decisa la conservazione in conto residui; successivamente l'intendenza di finanza fece una prima richiesta di 40 milioni ed una seconda di 58 milioni, per un totale di 98 milioni, sufficienti, insieme ai 22.825.000 lire conservati in conto residui, a coprire il fabbisogno a tutto giugno 1966.

Allo stato, il Ministero non ha provveduto neppure a coprire il fabbisogno a chiusura dell'esercizio 1965 ed ha preannunciato solo 30 milioni in conto 1966, per altro non ancora accreditati.

Pertanto, gli interroganti chiedono di conoscere come il ministro intenda provvedere per soddisfare le urgenti richieste dell'intendenza di finanza di Napoli, relativamente ai 98 milioni occorrenti per coprire il rimborso benzina ai tassisti a tutto giugno 1966, e ciò per dare tranquillità a quei lavoratori che aspettano da un anno di vedere soddisfatte le loro spetanze. (16470)

RISPOSTA. — Entro i limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio non si è mancato,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965, di accreditare con la dovuta tempestività le somme richieste dalle intendenze di finanza per il rimborso parziale della imposta di fabbricazione sulla benzina per autovetture in servizio pubblico di piazza.

Si è però verificato che i fondi stanziati in bilancio per i rimborsi di che trattasi sono risultati inadeguati al bisogno effettivo, atteso il fatto che la quota di rimborso ai tassisti è passata da lire 3.600 a lire 5.435 per quintale, per effetto del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, che ha aumentato l'imposta di fabbricazione sulla benzina e la corrispondente sovrimposta di confine da lire 8.850 a lire 10.685 per quintale.

Si è resa pertanto necessaria un'integrazione dei fondi messi a disposizione dell'amministrazione finanziaria sul relativo capitolo 1923 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1965, il che è avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1505.

Conseguentemente, appena conosciute le residue e corrispondenti esigenze delle singole intendenze di finanza in materia di rimborsi benzina ai tassisti, si è provveduto al riguardo: in particolare, anche per l'intendenza di finanza di Napoli, l'ammontare dei residui da essa segnalati il 31 dicembre 1965 è stato coperto con relativo ordine di accreditamento.

Per quanto attiene al corrente anno finanziario, è stata posta a disposizione dell'intendenza di finanza di Napoli, per il primo trimestre, la somma di lire 30 milioni. Nel dare comunicazione dell'avvenuto accreditamento, è stato richiesto all'intendenza anzidetta di far conoscere l'ammontare dei rimborsi richiesti in precedenza dagli aventi diritto, per avere conoscenza del suo effettivo fabbisogno, in quanto il capitolo su cui vengono fatti gli accreditamenti ha una disponibilità limitata che va utilizzata con attenta osservanza del disposto di cui all'articolo 51 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come raccomandato dalla Ragioneria generale dello Stato ai fini di un'oculata gestione dei fondi del bilancio.

Il Ministro: PRETI.

BUZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui il bidello Mingardi Giovanni domiciliato in Parma, via Massari 9, collocato a riposo per raggiunti limiti di età in data 11 marzo 1963, non ha avuto, a tutt'oggi, la liquidazione del-

la pensione e quali siano le ragioni che hanno eluso l'applicazione della norma contenuta nell'articolo 8 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, che prevede la consegna del libretto di pensione al dipendente statale all'atto del suo collocamento a riposo. (15912)

RISPOSTA. — Il provvedimento di liquidazione della pensione predisposto in favore del signor Giovanni Mingardi formò oggetto in un primo tempo di rilievo da parte degli organi di controllo.

In conseguenza, è stato necessario disporre accertamenti presso il Ministero della difesa-esercito — ufficio storico dello stato maggiore — circa il servizio reso dall'interessato nella 80ª legione M.V.S.N. dislocata a Parma.

In data 13 maggio 1966 il provvedimento è stato registrato dalla Corte dei conti. Il ruolo definitivo di pensione e il libretto sono stati trasmessi dalla ragioneria centrale del Ministero alla direzione provinciale del tesoro di Parma con elenco del 4 giugno 1966, n. 8.

Il Ministro: GUI.

CACCIATORE. *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata completata (altri metri 1.800) la strada Palinuro-Marina di Camerota (Salerno).

L'interrogante fa rilevare che detta strada fu ideata per mettere in diretta comunicazione Palinuro con la splendida, ma isolata spiaggia di Marina di Camerota e che, pertanto, se per bassi interessi campanilistici, si ritardasse ancora il completamento di detta strada o se ne variasse il tracciato non solo si arrecherebbe un grave danno allo sviluppo turistico della zona, ma resterebbe completamente inutilizzata l'ingente spesa sostenuta dallo Stato per il tratto già costruito. (15994)

RISPOSTA. — La strada Palinuro-Marina di Camerota venne progettata dall'ufficio tecnico provinciale di Salerno nel 1960. Il progetto venne finanziato dalla Cassa per il mezzogiorno e furono costruiti due tronchi della strada, uno da Palinuro verso Marina di Camerota, della lunghezza di chilometri 5+927,41 e l'altro da Marina di Camerota verso Palinuro della lunghezza di chilometri 1+527,50. Manca il tronco intermedio della lunghezza di circa chilometri 2,200.

Per esso l'ufficio tecnico provinciale di Salerno ha redatto apposito progetto, che è stato inoltrato alla Cassa per il mezzogiorno —

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

servizio viabilità — nel novembre 1965 e prevede la spesa di lire 205 milioni.

Il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha informato che la costruzione del tratto centrale della strada Palinuro-Marina di Camerota rientra nel programma di completamento del piano quindicennale della Cassa per il mezzogiorno, autorizzato ai sensi dell'articolo 27 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Il relativo progetto è attualmente all'esame del consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

CALABRÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in considerazione del ritardo con cui nell'anno 1965 si procedette alla nomina degli incaricati e dei supplenti annuali delle scuole elementari di alcune province siciliane, a causa dello sciopero del personale dei provveditorati agli studi per i servizi regionali, si intenda, a modifica di quanto stabilito nell'ordinanza ministeriale riguardante il reincarico, autorizzare i provveditorati agli studi della Sicilia a conferire immediatamente le nomine agli insegnanti senza attendere la ricorrenza della stessa data dell'anno passato, ai fini evidentemente giuridici ed economici; e se intenda concedere gli stessi benefici ai maestri nominati dai direttori didattici dopo il 31 gennaio, e comunque a tutti quelli che alla fine del servizio furono qualificati e pagati per il periodo delle vacanze estive. (13747)

RISPOSTA. — Il Ministero, con l'ordinanza del 20 settembre 1965, n. 12792, ritenne di dover adottare un provvedimento di carattere eccezionale in favore dei maestri non di ruolo, atteso che detta categoria d'insegnanti, nelle more della predisposizione del provvedimento normativo concernente la valutazione del servizio militare, si sarebbe venuta a trovare in posizione di svantaggio rispetto alle maestre, in sede di conferimento d'incarichi d'insegnamento secondo le nuove modalità stabilite dalla legge 30 maggio 1965, n. 580.

Naturalmente la conferma delle nomine disposta per l'anno scolastico 1965-66 non poteva avere decorrenza anteriore a quella dei provvedimenti del precedente anno.

D'altra parte, ogni questione relativa al ritardo di nomine dovuto allo sciopero, verificatosi per altro nell'anno 1964-65 per un periodo che solo in minima parte venne ad incidere sull'arco di tempo entro il quale i provveditori delle province siciliane effettua-

rono le nomine, non poteva costituire oggetto di esame nel corrente anno scolastico, quando cioè si è proceduto a provvedimenti eccezionali che assumono come presupposto una precedente situazione consolidata nel tempo.

Per quanto si riferisce poi alla richiesta di includere fra le nomine da confermare anche quelle adottate durante l'anno 1964-65 dai direttori didattici, si fa presente che l'ordinanza n. 12792 ha preso in considerazione le sole nomine provveditoriali, in quanto disposte sulla base della posizione di merito occupata da ciascun aspirante nella graduatoria provinciale.

La nomina per supplenze di breve durata disposta dai direttori didattici è, infatti, connessa a situazioni del tutto contingenti, sia in relazione alla temporanea disponibilità dei posti sia in relazione alla scelta, da parte degli aspiranti, dei circoli didattici in cui chiedono di essere utilizzati.

Il Ministro: GUI.

CALVARESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per cui non è stata accolta la richiesta di riscatto in proprietà degli alloggi dei 24 inquilini dell'« Incis » di viale Federici di Ascoli Piceno.

L'interrogante fa presente inoltre che recentemente è stato disposto un notevolissimo aumento del canone d'affitto che è stato quasi raddoppiato, facendo pagare, tra l'altro, agli stessi inquilini, ai quali non si vuole concedere il riscatto in proprietà della abitazione, una quota mensile per l'imposta sui fabbricati.

L'interrogante rileva inoltre che nella città di Ascoli Piceno esistono 5 edifici dell'« Incis » per cui potrebbe salvaguardarsi la quota del 30 per cento di alloggi non riscattabili e soddisfare, nel contempo, le legittime aspirazioni dei locatari della casa « Incis » di viale Federici. (15426)

RISPOSTA. — Le ragioni per cui, sino ad ora, non sono state soddisfatte le aspirazioni al riscatto dell'alloggio occupato da parte dei 24 inquilini dello stabile « Incis » sito in Ascoli Piceno — via M. Federici — costituente un unico corpo di fabbrica con i 16 alloggi del secondo lotto oltre la sua attuale destinazione a riserva ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231, sono costituite dalle intrinseche difficoltà connesse alla scissione dei due lotti, aventi in comune aree coperte e scoperte, servizi ed ingresso.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

Tuttavia si assicura che è in corso il riame della situazione e sarà attentamente considerata la possibilità di soddisfare le aspirazioni dei predetti locatari.

Lo stabile rappresenta la sola consistenza immobiliare dell'« Incis » per la generalità degli impiegati in Ascoli Piceno, essendo l'altro fabbricato sito in via Verdi (e composto di soli otto alloggi) destinato esclusivamente alla pubblica sicurezza e ai carabinieri.

Per quanto concerne, infine, l'aumento dei fitti, esso è stato disposto in esecuzione del decreto interministeriale lavori pubblici e del tesoro del 18 agosto 1965 n. 5904/68.

Il Ministro: MANCINI.

CANESTRARI, ARMATO E MANCINI ANTONIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere il motivo per cui, a tutt'oggi, non si è ancora provveduto alla sostituzione del dottor Cimino, medico dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, già in servizio a Milano, deceduto circa quattro anni fa.

Inoltre, si desidera sapere come mai all'ufficio sanitario della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano, che conta circa 15 mila lavoratori, non viene assegnato in organico un infermiere diplomato, il quale potrebbe essere scelto fra i dipendenti della stessa direzione provinciale delle poste. (16903)

RISPOSTA. — Premesso che dalla data di decesso del dottor Cimino l'esigenza del servizio sanitario nella sede di Milano è stata soddisfatta dalla amministrazione mediante l'opera dei medici fiduciari colà assegnati, si informa che con provvedimento del 13 giugno 1966 la dirigenza dell'ispettorato regionale sanitario delle poste di detta città è stata affidata *ad interim* al dottor Mariani Tosatti Giulio, direttore dell'ispettorato sanitario di Bologna.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione si fa presente che, non avendo gli uffici in questione carattere assistenziale-ambulatoriale, ma soltanto funzioni igienico-sanitarie e di accertamento dell'idoneità fisica del personale allo svolgimento dei servizi, non sussiste nell'ambito dei citati uffici l'esigenza di personale con compiti di « infermiere »; né detti compiti sono compresi tra le attribuzioni previste dalle norme in vigore per alcuna delle categorie del personale postale. Di conseguenza la richiesta formulata non può essere accolta.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

CASSANDRO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale l'« Agip »-S.N.A.M. sta costruendo un metanodotto che trasporterebbe il metano rinvenuto nel sud-Appennino della Capitanata, e precisamente nella zona di Biccari (Foggia), in altre regioni; e se ritengano, invece, opportuno intervenire perché quell'azienda — così come è stato già fatto dall'industria privata per altri giacimenti rinvenuti nella zona — utilizzi il metano *in loco* e crei nuove imprese, che, potenziando l'industrializzazione, possano consentire, al tempo stesso, di ridurre il fenomeno sempre grave dell'emigrazione e della disoccupazione. (12690)

RISPOSTA. — La preannunciata realizzazione di nuove reti di metanodotti nel territorio nazionale ad opera della S.N.A.M., società del gruppo E.N.I., per assicurare il sistema di collegamento fra le reti esistenti, non può significare la preordinata esclusione di intere regioni italiane dai programmi di approvvigionamento energetico.

Sarà questo Ministero, infatti, sulla base di precise valutazioni economiche e di consumo e nel quadro della politica di piano, a indicare all'ente di Stato le direttrici di estensione dei metanodotti a quelle zone che presenteranno fabbisogni sufficienti a costituire i presupposti per l'assorbimento del gas naturale.

Ciò premesso, si fa presente che sarà realizzato a Biccari, da parte dell'E.N.I., uno stabilimento industriale che, utilizzando il metano rinvenuto nel luogo, produrrà catalizzatori e combustibili e darà occupazione a circa 200 dipendenti.

Il nuovo complesso, localizzato in una zona particolarmente depressa del subappennino dauno, si aggiunge alle altre diverse iniziative dell'E.N.I. in Puglia, come il Pignone sud di Bari, lo stabilimento Lane Rossi di Foggia, il complesso turistico del Gargano, la partecipazione alle Fucine Meridionali e alla S.T.A.N.I.C.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
Bo.

CASSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga opportuno — in attesa dell'auspicata riforma tributaria — impartire rigorose disposizioni ai dipendenti uffici distrettuali delle imposte dirette, affinché eseguano nel più breve tempo possibile l'esame e le eventuali rettifiche delle di-

chiarazioni di reddito presentate dalle ditte tassate in via induttiva, in guisa da evitare che queste — senza loro colpa, ma solo a causa della lentezza del funzionamento degli uffici — si vedano colpite oltre che dalla rettifica in aumento di reddito, anche dalla maggiorazione del 2,50 per cento per semestre, prescritta dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316, maggiorazione che — dato il ritardo di vari anni nella comunicazione delle rettifiche agli interessati — si risolve in aumenti che salgono al 15-20 per cento della imposta normale. Questi aumenti così gravosi colpiscono in preminenza le piccole aziende che — dato il sistema induttivo di accertamento — si vedono costantemente rettificare in senso aumentativo il reddito dichiarato e che non avendo di solito la possibilità di sostenere — come le grandi aziende — gli oneri e le spese del contenzioso, s'inducono ad accettare le rettifiche, anche se ingiuste. (15974)

RISPOSTA. — Per effetto dell'articolo 32 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere, a pena di decadenza, alla rettifica dei redditi dichiarati entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata.

Detto termine mira a consentire agli uffici finanziari l'acquisizione degli elementi necessari per il controllo delle dichiarazioni.

Accade, infatti, che taluni contribuenti, in sede di presentazione delle loro denunce, trascurano di indicare gli elementi attivi e passivi che compongono il reddito. Ne consegue la necessità per l'amministrazione finanziaria di una serie di indagini che ovviamente determinano un rallentamento dell'azione accertatrice.

Comunque, al fine di realizzare un opportuno avvicinamento del prelievo dell'imposta alla produzione del reddito e ciò nell'interesse sia dell'erario, per una più sollecita acquisizione dei tributi dovuti, sia dei contribuenti, nei confronti dei quali verrà ad abbreviarsi il periodo per la definizione dell'obbligazione tributaria, è stato predisposto un disegno di legge di iniziativa governativa che riduce di un anno il termine anzidetto. Tale provvedimento è attualmente all'esame del Parlamento.

Per quanto riguarda la maggiorazione del 2,50 per cento prevista dalla citata legge n. 1316, si fa presente che detta maggiorazione è dovuta in conseguenza del fatto obiettivo del ritardo nel pagamento dei tributi. La ritardata iscrizione a ruolo, in effetti, si sostanzia in una dilazione del versamento del-

l'imposta per un periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dei ruoli nei quali l'imposta avrebbe dovuto essere iscritta (ovvero è stata parzialmente iscritta) fino alla data di pubblicazione del ruolo nel quale l'iscrizione (o la maggiore iscrizione) viene effettuata.

L'applicazione della maggiorazione d'imposta — in ragione del 2,50 per cento per ogni semestre intero del suddetto trascorso periodo, escluso il primo — non ha, però, il solo scopo di compensare l'erario per il ritardo nell'incasso, ma ha anche fini perequativi, in quanto stabilisce una parità di trattamento tra i contribuenti che avendo presentato una fedele dichiarazione dei redditi pagano le imposte alle scadenze fissate dalla legge e quelli che, per effetto della omissione, incompletezza o infedele dichiarazione, soddisfano con ritardo il debito tributario.

Il Ministro: PRETI.

CERVONE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intendano assumere per snellire il sistema di distribuzione dello zucchero che, allo stato attuale, crea varie complicazioni per le eccessive incombenze poste a carico degli operatori dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, il quale — all'articolo 74 — ha stabilito che la circolazione dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio, del levulosio, del melasso e delle altre sostanze zuccherine è soggetta, in tutto il territorio nazionale, a bolletta d'accompagnamento.

Tale norma, se non corretta da opportune prescrizioni (che il detto decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 demanda, all'articolo 73, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello della sanità) crea notevoli preoccupazioni fra i commercianti all'ingrosso di sostanze alimentari che vedono frenata, nel settore delle sostanze zuccherine, la loro attività. (16636)

RISPOSTA. — Lo zucchero e le altre sostanze zuccherine costituiscono materia prima per la sofisticazione dei vini, per cui i loro movimenti necessitano di una rigida regolamentazione.

La bolletta d'accompagnamento, prevista dall'articolo 74 del decreto presidenziale 12 febbraio 1965, n. 162, anche se non risolve compiutamente il delicato problema di impedire l'aggiunta di zucchero ai vini, costituisce pur sempre una remora per i produttori e, d'altra parte, non crea intralci alla distribuzione dello zucchero, in quanto ha

sostituito i buoni di consegna adottati dai commercianti del prodotto e già in uso prima dell'entrata in vigore del citato provvedimento legislativo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

COVELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia informato degli abusi commessi dal sindaco del comune di Amorosi (Benevento), il quale, dopo aver consentito l'allacciamento di tubazioni all'acquedotto campano obbligando ad una spesa non indifferente i cittadini richiedenti abbisognevole di acqua e dopo aver assoggettato a contribuzione nella spesa iniziale anche coloro i quali in prosieguo di tempo si sono allacciati a dette tubazioni, pochi mesi dopo ha preteso dagli stessi una dichiarazione di rinuncia ai diritti acquisiti con l'allacciamento assumendo che le tubazioni realizzate sono da considerarsi di proprietà del comune. E poiché taluni interessati si sono giustamente opposti all'assurda pretesa, il sindaco ha dato disposizioni affinché fosse senz'altro sospesa ad essi l'erogazione dell'acqua.

Di fronte alla gravità della situazione l'interrogante chiede se il ministro intenda intervenire con ogni urgenza per revocare l'iniquo provvedimento che sta esasperando numerose famiglie private del rifornimento idrico indispensabile ai loro bisogni. (16335)

RISPOSTA. — Nel comune di Amorosi fu realizzata, per iniziativa di un privato e con contributi da parte degli utenti nelle spese di allacciamento, una rete provvisoria per la distribuzione dell'acqua potabile, in attesa della realizzazione del progettato acquedotto. In precedenza erano stati installati, sempre per iniziativa dello stesso privato, 21 fontanine pubbliche.

L'amministrazione comunale, con atto consiliare 18 dicembre 1965, n. 71, approvato dall'autorità tutoria, ha deliberato il passaggio al comune della rete di distribuzione, escludendo, però, dalla concessione 23 utenti che non avevano ritenuto di cedere le quote di loro spettanza sulla rete preesistente. Di costoro 13 hanno preposto ricorso al Consiglio di Stato avverso la citata deliberazione, chiedendo la sospensiva del provvedimento impugnato, che però è stata respinta.

Comunque, al fine di normalizzare la situazione, il consiglio comunale di Amorosi, con atto 26 marzo 1966, n. 15, ha deliberato una modifica del regolamento del servizio idrico, nell'intento di consentire l'allacciamento

alla rete di distribuzione dell'acqua anche a coloro che ne erano stati esclusi per i motivi summenzionati.

In seguito all'approvazione tutoria del provvedimento, 11 cittadini — tra i quali figura uno dei ricorrenti al Consiglio di Stato — hanno chiesto le utenze che sono state recentemente accordate dall'amministrazione comunale.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda adottare provvedimenti urgenti in riferimento alla recente sentenza del Consiglio di Stato (IV sezione, n. 675, 26 ottobre 1965), con la quale è stato riconosciuto illegittimo il « termine del 31 dicembre » fissato dalle annuali ordinanze ministeriali per gli incarichi e le supplenze nelle scuole secondarie, ai fini anche della sostituzione di persona sprovvista del titolo valido per il conferimento dell'insegnamento nelle scuole statali.

Precisamente se intenda emanare una circolare interpretativa del quinto comma dell'articolo 27, ordinanza ministeriale 1965-66, nella quale venga precisato che il limite temporale al diritto di un aspirante abilitato di sostituire il supplente non incluso in graduatoria provinciale si riferisce al solo caso del supplente laureato o diplomato, e non è applicabile a casi di supplenze conferite a persone non fornite del prescritto titolo di studio, restando queste ultime sottoposte alla revoca in qualsiasi momento, a norma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878, qualora esse vengano richieste da altro aspirante munito del titolo. (14683)

RISPOSTA. — Si rileva preliminarmente che la decisione del Consiglio di Stato, VI sezione, del 26 ottobre 1965, n. 675, ha tenuto presente la normativa di cui all'articolo 24, terzo comma, dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962, che prevedeva un limite temporale solo per il diritto di un aspirante abilitato di sostituire il supplente laureato non incluso in graduatoria provinciale.

Il termine per la sostituzione di personale privo del titolo di studio è stato introdotto, invece, soltanto con l'ordinanza ministeriale incarichi e supplenze del 3 aprile 1963, che al quinto comma dell'articolo 28 così precisa: « Parimenti si procede a favore del laureato o diplomato nei confronti di colui che, per causa di necessità, sia stato assunto anche se privo del titolo di studio prescritto ».

Ciò premesso si fa presente che, pur nel rispetto della norma dettata dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878, non sembra che possa negarsi all'amministrazione il potere di stabilire termini per la sostituzione dei supplenti sforniti dei titoli prescritti, per chiare esigenze di continuità didattica.

Per altro nell'ordinanza ministeriale 24 febbraio 1966, per il conferimento di incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1966-67, sono previste particolari norme intese a dare la massima pubblicità alle nomine degli aspiranti sforniti del prescritto titolo di studio, al fine di consentirne la tempestiva sostituzione da parte di laureati o diplomati.

Il Ministro: GUI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Ferentilli Adalgiso fu Giuseppe, classe 1917, residente a Terni, via Valle Caprina n. 109. (16244)

RISPOSTA. — Il signor Ferentilli, sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari presso la Commissione medica per le pensioni di guerra di Roma il 15 febbraio 1965, venne riconosciuto affetto da:

1) « Esiti di ferite da scoppio al dorso dei piedi con cicatrici consolidate, dolenti e con difficoltà dei movimenti delle dita di sinistra, artrosi metatarso - falangea degli alluci », ascrivibili alla ottava categoria rinnovabile per anni due;

2) « lievi esiti da intervento per fistola perianale con cicatrice consolidata ed indolente », non classificabili;

3) « non reliquati invalidanti della allegata affezione pleuro-parenchimale »;

4) « non disturbi cardio-vascolari di grado invalidante »;

5) « non deperimento organico in atto ».

Dalla documentazione sinora acquisita agli atti del fascicolo non sono emersi, però, elementi che comprovino la dipendenza da causa di servizio di guerra degli esiti di ferita di cui al punto 1), unica lesione ritenuta classificabile dal suindicato Collegio medico.

Si è reso necessario, pertanto, effettuare un supplemento di istruttoria richiedendo alla direzione generale di sanità militare, in data 14 maggio 1966, di far conoscere l'ente che, attualmente, custodisce il carteggio della diciottesima sezione di sanità presso la quale,

l'interessato, venne ricoverato dal 17 gennaio al 12 febbraio 1943.

In pari data, inoltre, è stato chiesto all'ospedale militare di Milano di eseguire ulteriori ricerche tra il carteggio sanitario recuperato dal disciolto ospedale da campo n. 25, allo scopo di rintracciare la cartella clinica relativa al ricovero ivi subito dal Ferentilli nel settembre 1942; sono state, altresì, rivolte sollecitazioni all'ospedale militare di Savigliano, ove il predetto invalido fu curato dal 28 al 29 maggio 1942 e dal 4 al 5 giugno dello stesso anno, perché trasmetta la documentazione sanitaria concernente tali ricoveri.

Infine, essendo risultate discordanze circa il nome del signor Ferentilli (Adalgiso o Argise), è stato interessato il comune di Terni per gli accertamenti del caso.

Si assicura l'interrogante che, non appena conosciuto l'esito di detta istruttoria, saranno adottati, con ogni urgenza, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in campo zootecnico per riportare il patrimonio ovino italiano ai diecimila capi del 1939 e del 1949, scesi nel 1965 a 7.000 capi, nonostante gli impegni del primo piano verde. (16509)

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero, risulta che il patrimonio ovino ha effettivamente subito, nel dopoguerra, una sensibile contrazione numerica essendo passato dai circa 10 milioni di capi del periodo 1939-1949 ai circa 7.912.000 capi del 1964; numero, quest'ultimo, che non deve aver subito variazioni di rilievo nel 1965.

Le ragioni di tale contrazione sono molteplici. Fra le altre, vanno ricordate le trasformazioni fondiari avvenute specialmente nell'Italia meridionale, la conseguente riduzione della superficie dei terreni a pascolo nelle pianure, la rottura dell'equilibrio su cui poggiava la tradizionale transumanza, la scomparsa delle grandi greggi, l'esodo degli addetti alla pastorizia.

Tutte queste ragioni e, in particolare, l'esodo dei pastori, hanno determinato anche una scarsa ricettività del settore agli incentivi che il « piano verde » ha messo a disposizione degli allevatori. Infatti, dall'inizio di applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454, al 31 dicembre 1965, il settore degli ovini ha assorbito meno del 5 per cento delle somme utiliz-

zate, nello stesso periodo, per lo sviluppo zootecnico.

Ciò premesso e tenuto conto delle prospettive di sviluppo degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, anche in riferimento all'attuazione degli accordi in sede comunitaria, l'azione futura di questo Ministero, a favore del settore ovino, si orienterà su tre direttrici fondamentali:

a) selezione e miglioramento delle principali razze, al fine di conseguire un aumento delle produzioni — specie della carne — piuttosto che del numero dei capi allevati;

b) miglioramento della struttura dell'allevamento per una più economica conduzione delle greggi, per un più razionale sfruttamento delle risorse foraggere di vaste aree montane e submontane e per promuovere — col miglioramento delle tecniche dell'allevamento — migliori e più serene condizioni di vita degli addetti alla pastorizia;

c) organizzazione degli allevatori al fine di promuovere la conduzione associata delle greggi, lo sfruttamento collettivo dei pascoli, la qualificazione della produzione sul mercato, la valorizzazione professionale degli addetti alla pastorizia, sul piano morale ed economico.

Il Ministro: RESTIVO.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Pietro Piermarini fu Filippo e fu Mattioli Natalina, nato a Foligno (Perugia) il 23 settembre 1909, ivi residente nella frazione di San Giovanni Profiamma, n. 23.

(16640)

RISPOSTA. — Con istanza del 9 aprile 1954, il signor Pietro Piermarini ebbe a chiedere trattamento pensionistico di guerra, assumendo di aver contratto infermità a causa del servizio militare prestato durante il conflitto 1940-45.

Non si rese possibile l'accoglimento di tale richiesta in quanto i termini per la presentazione delle domande di pensione erano scaduti, ai sensi dell'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sin dal 1° settembre 1952.

Non risulta che, successivamente, il suddetto abbia avanzato una qualsiasi altra richiesta, neppure dopo l'entrata in vigore della legge 9 novembre 1961, n. 1240, in applicazione della quale avrebbe potuto riproporre domanda di pensione. Infatti per il combinato disposto di cui agli articoli 24 e 25

della cennata legge, le istanze per conseguire il trattamento pensionistico di guerra sono ammesse senza limiti di tempo, purché le ferite, lesioni o infermità che hanno determinato l'invalidità del militare siano state constatate dalle competenti autorità non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra.

Tuttavia, al fine di riprendere in esame la pratica di che trattasi e di poter accertare se il signor Piermarini si trovi nelle condizioni previste dai surriferiti articoli di legge, si è ritenuto opportuno, in data 4 giugno 1966, invitare il predetto, per il tramite del comune di Foligno, a compilare un apposito questionario (modello 31) nel quale dovrà specificare, tra l'altro, per quale infermità intenda chiedere il trattamento pensionistico di guerra.

In pari data, inoltre, sono stati interessati il distretto militare di Perugia e l'ospedale militare di detta città perché trasmettano, rispettivamente, la documentazione matricolare e quella sanitaria relativa al Piermarini.

Si assicura l'interrogante che non appena conosciuto l'esito della suindicata istruttoria, non si mancherà di adottare, con ogni sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione della pratica di pensione del signor Luigi Defendi, residente a Milano in via Galvani n. 15, padre del militare caduto in Jugoslavia Renzo Defendi, classe 1925.

(16647)

RISPOSTA. — Malgrado le più accurate ricerche, non sono stati rintracciati, presso questa amministrazione, precedenti pensionistici di guerra che si riferiscano al nominativo segnalato dall'interrogante.

Ai fini di poter effettuare ulteriori ricerche, sarebbe opportuno conoscere gli estremi di spedizione della domanda con la quale il signor Luigi Defendi avrebbe chiesto la concessione della pensione di guerra per la morte del figlio Renzo.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Francesco Politi fu Angelo, nato a Foligno (Perugia) il 6 gennaio 1913, ivi residente in via Flaminia Vecchia, 37. (16729)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 23 febbraio 1955, n. 1502504, al signor Politi fu negato diritto a pensione per non dipendenza né aggravamento da causa di servizio di guerra delle infermità « reliquati di pleurite sinistra e turbe dispeptiche ».

Il relativo fascicolo degli atti venne trasmesso alla Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del ricorso giurisdizionale n. 403494 proposto dall'interessato avverso il succitato provvedimento negativo.

Non appena la predetta magistratura avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine a tale gravame, verranno adottati, in conformità, i provvedimenti di competenza di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione della pratica di pensione del signor Sciutti Eliso fu Enrico, classe 1913, residente a Portaria di Acquasparta (Terni). (16730)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al signor Eliso Sciutti è stata definita negativamente con il decreto ministeriale del 21 novembre 1964, n. 2090816.

Ciò in quanto l'infermità « artrosi della colonna lombo-sacrale e dell'articolazione cox-femorale bilateralmente », riscontrata all'interessato in sede di accertamenti sanitari effettuati dalla commissione medica di Roma il 18 aprile 1964, non è stata constatata, dalle competenti autorità militari o civili, nel termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra (articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240) né, per altro, risulta dipendente o aggravata da causa di servizio di guerra.

Detto decreto di diniego è stato regolarmente notificato alla parte, a cura del comune di Acquasparta, in data 30 ottobre 1965 e, pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento deve essere adottato da questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che impediscono la concessione del soprassoldo previsto per i superstiti di medaglia d'oro alla signora Luisa Ciaramelli vedova della medaglia d'oro Ottorino Bressan di Città della Pieve di Perugia. (16733)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 15 giugno 1940, n. 10940, alla signora Luisa

Ciaramelli venne concesso l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare di cui era stato decorato, alla memoria, il marito Ottorino Bressan, seniore della milizia volontaria sicurezza nazionale, caduto in combattimento il 28 dicembre 1938, nella guerra civile di Spagna.

Con successivo decreto ministeriale del 15 novembre 1947, n. 1038193, regolarmente notificato all'interessata, l'anzidetto assegno venne revocato in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535.

Infatti la citata disposizione di legge, nel disporre la revoca delle concessioni di decorazioni disposte in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria di sicurezza nazionale in dipendenza agli atti compiuti nella guerra civile di Spagna, ebbe a stabilire anche la cessazione del pagamento dei relativi assegni.

Risultando che il dante causa era stato insignito, nel 1937, durante la campagna in Africa Orientale, di Croce di guerra al valor militare, la vedova può presentare, alla competente direzione provinciale del tesoro di Perugia, istanza per la concessione dell'assegno annesso alla suddetta decorazione, ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 212.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali sono state escluse dall'intervento alla cerimonia del 2 giugno 1966 ed alla relativa sfilata le associazioni volontari di guerra, arditi d'Italia, combattenti Bir el Gobi, arma della milizia ed altre associazioni combattentistiche d'arma, per il solo fatto di non avere ottenuto il riconoscimento giuridico in ente morale, escludendo in tal modo le rappresentanze di decine e decine di migliaia di caduti su tutti i fronti di guerra e medaglieri fregiati di centinaia di medaglie al valore militare di militari caduti in combattimento nell'adempimento del loro dovere verso la patria comune. (16812)

RISPOSTA. — Come noto all'interrogante, negli inviti a cerimonie, sfilate, manifestazioni militari, questo Ministero si attiene, per quanto riguarda le associazioni d'arma, combattentistiche e patriottiche, al criterio di invitare quelle che, secondo le norme sulle persone giuridiche, hanno ottenuto legale riconoscimento.

Sembra, invero, che tali associazioni rappresentino, senza limitazione alcuna, i caduti, i decorati e i combattenti di tutte le guerre,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

nello spirito e nella tradizione di tutte le armi, corpi, servizi e specialità delle nostre forze armate.

Il Ministro: TREMELLONI.

CUTTITTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ravvisi l'opportunità di intervenire presso il comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni affinché nelle trasmissioni televisive sia evitato l'inconveniente lamentato dai telespettatori di programmi uguali su entrambi i canali, inconveniente che pone i teleudenti in condizioni di non poter fare una scelta.

Premesso che esistono due distinti canali televisivi e due separate onde radiofoniche, non dovrebbe essere difficile alla Radio televisione italiana, fermo rimanendo il programma principale della giornata, che su uno degli altri canali od onda radiofonica vengano trasmessi spettacoli diversi, quali riviste, incontri di calcio, commedie, film, dibattiti politici, attualità, ecc. (16655)

RISPOSTA. — Il problema non è nuovo, ma ha già formato oggetto di esame da parte del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni, che in più di una occasione ha raccomandato alla concessionaria R.A.I. un attempto alternarsi dei programmi sulle varie reti, si da evitare la simultanea trasmissione di programmi dello stesso genere.

Nella raccolta di « Pareri e direttive di massima sui programmi di radiodiffusione », pubblicata da quest'amministrazione e in corso di distribuzione ai parlamentari e alla stampa, tale raccomandazione risulta espressamente sancita.

Comunque, si assicura che si è provveduto a richiamare sul problema l'attenzione del comitato anzidetto.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

DAGNINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga di intervenire presso l'« Anas » affinché esegua lavori di miglioramento del tracciato della strada statale del Turchino, la Voltri Ovada sulla quale non risulta che siano stati fatti lavori di miglioramento da quando è passata dalla provincia allo Stato e le cui condizioni di inadeguatezza risultano sempre più evidenti con l'aumentare del traffico automobilistico, e la cui pericolosità risulta evidente dai numerosi incidenti e dalle sciagure spesso evitate fortunatamente.

A tal proposito l'interrogante fa presente che, dopo la sciagura del 1956 che comportò

la morte di 13 persone, negli ultimi anni altre sciagure del genere sono state evitate per miracolo; il 16 dicembre 1961 una autocorriera rimase sospesa nel vuoto, nel dicembre 1962 una autocorriera fu fermata nel vuoto da un albero.

In particolare si segnalano come estremamente necessari lavori di rettifica e allargamento delle curve, opere di protezione specie in prossimità delle curve stesse; la costruzione di un marciapiede a sbalzo nei pressi della stazione ferroviaria di Campoligure per evitare una pericolosissima strozzatura, ed altri.

(11596)

RISPOSTA. — Sulla statale n. 456 del Turchino l'« Anas » ha già disposto interventi manutentori, che saranno proseguiti, specie nei tratti nei quali sono maggiormente necessari, nei limiti consentiti dai fondi a disposizione. Attualmente sono in corso lavori di riattamento delle pavimentazioni per l'importo di lire 80 milioni.

Si ravvisa l'opportunità di interventi di sistemazione generale; per altro devesi far rilevare che gli interventi stessi richiedono una spesa notevolissima che gli impegni già assunti — per lavori non meno urgenti ed anche importantissimi — non consentono, per ora, di affrontare.

Il Ministro: MANCINI.

D'ALESSIO E BOLDRINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i criteri in base ai quali il Ministero ha proceduto all'acquisto di alloggi da destinare agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito.

In particolare per sapere come siano stati scelti i fabbricati, in base a quali elementi siano stati determinati i prezzi, in che misura siano stati richiesti agli organi tecnici i prescritti pareri in merito ai prezzi stessi e se ci si sia attenuti ad essi, perché è stata generalmente seguita la procedura espropriativa e non sono state effettuate invece pubbliche aste.

Per conoscere altresì, per quanto si riferisce alle seguenti vie della città di Roma e per ciascuna di esse (Acquedotto Paolo; Emilio Praga; Francesco D'Ovidio; Angelo Fava; Castelgandolfo; Val Padana; Ellero; Codeluppi; Luchino dal Verme; Rocca Priora):

a) il numero dei fabbricati espropriati o acquistati;

b) le ditte, da cui sono stati acquistati o a cui è stata applicata la procedura espropriativa;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

c) le valutazioni dell'ufficio tecnico erariale di Roma in merito ai prezzi;

d) l'importo dei prezzi effettivamente pagati. (16358)

RISPOSTA. — L'acquisizione da parte dell'esercito di alcuni fabbricati in Roma per ricavarne alloggi da assegnare ad ufficiali e sottufficiali è stata determinata dalla necessità di adeguare le infrastrutture della forza armata alle odierne esigenze di funzionalità di enti, reparti, servizi dislocati nella capitale.

La procedura espropriativa all'uopo seguita ha consentito di indirizzarsi verso i fabbricati più rispondenti per ubicazione, struttura, tipo di costruzione, senza il vincolo di offerte legate al solo fattore prezzo.

I prezzi dei fabbricati sono stati, di volta in volta, determinati dagli organi tecnici dell'amministrazione militare tenendo presenti, tra gli altri elementi, le valutazioni fornite dall'ufficio tecnico erariale.

Quanto infine alle specifiche domande contenute nella seconda parte dell'interrogazione, si informa che, in base a determinazioni adottate nel periodo 1956-1965, sono stati acquisiti mediante espropriazione 8 fabbricati, appartenenti alle seguenti ditte: Impresa Magistro Michele e Salvatore, Società Italiana Risanamento Agrario, Società Face-se, Società Edildieci, Società Generale Immobiliare, Pascucci Rosalia, Impresa Macera Pio.

L'importo delle indennità corrisposte alle ditte proprietarie è risultato in media del 16 per cento circa più elevato dei prezzi stimati dall'ufficio tecnico erariale.

Il Ministro: TREMELLONI.

DARIDA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno concedere a tutti i grandi invalidi di guerra l'abbonamento gratuito alla televisione.

Allo stato attuale, i grandi invalidi fruiscono dell'abbonamento gratuito alla radio e un numero limitato anche di quello alla televisione, determinandosi così una situazione di antipatica discriminazione che potrebbe essere sanata con un provvedimento il cui onere, per altro, sarebbe assai limitato. (16582)

RISPOSTA. — La R.A.I., interessata in proposito, ha dichiarato che il numero delle licenze gratuite di abbonamento cumulativo alla radio e alla televisione accordate agli invalidi di guerra di prima categoria non può considerarsi limitato.

Le 100 licenze del 1954 sono, infatti, diventate, attraverso successivi aumenti, 1.000 nel 1959, 2.500 nel biennio 1961-62, 5.000 a partire dal 1963, 7.500 per il biennio 1966-67.

La R.A.I. ha fatto ancora osservare che a tutti gli altri invalidi di guerra di prima categoria, abbonati alla televisione, essa rimborsa il canone radio per intero.

A parte la considerazione che un eventuale aumento del contingente delle licenze gratuite, di che trattasi, provocherebbe prevedibilmente rivendicazioni da parte di altre categorie, la concessionaria dichiara, infine, che il recente aumento ricordato rappresenta il massimo delle sue attuali possibilità e ricorda, altresì, che lo stesso presidente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ebbe, a suo tempo, ad esprimere il proprio compiacimento per le agevolazioni concesse.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

DE CAPUA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere i provvedimenti che il Governo intenda adottare per i cinque motopescherecci italiani iscritti al compartimento marittimo di Molfetta (Bari), che una motovedetta albanese ha fermato al largo di Durazzo alle ore 11 del mattino del 28 febbraio 1966 ordinandone il dirottamento per Valona.

Poiché incidenti siffatti si ripetono in maniera frequente e si concludono sempre con notevole danno dei nostri armatori, l'interrogante, ancora una volta, chiede che sia esaminata l'opportunità di dislocare unità della marina militare col compito precipuo di impedire ai nostri natanti eventuali sconfinamenti in acque territoriali albanesi e jugoslave e di proteggerli in caso di soprusi.

(15213)

RISPOSTA. — L'incidente del 27 febbraio, relativo al fermo di alcuni motopescherecci iscritti al compartimento marittimo di Molfetta da parte di una motovedetta albanese, si è concluso con l'immediato rilascio del motopeschereccio *La Lina*, mentre 5 altre imbarcazioni (*Nuovo Bembo*, *Nuovo Mattadoro*, *Luano Loretta*, *Adone*, *Maria Adelaide*), che sarebbero state dirottate nel porto di Saseno, sono stati rilasciati nella giornata stessa.

Si desidera assicurare che, in base ad istruzioni impartite non appena si è ricevuta notizia del fermo, l'ambasciata italiana in Tirana ha preso contatto con le competenti autorità albanesi e si è riservata di presentare il

proprio punto di vista definitivo non appena si riceveranno informazioni circa l'effettivo svolgimento dei fatti e sulle eventuali responsabilità dell'una o dell'altra parte.

Si tiene inoltre ad assicurare che, a tutela degli interessi dei nostri pescatori, e per evitare eventuali sconfinamenti, è stato di recente provveduto, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, ad intensificare il servizio di vigilanza e pattugliamento nel basso e medio Adriatico.

Nel caso specifico dell'Albania nel corso del 1965 si è verificato un solo episodio di fermo e cattura di nostri battelli, episodio che del resto si concluse senza alcun provvedimento a carico dei pescatori italiani. Comunque le misure adottate per la vigilanza e l'interessamento presso i competenti organi di Tirana lasciano sperare che non avranno a ripetersi altri incidenti, e che le nostre marinerie si atterranno scrupolosamente alle nostre raccomandazioni di evitare sconfinamenti nelle acque territoriali albanesi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

DE FLORIO E CATALDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che sin dal 3 dicembre 1965 un terzo dei consiglieri comunali della città di Matera hanno avanzato formale richiesta di convocazione del consiglio per discutere problemi attuali ed urgenti, da quello della disoccupazione a quello dei Sassi, dal piano regolatore a quello dello sviluppo agricolo-industriale; che di fronte all'inerzia della giunta e del sindaco, il cui disinteresse è una aperta violazione della legge comunale e provinciale, presentavano richiesta di iscrizione all'ordine del giorno di una mozione di sfiducia; che dal 10 febbraio 1966 anche un terzo di consiglieri del comune di Bernalda ha presentato rituale richiesta di convocazione del consiglio, ma anche qui giunta e sindaco non hanno provveduto; che delegazione di consiglieri dei due comuni, accompagnati da parlamentari, hanno chiesto da tempo al prefetto di Matera di convocare con decreto i consessi comunali, ricevendo solo vaghe ed insufficienti promesse di interessamento, che non hanno determinato il rispetto della legge messa in mora — se ritenga intervenire al più presto perché i consigli comunali siano subito convocati; e per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare e nei confronti dei sindaci dei comuni sopraddetti e nei confronti del prefetto di Matera, che non ha saputo o voluto

porre fine ad una situazione di patente illegalità. (3674, *già orale*).

RISPOSTA. — Il 21 aprile 1966, si è riunito il consiglio comunale di Matera. Fra gli altri argomenti è stata discussa la mozione di sfiducia verso l'amministrazione presentata dai gruppi consiliari del P.C.I. e del P.S.I.U.P. Il documento è stato respinto a maggioranza.

Il consiglio comunale di Bernalda, ritualmente convocato, si è riunito fin dal 2 aprile 1966.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

DE LORENZO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga di intervenire autorevolmente e tempestivamente per risolvere la gravissima e giustificata agitazione di tutto il personale del comune e dell'amministrazione provinciale di Napoli nonché di altre numerose amministrazioni comunali della provincia napoletana (che hanno già proclamato lo sciopero generale per i giorni 16, 17 e 18 maggio 1966) determinata dalla decisione della G.P.A. di privare detti dipendenti della indennità accessoria, nella misura del 50 per cento a partire dal 1966 ed integralmente a decorrere dall'anno 1967.

Se giudichi estremamente lesivo degli interessi dei lavoratori comunali e provinciali di Napoli la minacciata *reformatio in peius* del loro trattamento economico, raggiunto da oltre 15 anni a seguito di aspre lotte sindacali e comunque sempre con il crisma dell'approvazione degli organi di tutela che avevano avallato i provvedimenti adottati dalle amministrazioni deliberanti, accettandone le motivazioni e riconoscendone le legittimità.

Se riconosca che l'atteggiamento della G.P.A. provoca una palese sperequazione tra il trattamento economico che si instaurerebbe per i citati dipendenti e quello goduto dalla stragrande maggioranza del personale degli enti locali d'Italia che già da anni hanno visto conglobata nei propri emolumenti l'indennità accessoria e che, quindi, non corrono ora alcun rischio di esserne privati.

Se, infine, di fronte alle pressanti ed anche recenti richieste dei dipendenti degli enti locali di vedere rivalutati i propri compensi all'aumentato costo della vita riconosca la impossibilità che le già stremate condizioni economiche dei dipendenti del comune, della amministrazione provinciale e degli altri comuni della provincia di Napoli interessati alla suddetta decisione della G.P.A. vengano sotto-

poste alla notevole, minacciata decurtazione, senza che ne derivi un danno irreparabile a tante migliaia di nuclei familiari nonché alle stesse economie locali. (16351)

RISPOSTA. — L'indennità accessoria fu consentita con circolare del 3 giugno 1949, n. 16100/A.13 da questo Ministero al fine di venire incontro alle esigenze dei dipendenti degli enti locali in un momento in cui il loro trattamento economico era meno favorevole di quello degli impiegati civili dello Stato.

Venne avvertito tuttavia che l'indennità stessa, da intendersi come emolumento non continuativo né pensionabile, avrebbe potuto essere concessa solo dagli enti in grado di assumere, a carico del proprio bilancio, il relativo onere.

Migliorata la predetta situazione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale del 23 dicembre 1954, che ha posto il principio dell'equiparazione del trattamento economico di dipendenti degli enti locali con quello degli impiegati civili dello Stato e dei nuovi provvedimenti sul primo conglobamento degli assegni al personale statale, esteso a quello degli enti locali, si ritenne che fossero venute meno le ragioni che avevano consigliato la predetta concessione. Per evitare, però, una improvvisa soppressione dell'emolumento, sembrò preferibile prevederne il graduale riassorbimento.

Intervenute, nel 1962, varie disposizioni legislative che hanno disposto la concessione, per singole categorie di dipendenti statali (il cosiddetto personale « non sganciato »), di un assegno mensile pari a lire 70 per punto di coefficiente, questo Ministero consentì l'estensione dell'assegno stesso al personale degli enti locali, secondo le condizioni stabilite per i dipendenti statali e, cioè, ai soli dipendenti che non percepissero altri emolumenti, ovvero con soppressione o riassorbimento — fino a concorrenza — di tali emolumenti, compresa l'indennità accessoria.

In armonia con tali criteri, la commissione centrale finanza locale stabiliva che la cosiddetta indennità accessoria non avrebbe dovuto essere più corrisposta, sin dal momento della concessione dell'assegno mensile, non essendo possibile prescindere dal sistema applicativo del beneficio, tassativamente fissato dalla legge per i dipendenti statali, in confronto ai quali, per altro, i dipendenti degli enti locali godono, in genere, di un trattamento retributivo più vantaggioso.

Poiché molti enti hanno successivamente controdedotto ai provvedimenti di eliminazione dei fondi stanziati in bilancio per l'indennità accessoria — alcuni di essi rappresentando anche che l'indennità stessa era già stata materialmente erogata nel 1965, in pendenza della approvazione del bilancio — la commissione, per venire incontro al personale, e anche per evitare il recupero delle somme erogate, è addivenuta, nella seduta del 2 febbraio scorso, all'adozione di un nuovo criterio, in linea generale, inteso a dare un graduale inizio alla soppressione della suddetta indennità, in coincidenza col conglobamento totale delle retribuzioni, e perciò a partire dagli esercizi 1965-66.

Di conseguenza, la commissione ha stabilito che per il 1965 l'indennità ammessa nell'anno precedente verrà ridotta nella misura del 10 per cento, e quindi iscritta in bilancio nell'importo del 90 per cento.

Per il 1966, la misura dell'indennità non dovrà superare il 50 per cento di quella autorizzata nel 1964; dall'esercizio 1967 in poi sarà completamente soppressa.

In conformità a tale criterio generale, la commissione centrale per la finanza locale ha consentito, in seguito alle controdeduzioni presentate dal comune di Napoli, la corresponsione — sia pure in misura gradualmente ridotta — dell'indennità accessoria al personale dell'ente.

L'equità della decisione adottata appare tanto più evidente ove si consideri che il bilancio del comune di Napoli, per il 1965, nonostante le notevoli riduzioni apportate dagli organi di controllo, ha registrato un disavanzo di lire 44.667.482.785 ed è stato pareggiato con un mutuo di lire 40.825.000.000, oltre le eccedenze tributarie.

Alla determinazione del citato disavanzo contribuisce in larghissima misura proprio la spesa per il personale, che incide sulle entrate effettive ordinarie nella misura del 93 per cento.

Sulle controdeduzioni presentate dall'amministrazione provinciale, la commissione centrale si pronuncerà in una delle prossime sedute.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

DE LORENZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere i motivi per i quali non si sia ancora proceduto alla immissione in servizio dei vincitori del concorso a 270 posti di vice procuratore delle imposte indiritte bandito nell'anno 1962, le cui prove scritte sono state sostenute nell'aprile 1963 e

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

quelle orali, dopo oltre due anni, nel giugno 1965, mentre la graduatoria è stata approvata nel settembre 1965 dalla Corte dei conti.

Se, a seguito del recente bando emesso per altro concorso a 250 posti di vice procuratore delle imposte dirette e, quindi, della accertata necessità di ricoprire posti vacanti, giudichi gravemente pregiudizievole per il buon funzionamento degli uffici dell'amministrazione finanziaria e lesivo degli interessi dei candidati vincitori del predetto concorso dell'anno 1962 il notevolissimo ed inspiegabile ritardo frapposto nella loro nomina. (16564)

RISPOSTA. — Già trovasi in avanzato stato di elaborazione il provvedimento di nomina e di assegnazione dei vincitori del concorso a 253 posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1963 e concluso con l'approvazione della relativa graduatoria soltanto con decreto ministeriale 5 agosto 1965.

Si deve comunque convenire che la conclusione del concorso anzidetto si è eccessivamente prolungata nel tempo. Per altro, le relative operazioni hanno subito ritardi ben superiori a quelli prevedibili, attesa, fra l'altro, la:

a) necessità di attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnative della graduatoria;

b) scarsa sollecitudine dimostrata da alcuni candidati nella regolarizzazione ed integrazione di taluni documenti ricevuti in restituzione per le necessarie rettifiche;

c) laboriosità della procedura per l'accertamento del requisito della buona condotta nei confronti degli interessati.

Per quanto attiene, poi, al concorso per esami a 250 posti di vice procuratore delle imposte dirette, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 dicembre 1965, n. 304, si fa presente che le relative prove scritte sono state già fissate per i prossimi 14, 15 e 16 luglio.

Il Ministro: PRETI.

DE MARZI, SABATINI, MATTARELLI, ARMANI E PREARO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere, ed eventualmente sollecitare, la situazione delle restituzioni dell'I.G.E. all'esportazione nel quadro del M.E.C. dove

risulterebbe che sono ancora in attesa di documentazione tecnica per molti prodotti che interessano nostri operatori e produttori.

(16331)

RISPOSTA. — Il Governo italiano al fine di completare l'iter delle procedure in sede comunitaria per la restituzione, al momento dell'esportazione, dell'I.G.E. assolta per alcuni prodotti, sta completando la documentazione aggiuntiva che è stata chiesta dalla Commissione C.E.E.

È prevista a breve scadenza una riunione presso la suddetta commissione, nella quale verranno discusse le varie aliquote, per cui si ha motivo di ritenere che il provvedimento — che, come è stato accennato, riguarda una serie di prodotti — potrà essere reso operante a breve scadenza.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

DE ZAN, FADA, MIOTTI CARLI AMALIA, PEDINI, SALVI E GITTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza delle lamentele, obiettivamente fondate, espresse più volte dai pubblici esercenti per il troppo alto canone di abbonamento prescritto per gli apparecchi televisivi siti nei bar, mescite e simili.

Gli interroganti rilevano che quel canone, giustificato nei primordi della televisione quando rarissimi erano gli apparecchi televisivi privati, è oggi gravemente sproporzionato all'utile che gli esercenti ne ricavano, in quanto la grande e crescente diffusione degli apparecchi televisivi privati ha provocato una sensibile diminuzione degli abituali avventori della sera.

Poiché è in atto tra gli esercenti la tendenza a disdire gli abbonamenti, gli interroganti chiedono se sia opportuno, attraverso la mediazione del Governo, riconsiderare il problema. (15920)

RISPOSTA. — Dalle rilevazioni statistiche effettuate dal competente servizio opinioni della concessionaria R.A.I. la utilizzazione degli apparecchi televisivi presso gli esercizi pubblici risulta notevolmente superiore a quella che ha luogo nelle abitazioni private, mentre il canone di abbonamento per gli stessi esercizi pubblici corrisponde, a seconda della categoria cui essi appartengono, appena a 2,8-3,6 volte quello per uso familiare.

Tale canone quindi non può considerarsi sproporzionato, specialmente se si tiene conto del fine di lucro da cui trae motivo l'in-

stallazione dei televisori nei locali pubblici.

Giova osservare, altresì che il canone stesso è aumentato dal 1954 in ragione del 22 per cento, vale a dire in una misura notevolmente inferiore a quella che si è avuta per i prezzi in generale e che le ore di trasmissione sono aumentate, invece, da 1.497 a 4.708, cioè di tre volte, con l'aggiunta di un secondo programma televisivo.

Per quanto riguarda la modesta riduzione che da qualche anno si registra nelle utenze fuori dell'ambito familiare (delle quali le utenze dei pubblici esercizi sono una parte) non si può affermare che essa dipenda essenzialmente dalla misura del canone di abbonamento. Vi concorrono senza dubbio cause di natura economica, commerciale, ecc., ma di fronte al complesso degli oneri derivanti dall'utenza televisiva, il canone anzidetto costituisce una componente di limitata entità e quindi di scarsa incidenza.

Per le ragioni anzidette, non si ravvisa l'opportunità di una riduzione, che mentre rappresenterebbe un onere sensibile per la società concessionaria non agevolerebbe in misura apprezzabile gli esercizi pubblici.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

D'IPPOLITO E TRENTIN. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei dirigenti del centro siderurgico di Taranto i quali, in occasione dello sciopero recente, hanno fatto ricorso ad azioni illegali e provocatorie, quali l'invio ai lavoratori di lettere intimidatorie, l'invio di dipendenti nelle abitazioni degli operai per coartarli con promesse e minacce di ogni genere, per di più nel cuore della notte. (16269)

RISPOSTA. — Sulla base degli elementi forniti dall'I.R.I., i fatti segnalati dagli interroganti hanno tratto origine dalle seguenti circostanze.

Nel quadro delle agitazioni per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche, le organizzazioni sindacali avevano proclamato, presso lo stabilimento Italsider di Taranto, uno sciopero di 48 ore da effettuarsi nei giorni 27 e 28 aprile 1966.

Si è riproposto in tale occasione il problema dei provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti durante il periodo dello sciopero, esigenza, questa, riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale del 28 dicembre 1962, n. 124, la quale ha san-

cito che la proclamazione di sciopero è condizionata all'adempimento dell'obbligo di seguire ogni cautela necessaria ad evitare il pericolo di danni agli impianti o alle persone.

Nei contatti che, a tale scopo, sono intercorsi tra la direzione dello stabilimento ed i rappresentanti dei lavoratori, non è stato, per altro, possibile raggiungere alcuna intesa.

In tale situazione la direzione si è vista costretta ad adottare l'unico provvedimento possibile, quello cioè di comandare al lavoro i dipendenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità degli impianti, facendo pervenire ai singoli interessati apposite comunicazioni scritte.

Nonostante ciò, a causa delle numerose assenze verificatesi fra il personale comandato, si è determinata una situazione di pericolo grave, certo ed immediato.

In tali condizioni non è rimasta alla direzione dello stabilimento altra alternativa che quella di disporre il prolungamento del turno di una parte del personale presente e la chiamata a domicilio degli operai necessari.

Questi ultimi non sono stati « coartati con promesse e minacce di ogni genere »; è stato soltanto fatto presente che gravissime conseguenze sarebbero potute derivare, dalla mancata prestazione di lavoro, all'incolumità delle persone, all'integrità delle attrezzature e alle stesse possibilità future di lavoro.

Il fatto poi che le chiamate si siano verificate di notte, dipende dalla circostanza — non certo addebitabile alla direzione aziendale — che proprio nel corso della notte fra il 27 e il 28 aprile la situazione, determinatasi a seguito della mancanza di personale, aveva assunto, soprattutto nel reparto cokeria, aspetti di particolare gravità.

Secondo quanto informa l'I.R.I., va detto, infine, che non tutte le astensioni dal lavoro furono volontarie, essendosi manifestati casi nei quali fu impedito ai lavoratori l'accesso nello stabilimento.

Il Ministro: Bo.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia al corrente della incresciosa situazione in cui si trovano gli assegnatari degli appartamenti costruiti in Genova Pra (via Stassano, via Finale, via Cordanieri) col contributo previsto dal programma di costruzioni di edilizia sociale deciso dalla C.E.C.A. e amministrati dall'I.A.C.P. di Genova.

Detti appartamenti presentano difetti gravi di costruzione che solo in minima parte

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

sono stati eliminati, mentre negli edifici di via Stassano nessuna riparazione è stata effettuata, nonostante le ripetute richieste degli assegnatari.

Inoltre i canoni mensili risultano molto onerosi (da lire 23.000 a lire 36.400), tenuto conto del tipo di alloggi (edilizia sociale) destinati ai lavoratori della Italsider di Genova del periodo di costruzione (1960-62) e dell'intervento finanziario della C.E.C.A. È da tener presente altresì che il caseggiato di via Cordanieri 17 non è neppure fornito di riscaldamento centrale.

L'interrogante chiede, pertanto, al ministro interrogato di voler intervenire affinché:

1) sia svolta una indagine per accertare il costo effettivo di ogni appartamento e siano congruamente ridimensionati i canoni di affitto, indicati nei bandi di concorso come provvisori, e suscettibili di diminuzione;

2) sia effettuato il collaudo delle costruzioni, ripetutamente annunciato, ma mai eseguito;

3) l'amministrazione degli edifici sia affidata agli assegnatari. (9710)

RISPOSTA. — All'Istituto autonomo per le case popolari di Genova è stato concesso, ai sensi della legge 29 marzo 1965, n. 218, il contributo statale di lire 40 milioni, pari al 4 per cento della somma di lire 1 miliardo, per provvedere, tra l'altro, alla maggiore spesa sostenuta dall'Ente, per la costruzione degli alloggi per i lavoratori dell'Italsider a Genova-Pra, in dipendenza dell'accoglimento di riserve avanzate dall'impresa costruttrice.

Detto contributo consentirà di apportare una diminuzione ai canoni di locazione degli alloggi predetti, sui quali, per altro, è stata già deliberata una riduzione del 10 per cento in attesa che venga determinato il reale e definitivo costo delle costruzioni.

Per quanto, poi, concerne i difetti di costruzione segnalati dagli inquilini interessati s'informa che dagli accertamenti tecnici eseguiti dal provveditorato alle opere pubbliche, su richiesta di questo Ministero, è risultato che, posteriormente alla consegna degli alloggi, avvenuta dopo il collaudo approvato in data 12 novembre 1964 dal provveditorato medesimo, si sono effettivamente verificati vari inconvenienti, in parte già eliminati ed in parte da eliminare.

L'Istituto per le case popolari di Genova è stato invitato a disporre entro il più breve tempo l'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare tutte le imperfezioni riscontrate ed

a presentare il piano finanziario per la determinazione dei canoni definitivi di locazione degli alloggi in parola.

Il Ministro: MANCINI.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali a numerosi agricoltori di Moneglia (Genova) non sono stati ancora liquidati i danni di guerra arrecati in seguito al lancio di spezzoni incendiari effettuato da aerei su boschi di loro proprietà nella zona fra Moglia e Deiva Marina (La Spezia) nella notte tra il 23 e il 24 agosto 1944.

In proposito risulta all'interrogante che soltanto tre dei proprietari interessati hanno percepito l'indennizzo da circa 8 anni. (16067)

RISPOSTA. — L'intendenza di finanza di Genova ha fatto presente di non essere in grado di specificare se tra le denunce di risarcimento per danni di guerra riguardanti il settore agricolo, ed ancora in istruttoria, vi siano quelle presentate dagli agricoltori di Moneglia, la cui individuazione comporterebbe l'esame laborioso dei relativi fascicoli, ammontanti ad oltre un migliaio.

Pertanto, l'indicazione dei nominativi degli interessati non ancora soddisfatti, consentirebbe una ricognizione delle trattazioni in parola.

Per quanto concerne i danni di guerra verificatisi nel comune di Deiva Marina, si comunica che l'intendenza di finanza di La Spezia ha segnalato che, delle denunce presentate e riguardanti danni causati da bombardamenti aerei nel giugno 1944 ad oliveti, vigneti, ecc., soltanto tre devono ancora essere definite, ivi compresa una denuncia con elencati danni a boschi, a seguito del lancio di spezzoni incendiari.

Per la definizione di tali trattazioni, l'indicata intendenza di finanza è in attesa che gli interessati, ripetutamente invitati, producano la necessaria documentazione.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

FABRI RICCARDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga opportuno smentire con urgenza le voci, riportate anche dal quotidiano francese *Le Monde* del 21 giugno 1966, secondo cui le poste italiane si appresterebbero a distruggere una grande quantità di stampe giacenti negli uffici postali. (17013)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha provveduto a smentire, con comunicati diffusi a

mezzo della stampa e della televisione, le voci tendenziose secondo le quali veniva attribuito all'amministrazione postelegrafonica l'intendimento di procedere alla distruzione delle stampe giacenti in gran quantità negli uffici.

È appena il caso di far presente che l'amministrazione non avrebbe potuto nemmeno proporsi di addivenire ad una siffatta determinazione, stante che, oltre ad essere lesiva degli interessi degli utenti, è vietata dalla legge.

Si soggiunge che con la cessazione delle agitazioni del personale, venne subito iniziata l'opera per la graduale normalizzazione del servizio di recapito, anche delle stampe.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

FERIOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali non è previsto un casello d'accesso sull'autostrada Piacenza-Cremona-Brescia a diretto servizio dell'importante centro di Monticelli d'Ongina (Piacenza), considerato che tale centro è interessato da un nodo di importanti strade provinciali e interprovinciali-interregionali provenienti da Cremona, Spinadesco, Busseto, Villanova, Cortemaggiore e Fiorenzuola d'Arda.

L'auspicata apertura del casello costituirebbe inoltre una importantissima iniziativa anche sotto l'aspetto dello sviluppo economico e sociale, nell'interesse di tutta la plaga del basso piacentino, troppe volte trascurata.

(14921)

RISPOSTA. — Nella progettazione esecutiva dell'autostrada Piacenza-Cremona-Brescia i caselli di accesso all'autostrada sono previsti in numero di 8 e precisamente:

1) a Piacenza in località Le Mose all'incrocio con l'autostrada del Sole;

2) a Caorso, ad est dell'abitato circa 100 metri a monte dell'incrocio tra la statale n. 10 e la strada provinciale di Polignano;

3) a Castelvetro sulla strada provinciale dei Due Ponti circa 500 metri a sud dell'abitato;

4) in località Barabasca di Fiorenzuola (sulla diramazione per l'autostrada del Sole che si stacca dalla Piacenza-Brescia in località La Villa in corrispondenza della strada statale Cristo-Cortemaggiore-Fiorenzuola);

5) a Cremona a circa 4 chilometri ad est del centro cittadino sulla statale n. 9 Padana inferiore;

6) a Pontevico sulla statale del Garda n. 45-bis Cremona-Brescia;

7) a Manerbio sulla strada statale del Garda n. 45-bis Cremona-Brescia;

8) a Brescia in località San Zeno per l'imbocco nell'autostrada Milano-Venezia (Serenissima).

Risulta quindi che di 8 caselli quattro sono ubicati in provincia di Piacenza, tre in provincia di Brescia ed uno in provincia di Cremona.

La lunghezza dell'autostrada in provincia di Piacenza è di chilometri 36,500 con frequenza quindi di un casello ogni 9,125 chilometri. In provincia di Cremona la frequenza è di un casello ogni 19 chilometri. In provincia di Brescia, infine, la frequenza è di un casello ogni 10 chilometri.

Da quanto è stato esposto appare evidente che il numero dei caselli raggiunge già ora una rilevante frequenza, per cui la previsione di un ulteriore casello d'accesso nel comune di Monticelli d'Ongina, come richiesto dall'interrogante è da ritenere inopportuna, anche sotto il profilo dell'economicità della gestione della autostrada.

D'altro canto occorre tener presente che il previsto casello di accesso nel comune di Caorso dista circa 5 chilometri dall'abitato di Monticelli d'Ongina e che, nella scelta di tale località, si è tenuto conto della confluenza delle possibili correnti di traffico verso Cremona e Brescia.

Più a nord, sempre a pochi chilometri da Monticelli d'Ongina, è previsto, inoltre, esattamente a 4 chilometri circa, il casello d'accesso di Castelvetro Piacentino.

Con la previsione di tali due caselli d'accesso a Caorso e a Castelvetro Piacentino si è inteso convogliare su di essi tutte le possibili direttrici interessate all'autostrada prevedendo, per ognuna di esse, le soluzioni più economiche e comode.

Infatti il traffico proveniente da Busseto e Villanova e diretto a Brescia potrà entrare nell'autostrada a Castelvetro, mentre quello proveniente da Fidenza e diretto sempre a Brescia si immetterà nell'autostrada del Sole e, al casello di Fiorenzuola, imboccherà il peduncolo della nuova autostrada, che si raccorda in località La Villa all'asse provinciale Piacenza-Brescia.

Pertanto la richiesta introduzione del nuovo casello d'accesso a Monticelli d'Ongina non è attuabile, data la frequenza dei caselli esistenti sul territorio piacentino, dovendosi in caso affermativo sopprimere quelli

previsti a Caorso ed a Castelvetro per istituire appunto il casello di Monticelli, sostitutivo dei due.

Una tale soluzione potrebbe presentare un certo vantaggio, ma comporterebbe talune difficoltà per gli utenti, costretti ad effettuare percorrenze viziose per immettersi sull'autostrada.

Inoltre una notevole parte del territorio piacentino verrebbe ad essere privata di caselli d'accesso, precisamente nel tratto da Piacenza a Monticelli d'Ongina.

Infine, non possono sottacersi gli interessi del comune di Cremona, per il quale l'accesso di Castelvetro verrebbe a costituire, in pratica, anche l'accesso a Cremona sud, direttamente interessata alla zona industriale e portuale.

D'altra parte il basso piacentino trova ora, con la soluzione già approvata, il giusto riconoscimento dei suoi interessi proprio con l'accesso di Castelvetro Piacentino.

L'eventuale spostamento dell'accesso a Monticelli d'Ongina lascerebbe scoperta una maggiore parte del territorio del basso piacentino, che si intende invece favorire per una accelerazione del suo sviluppo economico e sociale.

Il Ministro: MANCINI.

FERRARI RICCARDO, TAVERNA E ALESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, a suo giudizio, l'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, concernente agevolazioni fiscali per le ville venete, debba spiegare la sua efficacia anche agli effetti dell'imposta di successione.

Risulta agli interroganti che il Ministero delle finanze, con risoluzione n. 110674 del 9 ottobre 1964, ha ritenuto che l'articolo 28 citato (modificato dall'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336) « nulla dispone in ordine all'imposta di successione ed a quella sul valore globale le quali, nel silenzio della legge, debbono ritenersi normalmente dovute ».

Tale risoluzione sembrerebbe non aver tenuto conto che il più volte citato articolo 28 accenna a « trasferimenti » in generale con la conseguenza che in essi debbano comprendersi sia i trasferimenti a titolo oneroso e gratuito e sia i trasferimenti *mortis causa*.

Diversamente argomentando verrebbe apertamente disatteso il pensiero del legislatore e si incorrerebbe nell'assurdo di limitare l'esecuzione agli effettivi trasferimen-

ti di ricchezza dipendenti dalla volontà delle parti, colpendo invece i trasferimenti non volontari quali quelli *mortis causa*. (16613)

RISPOSTA. — In relazione al particolare regime fiscale previsto dall'articolo 6, terzo comma, della legge 5 agosto 1962, n. 1336, si esprime l'avviso che nell'economia di detto articolo non è dato far rientrare anche l'esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario nelle successioni degli immobili cui la norma si riferisce.

La pretesa dell'amministrazione finanziaria di applicare nei trasferimenti *mortis causa* dei beni in questione i normali tributi successori risulta conforme alla più corretta ermeneutica della norma di che trattasi.

Ed invero, con la disposizione anzidetta viene consentita l'applicazione dell'imposta fissa di registro e dell'imposta fissa ipotecaria in luogo delle normali imposte di registro ed ipotecaria che risultano applicabili; nulla viene disposto, invece, per quanto riguarda l'imposta di successione e quella sul valore globale dell'asse ereditario, le quali — nel silenzio della legge — debbono ritenersi normalmente applicabili.

Questo Ministero esprime pertanto l'avviso che, attesa la formulazione della norma in esame, non possa riconoscersi ed accordare l'esenzione da tributi non esplicitamente previsti dalla legge.

Il Ministro: PRETI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali interventi il Ministero possa disporre, perché l'acquedotto pugliese evada una pratica del comune di Noci (Bari), riguardante l'approvvigionamento idrico ad alcune contrade rurali del comune (Madonna della Croce, Marzolla e Vecchio). Il progetto, regolarmente approvato e finanziato, non trova esecuzione pratica, perché per ben due volte l'asta per l'appalto dei lavori è andata deserta, in quanto i prezzi sono risultati molto bassi e l'ente non si decide ad aggiornarli. Negli ambienti degli appaltatori si afferma che l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe possibile, se l'ente stesso non vincolasse l'impresa ad acquistare il materiale dell'acquedotto pugliese.

In tale ipotesi sarebbe possibile l'accettazione dei prezzi fissati. (14668)

RISPOSTA. — I progetti degli importi di lire 22.500.000 e lire 21.572.000, riguardanti l'alimentazione idrica delle contrade Ma-

donna della Croce, Mazzolla e Vecchio del comune di Noci, sono stati redatti dal comune interessato ed il relativo finanziamento è stato effettuato con l'intervento del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Diversamente da quanto è affermato nell'interrogazione l'impresa accollataria dei lavori non sarà tenuta a rifornirsi dei materiali presso l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ma sarà libera di approvvigionarsi degli stessi dove riterrà opportuno. Infatti, nei progetti, le somme destinate ai materiali sono comprese nell'importo dei lavori a base d'appalto e non figurano, pertanto, fra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Dopo l'esperimento delle rispettive gare d'appalto effettuate presso detto ente, quest'ultimo comunicò tempestivamente l'esito negativo delle stesse al comune interessato, chiedendo di conoscere in qual modo quell'amministrazione intendesse risolvere il problema dell'aumento dei prezzi unitari: se, cioè, fermo restando il finanziamento effettuato intendesse ridurre le opere previste o se, non riducendo le stesse, ritenesse più opportuno procedere all'appalto dei lavori con offerta in aumento, precisando, in quest'ultimo caso, i mesi con i quali far fronte alla conseguente maggiore spesa.

Il comune in data 16 aprile 1966 ha comunicato al ripetuto ente di essere venuto nella determinazione di affidare i lavori, a trattativa privata, ad una ditta locale, regolarmente iscritta all'Albo nazionale dei costruttori, con aumento del 50 per cento su tutte le voci dei lavori.

Il comune ha comunicato inoltre che la maggiore spesa ricadrà a carico del bilancio comunale e si è riservato di far conoscere all'ente le decisioni definitive dopo l'adozione di apposita delibera da parte del consiglio comunale.

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ha assicurato che, non appena sarà pervenuta detta delibera, provvederà con sollecitudine ad adottare i provvedimenti di competenza.

Il Ministro: MANCINI.

FIUMANÒ, TERRANOVA RAFFAELE, GULLO E MICELI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza che da alcune settimane a questa parte, gradualmente, nella provincia di Reggio Calabria, nei settori dipendenti dalla pubblica amministrazione forestale e dai

consorzi di bonifica, si verificano licenziamenti di lavoratori con la qualifica di capo squadra, licenziamenti che hanno raggiunto già il numero di parecchie decine e hanno posto in agitazione gli interessati e le organizzazioni sindacali di categoria.

Anche se ancora non si è ottenuta una formale giustificazione dei suddetti licenziamenti, non sembrerebbe che questi ultimi siano da ricercarsi in una diminuzione di attività lavorativa, anche perché altri lavoratori vengono chiamati in sostituzione, ancorché a tempo determinato (di 60 giorni), nel mentre i capisquadra licenziati si trovavano in servizio a tempo indeterminato sulla base del contratto di lavoro e delle relative norme di inquadramento stipulati attraverso l'intervento dell'ufficio regionale del lavoro e in applicazione della legge 5 maggio 1961, n. 90, legge che, così, va completamente violata.

Da qualche parte, si è detto, ma non ufficialmente, che i licenziamenti sarebbero giustificati dall'applicazione della recente legge antimafia, ma gli interroganti, sulla base di una prima sommaria indagine, hanno potuto accertare che per la gran parte dei lavoratori colpiti dai licenziamenti non ricorrono gli estremi per l'applicazione della suddetta legge. L'applicazione di quest'ultima (se di ciò dovesse trattarsi), in ogni caso, non può essere fatta ad arbitrio di autorità amministrative o politiche e le persone che ricadono sotto il suo imperio devono essere riconosciuti tali attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario che manca nella quasi generalità dei casi.

Gli interroganti sono dell'opinione: che occorre sollecitamente intervenire per ridare il posto di lavoro a chi arbitrariamente e in maniera discriminatoria è stato tolto; che si rende urgente un'inchiesta sul posto per accertare se le leggi dello Stato vengono correttamente applicate, per evitare la loro distorsione e l'ottenimento di risultati alla fine controproducenti; che si rendono urgenti misure per realizzare, nel particolare settore delle opere forestali delle bonifiche e trasformazioni fondiari, l'inizio di un numero maggiore di lavori utili all'impiego di altre migliaia di lavoratori, visto che il fenomeno della disoccupazione si è andato aggravando, nell'ultimo anno, nella regione calabrese. (15239)

RISPOSTA. — Nessun licenziamento di lavoratori, con la qualifica di capo-squadra, è stato effettuato da parte dell'amministra-

zione forestale o dei consorzi di bonifica raggruppati di Reggio Calabria.

Per quanto riguarda gli operai addetti ai lavori comunque attinenti alle sistemazioni idraulico-forestali, si precisa che gli stessi vengono avviati al lavoro sulla base di richieste numeriche agli uffici di collocamento, presentate ogni 60 giorni, in conformità di quanto dispone l'articolo 1 della legge del 12 aprile 1962, n. 205, e secondo regolari avvicendamenti, in relazione alla disponibilità della manodopera da impiegare.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

FIUMANÒ, GULLO, MESSINETTI, MICELI, PICCIOTTO, POERIO E TERRANOVA RAFFAELE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e commercio.* — Per sapere:

1) se ritengano giustificate le proteste elevate da varie parti contro l'esclusione della Calabria dal piano di metanodotti, recentemente annunziato da parte dell'E.N.I., che prevede la costruzione di una rete nazionale per il trasporto del gas;

2) quali interventi intendano adottare per assicurare l'inclusione della regione calabrese nel suddetto piano di metanodotti, tenendo conto: che una delle cause dello squilibrato sviluppo economico della Calabria è anche da riferirsi alla mancanza di fonti energetiche; che il piano nazionale per la programmazione economica, tra le altre motivazioni, si propone di eliminare le sperequazioni territoriali esistenti nel paese, sperequazioni che, per quanto riguarda la Calabria, aumenterebbero in conseguenza della suddetta esclusione. (15880)

RISPOSTA. — In ordine alla preannunciata realizzazione di nuove reti di metanodotti nel territorio nazionale, si rileva che la prevista ubicazione dei tracciati di collegamento tra le reti esistenti non significa, in alcun modo, preordinata esclusione di intere regioni italiane dai programmi di approvvigionamento energetico predisposti dall'ente di Stato.

Sarà questo Ministero, infatti, sulla base di precise valutazioni economiche e di consumo e nel quadro della politica di piano, a indicare all'ente di Stato le direttrici di estensione dei metanodotti a quelle zone che presenteranno fabbisogni sufficienti a costituire i presupposti per l'assorbimento del gas naturale.

Per quanto concerne, in particolare, la Calabria si precisa che, pur risultando detta regione decentrata, rispetto al sistema di trasporto e distribuzione previsto dagli annunciati programmi, potrebbe, tuttavia, venir collegata in futuro alle zone di produzione vicine (Basilicata e Puglia), per cui l'auspicato allacciamento può considerarsi sostanzialmente condizionato soltanto al sorgere di idonee iniziative industriali. Non va, infatti, dimenticato che allo stato attuale la realizzazione di metanodotti in Calabria appare antieconomica, in considerazione della dislocazione dei centri di potenziale consumo della regione e soprattutto del loro attuale modesto fabbisogno.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

FIUMANÒ E TERRANOVA RAFFAELE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se ritengano disporre inchiesta allo scopo di accertare se ci siano state carenze ed errori tecnici, o responsabilità di altra natura nella costruzione del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria o se si possa esser tranquilli sull'agibilità dell'opera.

Il manufatto del suddetto edificio scolastico — ancora non completato e per cui sono state spese e sono ancora da spendere centinaia di milioni — è motivo di serie preoccupazioni per il corpo insegnante, gli studenti e le loro famiglie, a causa di evidenti crepe nei muri e di caduta di intonaco nelle aule. Il manufatto è instabile se si è dovuto ricorrere, in questi giorni, ad iniezioni di cemento sulla cui efficacia si vorrebbe esser certi. (15883)

RISPOSTA. — L'edificio adibito a liceo scientifico di Reggio Calabria venne distrutto in dipendenza degli eventi bellici.

L'amministrazione provinciale interessata provvede a ricostruire detto edificio, tra il 1953 ed il 1955, con finanziamento a carico di questo Ministero.

Il nuovo complesso scolastico, realizzato dalla cennata amministrazione, in effetti si componeva di tre corpi di fabbrica: i primi due, prospicienti su via Possidonia, a due piani fuori terra, realizzati con i fondi di cui sopra; il terzo invece, prospiciente su via Aschenez a due piani fuori terra a cantinato, realizzato dall'amministrazione stessa con i fondi propri tra il 1958 e il 1960.

Dato l'esiguo numero delle aule, nel marzo 1959 l'amministrazione provinciale ha

creduto opportuno rendere agibile il cantinato predetto, provvedendo allo sbancamento del terreno latistante e rendendolo, quindi, fuori terra.

Successivamente vennero eseguite opere di sottofondazione alla parete ovest (parallela a via Aschenez) per evitare che le fondazioni restassero fuori terra.

Data la particolare natura incoerente del terreno di posa, con la esecuzione delle opere predette vi è stato un certo turbamento di equilibrio. Il riassetto del terreno si è avuto per gradi, favorito da fenomeni sismici (terremoto marzo 1961 del sesto grado Mercalli) e da variazioni di umidità, che si sono potute verificare nella massa del terreno stesso.

Nei primi mesi del 1965 sono state riscontrate delle lesioni, sia pur lievi, in alcune strutture dei telai orizzontali, specialmente al piano inferiore.

Tali lesioni, stuccate nell'aprile 1965, non si sono più riaperte, per cui deve ritenersi ormai avvenuto il completo assestamento del fabbricato.

Si reputa opportuno evidenziare che molto probabilmente il fenomeno che ha principalmente impressionato, e che è stato scambiato per lesione, è il movimento del giunto verticale, che interessa tutta l'altezza del fabbricato e che è stato praticato all'atto esecutivo appunto per consentire ai due corpi di fabbrica con numero diverso di piani un diverso assestamento.

L'edificio è perfettamente stabile e non presenta alcuna imperfezione che possa far pensare ad un possibile futuro dissesto delle strutture.

Comunque, solo al fine di una maggiore sicurezza ed a scopo prudenziale, l'amministrazione provinciale ha ritenuto opportuno eseguire dei pali trivellati a consolidamento delle fondazioni. Tali lavori sono tuttora in corso, ed è in previsione anche l'esecuzione di strutture atte ad evitare eventuali riflussi di terreno verso lo scavo praticato a nord.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui nell'anno scolastico in corso non è stato istituito a Rossano il terzo corso distaccato dall'istituto tecnico industriale di Cosenza, e ciò nonostante avesse già funzionato in Rossano il primo biennio, sempre come sezione staccata dall'istituto di Cosenza.

L'interrogante chiede di conoscere altresì quale affidamento si possa avere perché il terzo corso venga istituito almeno per l'anno scolastico 1966-67, per evitare che i giovani studenti che hanno seguito i primi due anni di detto corso debbano — per proseguire i propri studi — spostarsi su Cosenza che dista oltre cento chilometri da Rossano Calabro. (15288)

RISPOSTA. — È pervenuta al Ministero, da parte delle competenti autorità, una richiesta intesa ad ottenere l'istituzione del triennio superiore nella sezione di istituto tecnico industriale di Rossano Calabro, per l'anno scolastico 1966-67.

Si assicura l'interrogante che tale proposta sarà presa in attento esame nel quadro del piano delle nuove istituzioni da attuare per il prossimo anno scolastico, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e previo accertamento dell'esistenza delle condizioni obiettivamente necessarie per il pieno funzionamento dell'istituto scolastico di che trattasi.

Il Ministro: GUI.

FRANCHI E GUARRA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza della paralisi che è venuta a determinarsi nell'attività dell'ente autonomo Tirrenia (ente di diritto pubblico istituito con legge 27 dicembre 1932, n. 1990), a seguito dell'approvazione del piano regolatore della città di Pisa che ha considerato « zona verde » tutti i terreni fabbricativi dell'ente, mentre ha lasciato edificabili i terreni delle zone limitrofe appartenenti a privati; per conoscere se ritengano opportuno disporre una inchiesta stante l'indecisione della prefettura di Pisa, per accertare le eventuali responsabilità del consiglio di amministrazione dell'ente (composto da un presidente nominato dal Ministero dell'interno, da due membri in rappresentanza del comune di Livorno) per non avere dato tempestiva esecuzione all'articolo 3 della legge istitutiva dell'ente che faceva obbligo al consiglio di apprestare il piano regolatore della zona e di curarne l'attuazione. (14854)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Pisa ha adottato il piano regolatore generale per la zona di Tirrenia con le cautele necessarie a salvaguardare, secondo i criteri suggeriti dagli architetti Doddi e Piccinato, il patrimonio forestale, impedendo ulteriori insediamenti residenziali nella pineta e prevedendo, per

quelli futuri, una striscia di terreno priva di vegetazione, a tergo della pineta stessa, nel tratto fra la strada litoranea ed il fosso Lamone.

Il piano regolatore generale, per altro, ha formato oggetto di numerose opposizioni, una delle quali presentata dal citato ente autonomo. Esso ha sempre rivendicato la competenza ad adottare un piano regolatore del proprio comprensorio, in virtù del regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, con cui fu istituito, tant'è vero che ne inoltrò uno al comune di Pisa il 16 dicembre 1963.

Il comune, però, respinse pregiudizialmente il piano, affermando la propria esclusiva competenza in materia.

Il conflitto fra i due enti è rimasto circoscritto nell'ambito delle amministrazioni interessate, non avendo l'ente autonomo Tirrenia provocato, al riguardo, una specifica pronuncia giurisdizionale.

Tuttavia, il consiglio comunale di Pisa, con deliberazione del 25 aprile 1966, n. 148, ha accolto parzialmente l'opposizione dell'ente, liberando dal vincolo alcune aree di proprietà dello stesso, sì da consentirgli, almeno per il momento, la prosecuzione dell'attività nella zona.

Allo stato, pure restando ancora insoluta la questione dell'approvazione definitiva del piano regolatore generale, devoluta per legge al Ministero dei lavori pubblici, appare evidente che le conseguenze patrimoniali per l'ente si sono attenuate.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
GASPARI.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongono alla concessione della pensione di guerra in favore di: Cozzarizza Pietro (posizione n. 1648246/D); Civino Domenico (posizione n. 1676415); Iagnich Anna vedova di Stella Lino (posizione n. 592942). (16096)

RISPOSTA. — 1) Cozzarizza Pietro, nato a Spilimbergo (Udine) il 10 aprile 1922 ed ivi residente, posizione n. 1648246. La pratica di pensione di guerra relativa al signor Cozzarizza Pietro è stata definita negativamente con il decreto ministeriale del 20 gennaio 1966, n. 2162636.

Detto decreto è stato trasmesso, il 4 aprile 1966, al comune di Spilimbergo per la notifica alla parte interessata.

2) Civino Domenico, nato a Forgaria il 12 novembre 1921 ed ivi residente, posizione n. 1676415. Il signor Civino Domenico, nella

visita collegiale subita il 10 febbraio 1966 presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Udine, è stato riconosciuto affetto da « 1) lievi esiti radiologici di pleurite apicale destra; 2) note di bronchite cronica; 3) lieve stato oligoenico », ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed indennizzabili, nel complesso, con cinque annualità della pensione di ottava categoria.

Dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti, soltanto la prima affezione potrebbe essere messa in relazione al servizio di guerra prestato dal richiedente; per le altre due infermità, invece, gli accertamenti sinora esperiti non hanno dato esito favorevole.

Tuttavia, prima di emettere una qualsiasi pronuncia formale in merito alle cennate infermità, si è ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi di giudizio. A tal fine, il 7 maggio 1966, è stata chiesta all'ospedale civile di Tarquina copia della cartella clinica relativa al ricovero che il signor Civino avrebbe ivi subito nel novembre 1941 per « pleuropolmonite sinistra »; inoltre, avendo il suindicato invalido dichiarato di essere stato ricoverato presso l'ospedale civile di Spilimbergo nel 1947 e nel 1964 per « dolori artrici, reumatici e recidive pleuriche », è stato interessato anche detto nosocomio al fine di acquisire copia delle relative cartelle cliniche.

In pari data, infine, è stato chiesto alla prefettura di Udine — ufficio del medico provinciale — di interpellare il dottor Giovanni Sana, medico condotto di Forgaria, per accertare se il Civino — come dallo stesso dichiarato ai carabinieri di Clauzetto — sia stato effettivamente curato dal suddetto sanitario fin dal 1945.

In relazione all'esito degli accertamenti di cui sopra, la pratica del signor Civino verrà definita con ogni sollecitudine.

3) Iagnich Anna, vedova di Stella Lino, nata a Fiume l'11 luglio 1920 e residente a Vicenza, posizione n. 592942. Per definire la pratica di pensione relativa alla signora Iagnich Anna, vedova dell'ex partigiano combattente Stella Lino, si è reso necessario interpellare, in data 11 maggio 1966, la commissione medica superiore per un giudizio tecnico-sanitario circa la classificazione degli esiti di ferite riportate dal dante causa, in Jugoslavia, durante la lotta partigiana.

In tale sede il predetto superiore collegio medico dovrà anche esprimere il proprio parere sulla eventuale dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità « ulcera duo-

denale emorragica» la quale, il 14 marzo 1962, trasse a morte il suindicato invalido.

Non appena conosciuto l'esito della cenata istruttoria, saranno adottati, con ogni sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

FUSARO, DALL'ARMELLINA, SAVIO EMANUELA e TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno, in analogia a quanto avviene per i laureati in farmacia, veterinaria e geologia, consentire che accedano all'insegnamento della matematica nella scuola media unificata anche i laureati in architettura ai quali è negata pure la possibilità di partecipare agli esami di abilitazione e di concorso. (14051)

RISPOSTA. — I titoli di accesso agli insegnamenti nelle scuole secondarie sono previsti da norme regolamentari (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1843), le quali contemplano le abilitazioni relative ai vari insegnamenti e i titoli che danno adito alle abilitazioni medesime. Per quanto riguarda gli insegnamenti previsti dal nuovo ordinamento della scuola media (legge 31 dicembre 1962, n. 1859), mancano ancora e sono in via di perfezionamento le apposite norme che fissano le classi di abilitazione, con le relative abilitazioni e i titoli validi per conseguirle.

Ciò premesso, si fa presente che, in mancanza di tali norme, i titoli di abilitazione validi per gli insegnamenti nella scuola media sono stati fissati, in via provvisoria, nelle ordinanze ministeriali, tenute presenti, in rapporto ai singoli insegnamenti e alle relative specifiche esigenze, le abilitazioni previste dalle citate norme regolamentari per gli insegnamenti delle cessate scuole media e di avviamento professionale, con riguardo, anzitutto, agli insegnamenti ai quali si riferisce la corrispondenza tra i nuovi ruoli organici e quelli delle preesistenti scuole, fissata con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

Nelle stesse ordinanze, in corrispondenza con i titoli di abilitazione richiesti per l'inclusione nelle graduatorie degli abilitati, sono stati fissati, sulla base delle classi di abilitazione previste dalle predette norme regolamentari, i titoli richiesti, per l'inclusione nelle graduatorie dei non abilitati.

Ai predetti criteri risponde, per quanto riguarda l'insegnamento della matematica — che, a norma della citata legge n. 1859, è abbinato a quello delle osservazioni e degli elementi di scienze naturali, l'inclusione delle lauree citate dagli interroganti, tra quelle che danno accesso all'insegnamento medesimo; ed in base agli stessi criteri, è stato previsto, per i laureati in architettura, l'accesso sia all'insegnamento della educazione artistica sia a quello delle applicazioni tecniche maschili nella nuova scuola media.

Per altro, come già accennato, si sta ora provvedendo alla regolamentazione della materia concernente la determinazione delle abilitazioni, relative agli insegnanti della scuola media, e dei titoli validi per l'accesso agli esami di abilitazione; al riguardo, si precisa che è stato predisposto uno schema di provvedimento, che è attualmente all'esame del Consiglio di Stato.

Il Ministro: GUI.

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere in quali modi intendano intervenire per risanare le case, la scuola materna locale, e le altre opere infestate dalle termiti nella frazione di San Pietro in Bosco di Oriago di Mira (Venezia).

In particolare l'interrogante chiede se, data la minaccia incombente nelle zone vicine e nella stessa città di Venezia, i ministri intendano perfezionare ed estendere le insufficienti provvidenze esistenti, dimostrate largamente inadeguate. (9419)

RISPOSTA. — Per la disinfezione antitermitica nei centri abitati della provincia di Venezia è in corso di predisposizione apposito schema di disegno di legge.

Secondo tale schema, la natura degli interventi, le località in cui dovranno essere effettuati e tutti gli altri particolari esecutivi dovrebbero essere determinati da apposita Commissione mentre l'esecuzione stessa verrebbe affidata al provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

Attualmente sono in corso accertamenti concernenti la parte finanziaria del provvedimento dovendosi determinare l'ammontare della spesa occorrente per gli interventi. Si ritiene pertanto di poter al più presto risolvere il problema.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda sollecitare

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

l'ultimazione della variante sulla strada statale n. 14 nel tratto Fossalta di Portogruaro (Venezia)-Latisana (Udine) affinché l'opera, tanto importante per l'economia della zona, abbia ad essere ultimata prima dell'inizio della nuova stagione turistica.

L'interrogante fa presente che l'opera, della lunghezza di soli 10 chilometri, è stata iniziata oltre tre anni or sono. (14891)

RISPOSTA. — I lavori relativi alla variante della statale n. 14 della Venezia Giulia, nel tratto Fossalta di Portogruaro-Latisana, hanno avuto inizio mano a mano che i tratti di aree occorrenti si rendevano disponibili, dopo la notifica dei decreti di occupazione.

L'ultimo tratto è stato consegnato nell'aprile 1964 ed i lavori avrebbero dovuto avere termine nel dicembre del 1965 se le avverse condizioni atmosferiche non avessero richiesto la sospensione dei lavori stessi.

Nel corso dell'anno 1965 è stato necessario predisporre la ricostruzione del ponte sul canale Lugugnana, dissestatosi per cause di forza maggiore e di un sottopasso alla variante in comune di San Michele al Tagliamento, richiesta da quell'amministrazione comunale. Tali lavori sono stati previsti con apposita perizia di variante tecnica, regolarmente approvata; pertanto è prevista l'ultimazione della variante in parola per il mese di agosto 1966.

Notevole ostacolo al compimento dell'opera è stato dato dalle difficoltà di entrare in possesso di due fabbricati da abbattere, insistenti sul tracciato della ripetuta variante. Ora tali difficoltà possono ritenersi superate. Infatti uno dei fabbricati è ormai stato demolito e l'altro si renderà libero quanto prima, poiché la ditta che ancora lo occupa potrà avere tra breve il pagamento diretto dell'indennità concordata, pagamento che è stato autorizzato con provvedimento in data 28 maggio 1966.

Il Ministro: MANCINI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda intervenire presso l'« Anas » affinché richieda alla società Autovie venete di spostare 700 metri a nord il tracciato della costruenda autostrada Venezia-Trieste nel comune di Portogruaro e ciò per evitare che le frazioni di Summaga e Pradipozzo, in promettente sviluppo, abbiano a ricevere grave danno in seguito alla realizzazione dell'autostrada medesima.

L'interrogante infatti fa presente che il progettato tracciato taglierebbe esattamente a metà i centri suindicati. (15491)

RISPOSTA. — La società concessionaria della costruenda autostrada Trieste-Venezia con diramazione Palmanova-Udine ha fatto presente che il progetto disposto prevedeva il tracciato del tratto scorrente nel comune di Portogruaro molto a sud di tale centro.

Successivamente, a seguito dell'interessamento dell'amministrazione comunale precedente alla attuale, il tracciato del tratto in parola venne spostato nell'attuale posizione e gli urbanisti incaricati dello studio del piano regolatore di Portogruaro lo hanno inserito nel piano stesso senza avere nulla da osservare.

La società ha inoltre osservato che, anche a non voler considerare i notevoli oneri per il rifacimento del progetto esecutivo la richiesta variazione del tracciato sposterebbe nel tempo l'inizio dei lavori determinando negative conseguenze facilmente intuibili.

Così stando le cose, l'« Anas » ha invitato la concessionaria ad approfondire i contatti con gli enti locali al fine di giungere ad una definizione della questione.

Il Ministro: MANCINI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda svolgere gli opportuni accertamenti al fine di stabilire la portata dei gravi danni verificatisi in seguito al maltempo, alla grandine e ad una tromba d'aria, sulle colture agricole dei comuni di Mansuè e Gorgo al Monticano (Treviso).

L'interrogante chiede in particolare quali provvidenze il Ministero intenda disporre, con ogni migliore urgenza, per venire incontro ai lavoratori della terra così gravemente colpiti. (16059)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Treviso, interessato in merito a quanto segnalato dall'interrogante, ha riferito che una grandinata e una tromba d'aria si sono verificate nel territorio dei comuni di Gorgo al Monticano e di Mansuè il 4 luglio 1965, causando, per altro, danni di scarso rilievo alle colture agrarie, cosicché, nella circostanza, non si sono determinate, in genere, le condizioni per la applicazione delle provvidenze previste dalla legislazione sui danni da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

A seguito, però, dei più gravi eventi meteorici del 3 e del 4 settembre 1965, il territorio del comune di Mansuè, nel quale i danni alle strutture fondiarie sono stati rilevanti a causa della esondazione del fiume Livenza, è stato compreso tra le zone agrarie della provincia di Treviso, delimitate con decreto ministeriale del 18 gennaio 1966, ai fini della concessione delle note provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in applicazione della legge 29 novembre 1965, n. 1314.

Analogo provvedimento non si è reso necessario per il territorio del comune di Gorgo al Monticano, perché l'azione efficace degli impianti idrovori ivi esistenti ha contenuto entro limiti modesti la portata dei danni.

Ad ogni modo, le aziende agricole che abbiano sofferto perdite di prodotto di entità tale che ne sia stato compromesso il bilancio economico, potranno rivolgersi al predetto ispettorato agrario per chiedere la concessione dei prestiti quinquennali di conduzione, a modico tasso d'interesse, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Per la concessione di tali provvidenze, questo Ministero ha riservato alla provincia di Treviso, per quote di concorso statale negli interessi, la somma di lire 175 milioni, che consente di effettuare un volume di operazioni creditizie per oltre 5 miliardi di lire.

Il Ministro: RESTIVO.

GHIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a quali conclusioni siano giunti gli studi effettuati dall'« Anas » per il collocamento delle barriere elastiche (*guard-rail*) sulle principali arterie italiane.

Qualora tali studi non siano ancora stati completati chiede se, in relazione anche a recenti documentate pubblicazioni sulla stampa specializzata (*Quattroruote*), intenda accelerarne al massimo il completamento, per provvedere di conseguenza a migliorare sollecitamente le condizioni di sicurezza del traffico sulle autostrade e nei punti più pericolosi di tutte le strade statali. (16186)

RISPOSTA. — Per lo studio del « collocamento delle barriere elastiche *guard-rail* sulle principali arterie italiane » per quanto concerne l'installazione di *guard-rail* in corrispondenza dello spartitraffico delle autostrade erano state nominate due commissioni; una tecnica per l'esame della questione in connessione con il problema dell'abbigliamento e l'altra finanziaria per la formulazio-

ne di proposte atte a fronteggiare economicamente la spesa occorrente.

La prima di dette commissioni ha di recente portato a termine i propri lavori e rassegnato le proprie conclusioni; la seconda commissione invece non ha ancora espletato il mandato affidatole, ma si pensa che potrà farlo entro breve tempo.

Conseguentemente si ha motivo di ritenere che, in relazione alle sollecitazioni fatte per il miglioramento delle condizioni di sicurezza lungo le autostrade, possano essere adottate al più presto le necessarie iniziative.

Per quanto riguarda poi l'installazione di *guard-rail* nei punti più pericolosi di tutte le strade statali, si fa presente che si sta parzialmente provvedendo a corredare la rete delle strade statali di tale tipo di barriere elastiche di sicurezza in sostituzione o a integrazione di quelle rigide di vecchio tipo.

Il Ministro: MANCINI.

GOLINELLI E VIANELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere, premesso che:

a) il servizio escavazione porti da quando fu costituito ha sempre adempiuto ai suoi compiti di istituto, prolungando il normale orario di lavoro per i convogli effossori;

b) con l'entrata in vigore della legge 4 marzo 1961, n. 90, che inquadrava il personale del servizio escavazione porti tra gli operai permanenti dello Stato, il sistema dello straordinario continuò, sebbene gli stanziamenti relativi fossero sospesi;

c) il Consiglio di Stato, presso il quale gli interessati ricorsero, espresse parere favorevole, riconfermando la norma che « il lavoro straordinario ordinato deve essere pagato »;

d) gli stanziamenti per il lavoro straordinario ripresero nell'anno 1964, restando scoperti gli anni 1961, 1962 e 1963 che dovevano essere congruati;

e) dopo vari interventi dei sindacati, fu possibile ottenere un primo acconto per le somme maturate per il 1961 e poi altri due acconti sulla base del 25 per cento del restante, rimanendo così scoperto un totale di circa 19 milioni per la liquidazione completa per la sola sezione di Venezia;

f) gli stanziamenti per lo straordinario per il 1965 sono insufficienti e l'eventuale adeguamento del lavoro straordinario agli stanziamenti significa rendere il servizio escavazione porti improduttivo e oneroso, se intenda intervenire per la liquidazione degli arretrati residui per straordinario e, in subordine, per protrarre i termini per il paga-

IV LEGISLATURA -- DISCUSSIONI -- SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

mento che stanno per cadere in prescrizione, e per integrare i fondi per lo straordinario per il 1965. (11566)

RISPOSTA. — Questo Ministero, allo scopo di poter provvedere alla liquidazione dei compensi di lavoro straordinario riflettente il periodo aprile 1961-giugno 1963, inoltrò in data 14 dicembre 1963, specifica motivata richiesta al Ministero del tesoro della occorrente somma di lire 243.000.000.

Detto dicastero fece presente di poter autorizzare allo scopo la somma di lire 31 milioni, in luogo dei 243 milioni richiesti per far fronte alla totale liquidazione dei compensi in parola.

Tale integrazione di lire 31 milioni, disposta con apposita legge di variazione di bilancio in aumento allo stanziamento del capitolo 17 dell'esercizio 1963-1964, consentì di finanziare la spesa occorrente per il personale del servizio escavazione porti ammontante complessivamente a lire 126.041.000, nella misura ridotta del 22 per cento circa.

Questo Ministero, comunque, considerata ormai l'impossibilità di ottenere ulteriori somme in conto dell'esercizio 1963-64, inoltrò al tesoro, per provvedere allo scopo, in data 30 luglio 1964, richiesta di integrazione di lire 107.000.000 in aumento allo stanziamento del capitolo 19 dell'esercizio luglio-dicembre 1964.

Nel sollecitare tale richiesta, questo Ministero fece presente la necessità che venisse accordata almeno l'integrazione di lire 15 milioni, specificatamente per il personale in questione.

Il Ministero del tesoro in data 28 dicembre 1964 comunicò, tra l'altro che, data la sfavorevole situazione del bilancio non poteva accogliere la richiesta di cui sopra.

Anche per l'esercizio 1966, questo Ministero inoltrò richiesta intesa ad ottenere l'integrazione della somma di lire 265.000.000. Ma il Ministero del tesoro non ha potuto aderire a tale richiesta.

S'informa inoltre, che lo stanziamento di lire 156.500.000 per il corrente esercizio finanziario, sia pure aumentato di lire 31 milioni rispetto allo stanziamento dello scorso anno, è tuttora insufficiente per far fronte al pagamento dei compensi di lavoro straordinario, nei limiti massimi consentiti dalle norme vigenti a favore del personale operaio dipendente da questo Ministero.

Infatti, la previsione dell'esercizio 1966 per tali compensi, determinata in base al contingente del personale in parola, (unità

n. 2528) ed al massimo delle ore retribuibili (32 ore mensili) comporta una spesa complessiva di lire 347 milioni.

Invece lo stanziamento è stato approvato, come detto sopra, in lire 155.500.000 con una riduzione di lire 191.500.000 rispetto alla previsione avanzata da questo Ministero.

Pertanto, con il ripetuto stanziamento di lire 155.500.000 i fabbisogni degli uffici provinciali potranno essere finanziati nell'esercizio in corso, limitatamente al 37 per cento del loro complessivo ammontare, corrispondente a 12 ore *pro capite* in luogo delle ore 32 consentite dalle norme vigenti.

Comunque si è provveduto a segnalare al tesoro tale situazione deficitaria, richiedendo all'uopo l'integrazione di lire 191.500.000.

Inoltre questo Ministero non ha mancato di raccomandare, nel caso di difficoltà finanziarie da parte del predetto dicastero di accedere alla richiesta integrazione, la necessità imprescindibile di garantire la funzionalità del servizio escavazione porti, integrando il ripetuto stanziamento almeno di una somma sufficiente a compensare le 1.400 unità addette al servizio stesso.

Il Ministro: MANCINI.

GOMBI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la prospettata chiusura al traffico del ponte sul Po in quel di Cremona sulla statale n. 10 verso Piacenza ha fortemente allarmato la popolazione che risiede sulle due rive del fiume e delle località interessate al traffico su questa importante arteria; quella di Cremona, in particolare, poiché vitalmente legata al traffico sul ponte.

Chiede, infine, se sia possibile disporre tempestivamente l'allestimento di un ponte in barche capace di consentire, temporaneamente, lo svolgersi del traffico da e per Cremona e le altre località; senza costringere gli utenti della strada a giri viziosi e dispendiosi, che provocherebbero una situazione difficile per gli operatori economici, i cittadini e gli utenti della strada in generale, i quali pensano giustamente che questi disagi potrebbero essere loro evitati. (15969)

RISPOSTA. — È stata attentamente vagliata da parte dell'« Anas » la necessità tecnica della chiusura temporanea del ponte in ferro sul fiume Po presso Cremona, lungo la statale n. 10, Padana inferiore, in relazione alla esecuzione dei lavori di ripristino dell'impalcato in ferro del ponte stesso, ed è stato considerato in particolare il disagio della popo-

lazione della zona interessata in dipendenza della conseguente necessaria deviazione del traffico su altre strade con un sensibile maggior percorso.

Il competente compartimento della viabilità di Milano ha preso contatti con le autorità militari per l'allestimento di un ponte provvisorio in barche, non disponendo l'« Anas » al momento attuale di mezzi del genere; ma in una riunione tenuta al comune di Cremona il 28 maggio 1966, con l'intervento di rappresentanti militari e di autorità locali, ciò non è risultato di facile realizzazione per le difficoltà di reperimento del materiale necessario da parte dei militari stessi e per la difficoltà di distogliere un battaglione genio pontieri dalla normale attività.

A conclusione di detta riunione si è convenuto sulla opportunità di rinviare la esecuzione dei lavori di ripristino di che trattasi per attendere che l'« Anas » possa recuperare le barche dei ponti sul Po attualmente in esercizio ma in corso di sostituzione con opere definitive, e provvedere quindi per proprio conto alla costruzione del ponte provvisorio di barche.

Nel frattempo si provvederà alle riparazioni più urgenti della parte metallica dell'impalcato attuale, senza necessità di deviare il traffico.

Il Ministro: MANCINI.

GORRERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quale legge o disposizione interna delle forze armate, possa condurre alla discriminazione di cui sarebbe stato vittima un lavoratore civile, Antonio Orani, il quale era stato chiamato a lavorare come operaio marmista nella sede del Ministero della difesa in via Firenze, 35, lavoro che gli è stato poi rifiutato perché iscritto al P.C.I., con le parole: « lei non può entrare perché non fa parte della nostra famiglia e non è possibile immettere nel seno di questa famiglia un componente che dia disturbo ». Discriminazione in contrasto con le norme democratiche del vivere civile sancito dalla nostra Costituzione. (16387)

RISPOSTA. — L'accesso alla sede del Ministero è consentita soltanto ai civili e ai militari muniti di apposita tessera d'ingresso o di autorizzazione temporanea.

In relazione a ciò, il personale di vigilanza, nel corso dei normali controlli, si è limitato a far presente al signor Antonio Orani che egli non poteva accedere al Mini-

stero, in quanto non munito del prescritto documento.

Il Ministro: TREMELLONI.

GREGGI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle finanze.* — Per sapere per quali ragioni non si stia provvedendo, da parte dei competenti uffici, ai rimborsi parziali sulla imposta di fabbricazione per la benzina, in favore dei tassisti italiani i quali, malgrado i benefici previsti in loro favore da precise disposizioni legislative, da un paio di anni ormai pagano l'importo per intero sul prezzo della benzina, senza avere più ricevuto regolarmente i rimborsi cui hanno diritto.

L'interrogante osserva che i cittadini italiani aventi diritto a questi benefici di legge sono ormai, nella stragrande maggioranza, « padroncini » cioè tassisti diretti proprietari dei loro taxi e personalmente gerenti la concessione di servizio pubblico, e che pertanto il mancato o ritardato rimborso della quota prevista dalla legge, si traduce, nella stragrande maggioranza dei casi, in una vera e propria riduzione di guadagni quotidiani e mensili spesso molto limitati. (16551)

RISPOSTA. — Entro i limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio non si è mancato, per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965, di accreditare con la dovuta tempestività le somme richieste dalle intendenze di finanza per il rimborso parziale della imposta di fabbricazione sulla benzina per autovetture in servizio pubblico di piazza.

Si è però verificato che i fondi stanziati in bilancio per i rimborsi di che trattasi sono risultati inadeguati al bisogno effettivo, atteso il fatto che la quota di rimborso ai tassisti è passata da 3.600 a 5.435 lire per quintale, per effetto del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, che ha aumentato l'imposta di fabbricazione sulla benzina e la corrispondente sovrimposta di confine da 8.850 a 10.685 lire per quintale.

Si è resa di conseguenza necessaria un'integrazione dei fondi occorrenti, per un ammontare di lire 87.951.005 per i residui definitivi accertati per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di 500 milioni per l'anno 1965.

L'integrazione è stata disposta con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1503, e le relative somme ottenute sono già state accreditate agli intendenti di finan-

za per il pagamento dei rimborsi parziali dell'imposta in questione, agli aventi diritto.

Per quanto riguarda, infine, la competenza dell'anno finanziario 1966 si può fornire assicurazione che si è pure provveduto agli accreditamenti per i pagamenti relativi ai due primi trimestri.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

GUARRA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno per la parte di propria competenza, perché vengano tutelati gli interessi e le legittime aspirazioni dei lavoratori dipendenti dagli uffici delle imposte di consumo di nomina privata in ordine al blocco dei licenziamenti ed alla proroga degli appalti, al fine di evitare che le condizioni della predetta categoria di lavoratori peggiorino ulteriormente, tenuto conto anche del mancato adeguamento salariale e rinnovo del contratto di lavoro. (15958)

RISPOSTA. — L'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, delegò il Governo ad emanare entro la data del 1° gennaio 1962 le norme per attuare l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino attenendosi, tra l'altro, al criterio di tutelare gli interessi del personale delle imposte di consumo nella eventualità di una riorganizzazione del servizio conseguente alla soppressione del detto tributo.

La delega fu esercitata con il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, il quale introdusse fino al 31 dicembre 1962 un sistema di tutela dei lavoratori in questione imperniato sul blocco numerico dei licenziamenti e sulla proroga dei contratti di appalto delle imposte di consumo, sistema che è stato successivamente perfezionato e prorogato per gli anni 1963, 1964 e 1965 (da ultimo, con decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1352).

In sede di conversione in legge del decreto anzidetto fu fatto presente, anche da parte del rappresentante del Governo, che la proroga disposta con il decreto-legge n. 1352 sarebbe stata l'ultima, dato che, fra l'altro, era stato già predisposto uno schema di provvedimento inteso a rivedere tutta la disciplina delle imposte di consumo.

Tale provvedimento trovasi ancora in fase di studio; cionondimeno il Governo ha ritenuto inopportuna una nuova proroga del regime vincolistico per considerazioni di natura squisitamente economico-finanziaria e soprattutto per i riflessi negativi che da una

ulteriore proroga sarebbero derivati alla finanza locale.

In proposito giova ricordare che attualmente il personale delle imposte di consumo si aggira intorno alle 27 mila unità, di cui circa 20 mila dipendenti degli appaltatori, compreso l'I.N.G.I.C., e circa 7 mila dipendenti comunali.

Esso assorbe il 90 per cento del costo generale del servizio di riscossione delle imposte di consumo, pari al 19,20 per cento delle entrate lorde complessive, che hanno raggiunto, nel 1964, 294 miliardi di lire.

Non si può, pertanto, non rilevare il costo elevatissimo del servizio di riscossione delle imposte di consumo, tanto più ove si consideri che il costo di esazione dei tributi diretti è di circa il 6 per cento, secondo la media nazionale.

A prescindere, comunque, dai motivi che hanno sconsigliato un'ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti e dei contratti di appalto, si ha motivo di ritenere che il senso di disagio e inquietudine che si sarebbe diffuso nella categoria interessata a causa della mancata proroga del blocco dei licenziamenti, seppure comprensibile non appare giustificabile.

Infatti va osservato, anzitutto, che la cessazione del regime vincolistico ha ricondotto il rapporto di lavoro degli addetti alle gestioni delle imposte complementari sotto l'imperio delle norme che disciplinano l'impiego privato: essi quindi si vengono a trovare nelle stesse condizioni di tutti i lavoratori dipendenti da imprese private.

A ciò aggiungasi che nei confronti dei lavoratori delle imposte di consumo esistono nell'ordinamento vigente alcune norme rivolte ad assicurare loro una maggiore stabilità nell'impiego.

Così l'articolo 303 del regolamento per la riscossione delle imposte complementari approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1238, fa obbligo agli appaltatori che riassumano la vecchia gestione di confermare il personale in servizio nella medesima; altra garanzia offre il decreto-legge 31 gennaio 1947, n. 135, che impone al comune che deliberi di condurre direttamente la gestione delle imposte complementari di assumere il personale che alla cessazione dell'appalto non sia trattenuto alle dipendenze dell'appaltatore, sempre che abbia prestato almeno per un anno ininterrotto servizio nella gestione. Inoltre, anche nel caso che vi sia trapasso di gestioni appaltate, per prassi quasi costante, i comuni ottengono la stabi-

lità dei dipendenti inserendo nei contratti o nei capitolati per l'appalto una clausola protettiva nei confronti dei dipendenti stessi.

Si soggiunge, infine, che è all'esame del Parlamento un provvedimento di carattere generale inteso ad apportare una rilevante innovazione nel settore dell'impiego privato per quanto concerne i licenziamenti individuali. Com'è noto, il relativo progetto di legge, nel testo modificato dalle Commissioni giustizia e lavoro della Camera dei deputati, prevede che il datore di lavoro possa licenziare il dipendente soltanto per giusta causa o per giustificato motivo, fatta salva in ogni caso l'indennità di anzianità spettante al lavoratore.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

GUERRINI GIORGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto il Ministero a diramare ai provveditorati agli studi una circolare con cui si revoca la concessione di borse di studio agli alunni della prima e della seconda media che già le avevano ottenute.

L'interrogante fa presente che a Verona sono state concesse per l'anno scolastico 1965-1966 21 borse di studio e che la comunicazione della revoca ha prodotto nelle famiglie interessate una pessima impressione e determinato negli alunni meritevoli un comprensibile scoramento. (17091)

RISPOSTA. — L'assegnazione delle borse di studio in favore degli alunni degli istituti di istruzione secondaria e artistica è stata disposta sulla base di fondi stanziati dall'articolo 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, le cui provvidenze sono state prorogate, com'è noto, al 31 dicembre 1965 con legge 13 luglio 1965, n. 874.

Per altro, già la citata legge n. 1073 — articolo 38 — nel prevedere per l'assegnazione di borse di studio lo stanziamento di 6 mila milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 — stabiliva che le norme sul conferimento delle borse di studio avrebbero trovato applicazione nei confronti degli alunni della scuola di completamento dell'obbligo fino alla entrata in vigore di nuove disposizioni ad essi relative.

Inoltre, il Ministero della pubblica istruzione, in relazione al periodo di tempo entro il quale era stata prestabilita dalla citata legge n. 1073 l'efficacia delle speciali provvidenze per la scuola, ha sempre avuto cura di precisare e render noto che la possibilità della conferma delle borse di studio pluriennali era

subordinata alla condizione che fosse mantenuto in bilancio uno stanziamento non inferiore a 6 mila milioni.

Invero, per le borse di studio aventi durata superiore a quella biennale, tale precisazione è contenuta sia nella circolare del 19 aprile 1963, n. 4232, sia nel decreto ministeriale 19 aprile 1963, sia nei bandi provinciali per il 1963-64 indetti dai provveditori agli studi e redatti in conformità dello schema di bando predisposto dal Ministero; è contenuta altresì, per tutte le borse pluriennali (ivi comprese quelle biennali) nella circolare ministeriale 20 marzo 1964, n. 3218, nel decreto ministeriale 20 marzo 1964 e nei bandi provinciali indetti dai provveditori agli studi per il 1964-65 e redatti in conformità dello schema di bando predisposto dal Ministero.

Scadute con il 31 dicembre 1965 le norme che stabilivano gli speciali stanziamenti per la scuola, il Governo ha presentato al Parlamento il disegno di legge concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio 1966-70.

L'efficacia dei nuovi bandi di concorso per il conferimento delle borse di studio nel settore dell'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica è stata, pertanto, subordinata (con circolare del 26 maggio 1966, n. 5035) al verificarsi della condizione dell'approvazione, da parte del Parlamento, del disegno di legge sul piano di sviluppo.

Tale condizione è, infatti, espressamente contemplata nei bandi di concorso provinciali, redatti secondo lo schema predisposto dal Ministero.

Parallelamente, per gli alunni della scuola media, venuta a cessare l'efficacia delle preesistenti norme sulla assegnazione e la conferma delle borse di studio, si è tenuta presente la previsione normativa del disegno di legge sul piano quinquennale, che istituisce nuove forme sostitutive di assistenza destinate a tali alunni (buoni-libro) e potenzia le altre forme assistenziali sopprimendo, nel contempo, la concessione delle borse di studio.

In tale senso e in piena coerenza con le disposizioni emanate e portate a conoscenza degli interessati nei precedenti anni, sono state impartite istruzioni ai provveditori agli studi.

Non si può non osservare, infine, che la previsione normativa del piano di sviluppo è fondata sui caratteri di obbligatorietà e di gratuità della nuova scuola media ed è conforme alle finalità di una estensione, quanto più larga possibile, dell'assistenza nei suoi molteplici aspetti (assistenza generica, tra-

sporto gratuito, concessione di buoni-libro) agli alunni soggetti al completamento dell'obbligo scolastico.

Il Ministro: GUI.

GUIDI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza delle ripetute e gravi violazioni alle libertà sindacali consumate dalla direzione della Terninoss (Società Terni a partecipazione capitale americano) anche recentemente, in occasione degli scioperi per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici.

In particolare, come la commissione interna ha unanimemente denunciato, la direzione e i vari capi reparti sono stati mobilitati dalla stessa, per tentare di stroncare lo sciopero formulando minacce in modo aperto, di licenziamento nei confronti dei lavoratori che avessero scioperato e promettendo ed erogando premi antis-ciopero nei confronti dei crumiri.

L'interrogante chiede ai ministri — previa inchiesta nella quale siano acquisite le risultanze provenienti dalla testimonianza della commissione interna — quali misure intendano adottare per salvaguardare le libertà sindacali, che, in un settore nel quale anche lo Stato è presente, sono apertamente insidiate.

(15580)

RISPOSTA. — Anche sulla base di elementi forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel corso dei recenti scioperi per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, da parte della direzione della società Terninoss di Terni non risulta che sia stata commessa alcuna violazione nel campo delle libertà sindacali o che siano stati concessi o promessi dei premi ai lavoratori non scioperanti.

Tuttavia si è appreso con rammarico che sarebbero state formulate minacce di licenziamento nei confronti degli operai che si fossero astenuti dal lavoro. La direzione della società ha attribuito tali iniziative ad alcuni capi reparto, sorveglianti e capi operai che avrebbero agito a sua insaputa. Per quanto la commissione interna dello stabilimento abbia sottoscritto presso l'ispettorato del lavoro di Terni una dichiarazione nella quale viene esclusa la responsabilità della direzione aziendale nel grave episodio, questo Ministero deplora che simili azioni si siano potute comunque verificare perché esse, anche se dovute veramente ad interventi personali di impiegati e di capi

operai, rivelerebbero pur sempre una scarsa azione di vigilanza da parte della direzione stessa. E per il futuro il Ministero delle partecipazioni statali intende fare tutto quanto è in suo potere perché fatti del genere non abbiano a verificarsi ad opera di chicchessia.

Si fa, infine, presente che i componenti della commissione interna hanno affermato che dal 1° marzo 1966, anche a seguito del loro intervento, sono stati riconosciuti da parte della direzione taluni passaggi di categoria, con conseguente aumento di retribuzione, nei confronti dei lavoratori aventi diritto, indipendentemente dalla circostanza di avere o meno gli interessati partecipato alle manifestazioni di sciopero.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

ISGRÒ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se intendano intervenire con la massima urgenza a favore delle popolazioni di Cairo ed Osini (Nuoro) per eliminare l'attuale drammatica situazione, sia per il continuo pericolo di frane sia per la sistemazione delle famiglie che vivono in abitazioni pericolanti. (10472)

RISPOSTA. — Per risolvere efficacemente il problema del trasferimento degli abitati di Cairo ed Osini questo Ministero ha predisposto apposito disegno di legge, che attualmente è in corso di esame presso la competente Commissione della Camera dei deputati.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

JACOMETTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere se ritengono giunto al momento di estendere automaticamente i passaporti a tutti i paesi senza costringere il richiedente a domandare a volte estensioni e autorizzazioni speciali. (16005)

RISPOSTA. — Secondo le vigenti disposizioni, i cittadini italiani che intendono recarsi all'estero, possono ottenere il passaporto, ove ne facciano esplicita richiesta, per tutti i paesi.

Fanno eccezione i cittadini italiani che si recano all'estero per ragioni di lavoro e quelli che si recano nei paesi dell'Europa orientale o in paesi non riconosciuti dall'Italia.

Per i primi, al fine di contenere il fenomeno dell'emigrazione irregolare, i passaporti rilasciati gratuitamente, vengono limi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

tati, per quanto attiene alla validità territoriale, al paese di destinazione; per i secondi i passaporti vengono resi validi mediante « estensione » con il timbro a parte.

Il problema della validità territoriale dei passaporti è stato oggetto di un approfondito esame da parte di questo dicastero, il quale, di concerto con le amministrazioni interessate, ha elaborato un disegno di legge inteso a dare una nuova disciplina alla materia dei passaporti tenuto conto del dettato della Costituzione. Tale disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 1° giugno 1966, dovrà ora essere presentato al Parlamento. A differenza della vigente legge del 1901 esso contiene un apposito articolo sulla validità territoriale dei passaporti che risulterà così stabilita in sede legislativa, e sottratta alla sfera discrezionale delle disposizioni regolamentari amministrative dalle quali, nel silenzio della legge del 1901, essa è tuttora regolata. L'articolo del disegno di legge relativo a questa materia è anche inteso ad estendere al massimo la validità territoriale dei passaporti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

LENTI E RAFFAELLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere:

1) il valore monetario e ponderale (per chilo) dell'esportato 1965 di oreficeria e gioielleria e la sua variazione percentuale rispetto al 1964;

2) quale sia il rapporto (valore e peso) rispetto al totale esportato dell'oreficeria cosiddetta a « peso » e dell'oreficeria di « qualità »;

3) quali paesi esteri siano stati interessati nel 1965 all'acquisto dei prodotti della nostra oreficeria ed in quale misura ciascuno;

4) se vi siano state nell'ultimo quinquennio partite di prodotti di oreficeria italiana contestata agli effetti del titolo da ditte o paesi stranieri acquirenti ed in caso positivo, quante, da chi e per che valore.

(16432)

RISPOSTA. — Nel 1964 sono stati esportati chili 64 mila di gioielleria, per un valore di lire 33.636.248.000 e chili 13.500 di oreficeria per un valore di lire 2.364.162.000.

Nel 1965 sono stati esportati chili 74.714 di gioielleria (v.d. 71.12), per un valore di lire 43.430.559.000 e chili 16.729 di oreficeria (v.d. 71.13), per un valore di lire 2 miliardi 787.631.000.

Le esportazioni di gioielleria e oreficeria nell'anno 1965, rispetto all'anno 1964, hanno avuto, rispettivamente, un incremento del 16,7 per cento in peso e del 28,7 per cento in valore ed un incremento del 23,9 in peso e del 17,9 in valore.

Per quanto attiene al secondo quesito, si fa presente che l'esportazione di oreficeria nazionale è rappresentata essenzialmente dall'oreficeria cosiddetta « a peso »; l'oreficeria di « qualità » è di una entità pressoché trascurabile. Infatti nel 1965 si sono esportati appena chili 12 carati di oggetti di oreficeria e loro parti, di platino o di metalli del gruppo del platino, per un valore di lire 2.961.000 carati.

Per quanto riguarda il terzo quesito, si riportano qui di seguito i paesi esteri che nel 1965 hanno acquistato prodotti di oreficeria italiana, nonché il peso ed il relativo valore per ciascuno di essi.

ESPORTAZIONE ANNO 1965

V.D. 71.13/001 - Oggetti di oreficeria, di metalli preziosi - abbozzi e loro parti di argento.

Svizzera	chilogrammi	3	lire	2.971.000
U.S.A.	»	290	»	10.015.000
Provv. Bordo	»	10	»	150.000
		—		—
	chilogrammi	303	lire	13.136.000
		—		—

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

V.D. 71.13/002 - Idem . . . di oro.

Germania Federale	chilogrammi	13	lire	9.008.000
Austria	»	—	»	541.000
U.S.A.	»	10	»	9.166.000
Paesi Bassi	»	—	»	430.000
Messico	»	1	»	859.000
Venezuela	»	16	»	1.223.000
	chilogrammi	40	lire	21.227.000

V.D. 71.13/004 - Oggetti di oreficeria e loro parti di metalli preziosi - abbozzi e loro parti.

Francia	chilogrammi	2	lire	112.000
Belgio Lussemburgo	»	13	»	352.000
Germania	»	11	»	478.000
Svizzera	»	5	»	3.492.000
Austria	»	2	»	117.000
Sud Africa	»	3	»	111.000
U.S.A.	»	35	»	6.125.000
	chilogrammi	71	lire	10.787.000

V.D. 71.13/005 - Idem . . . di argento dorato o platinato di oro platinato con strato superiore a 30 micron.

Francia	chilogrammi	1	lire	346.000
Belgio Lussemburgo	»	11	»	1.080.000
Paesi Bassi	»	7	»	658.000
Germania Federale	»	4	»	160.000
Svizzera	»	15	»	837.000
Gibilterra	»	—	»	160.000
Libia	»	5	»	201.000
Etiopia	»	16	»	333.000
U.S.A.	»	10	»	7.642.000
Messico	»	1	»	614.000
Brasile	»	2	»	85.000
Libano	»	19	»	824.000
Australia	»	10	»	475.000
	chilogrammi	101	lire	13.415.000

V.D. 71.13/006 - Altri, di argento, anche dorato o platinato con strato non superiore a 30 micron.

Francia	chilogrammi	947	lire	37.940.000
Belgio Lussemburgo	»	846	»	27.199.000
Paesi Bassi	»	244	»	16.152.000
Germania Federale	»	2.012	»	105.260.000
Regno Unito	»	163	»	5.031.000
Irlanda	»	8	»	71.000
Svezia	»	185	»	9.721.000
Finlandia	»	137	»	6.218.000
Danimarca	»	19	»	1.286.000

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

Svizzera	chilogrammi	874	lire	47.509.000
Austria	»	126	»	32.998.000
Spagna	»	23	»	334.000
Gibilterra	»	1	»	120.000
Malta	»	531	»	14.427.000
Jugoslavia	»	14	»	919.000
Grecia	»	232	»	7.488.000
Turchia	»	7	»	273.000
Marocco	»	4	»	60.000
Algeria	»	13	»	658.000
Libia	»	1.247	»	43.862.000
Camerun repubblica	»	17	»	432.000
Etiopia	»	381	»	10.860.000
Repubblica centrale	»	6	»	362.000
Somalia	»	35	»	1.255.000
Kenia	»	13	»	332.000
Sud Africa	»	69	»	3.383.000
U.S.A.	»	1.964	»	124.736.000
Canadà	»	25	»	4.796.000
Messico	»	63	»	2.774.000
Honduras britannico	»	3	»	583.000
Antille francesi	»	16	»	2.071.000
Honduras repubblica	»	1	»	223.000
Antille olandesi	»	230	»	7.115.000
Giamaica	»	4	»	3.304.000
Venezuela	»	232	»	10.324.000
Perù	»	10	»	252.000
Cipro	»	258	»	2.907.000
Libano	»	377	»	4.905.000
Arabia Saudita	»	12	»	8.615.000
Unione Indiana	»	15	»	728.000
Thailandia	»	37	»	925.000
Malaysia	»	—	»	50.000
Filippine	»	27	»	1.963.000
Giappone	»	31	»	1.453.000
Hong-Kong	»	44	»	6.386.000
Australia	»	13	»	4.981.000
	chilogrammi	11.516	lire	563.241.000

V.D. 71.13/007 - Idem . . . di argento dorato o platinato con strato superiore a 30 micron.

Belgio Lussemburgo	chilogrammi	1	lire	1.767.000
Germania Federale	»	2	»	170.000
Svizzera	»	170	»	10.002.000
Austria	»	1	»	563.000
Jugoslavia	»	1	»	165.000
Libia	»	6	»	246.000
U.S.A.	»	2	»	903.000
Canadà	»	—	»	78.000
Kuwait	»	4	»	2.920.000
Hong-Kong	»	3	»	2.328.000
	chilogrammi	190	lire	19.142.000

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

V.D. 71.13/008 - Idem . . . di oro anche platinato con strato non superiore a 30 micron.

Francia	chilogrammi	32	lire	17.001.000
Belgio Lussemburgo	»	64	»	52.650.000
Paesi Bassi	»	7	»	3.793.000
Germania Federale	»	310	»	233.106.000
Regno Unito	»	7	»	4.184.000
Norvegia	»	1	»	960.000
Svezia	»	23	»	16.083.000
Finlandia	»	3	»	2.617.000
Danimarca	»	1	»	1.195.000
Svizzera	»	183	»	160.373.000
Austria	»	45	»	30.855.000
Portogallo	»	—	»	256.000
Jugoslavia	»	15	»	11.314.000
Grecia	»	2	»	1.688.000
Algeria	»	28	»	28.745.000
Tunisia	»	—	»	298.000
Libia	»	2	»	8.840.000
Gabon	»	1	»	1.872.000
Etiopia	»	2	»	1.627.000
Rhodesia del Sud	»	—	»	10.000
Sud Africa	»	22	»	17.348.000
U.S.A. ,	»	81	»	91.658.000
Canada	»	5	»	5.546.000
Honduras britannico	»	1	»	1.183.000
Panama repubblica	»	44	»	29.710.000
Panama canadese	»	2	»	1.556.000
Haiti	»	2	»	1.310.000
Antille olandesi	»	17	»	11.851.000
Brasile	»	8	»	5.428.000
Libano	»	9	»	7.198.000
Irak	»	3	»	1.822.000
Giordania	»	9	»	6.008.000
Arabia Saudita	»	1	»	738.000
Kuwait	»	25	»	17.464.000
Hong-Kong	»	105	»	17.463.000
Australia	»	5	»	3.478.000
	chilogrammi	1.065	lire	797.128.000

V.D. 71.13/009 - Idem . . . di oro platinato con strato superiore a 30 micron.

Francia	chilogrammi	1	lire	941.000
Germania Federale	»	—	»	38.000
Svizzera	»	10	»	6.686.000
Jugoslavia	»	1	»	248.000
U.S.A. ,	»	—	»	134.000
	chilogrammi	12	lire	8.047.000

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

V.D. 71.13/010 - Idem . . . di platino o di metalli del gruppo del platino				
Germania Federale	chilogrammi	12	lire	1.104.000
Svizzera	»	—	»	1.690.000
U.S.A. ,	»	—	»	167.000
		—		—
	chilogrammi	12	lire	2.961.000
		—		—
V.D. 71.13/011 - Oggetti di oreficeria e loro parti di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi - di metalli comuni placcati o ricoperti di argento.				
U.S.A. ,	chilogrammi	19	lire	315.000
V.D. 71.13/012 - Idem . . . di metalli comuni o di argento, placcati o ricoperti di oro.				
Francia	chilogrammi	2	lire	156.000
V.D. 71.13/014 - Idem . . . di oro anche platinato con strato non superiore a 30 micron di platino o di metalli del gruppo del platino.				
Francia	chilogrammi	27	lire	19.927.000
Belgio Lussemburgo	»	63	»	31.555.000
Paesi Bassi	»	23	»	14.220.000
Germania Federale	»	635	»	431.439.000
Regno Unito	»	9	»	7.696.000
Svezia	»	31	»	22.522.000
Finlandia	»	5	»	4.464.000
Danimarca	»	9	»	868.000
Svizzera	»	258	»	204.528.000
Austria	»	74	»	51.332.000
Spagna	»	8	»	4.960.000
Malta	»	—	»	518.000
Jugoslavia	»	71	»	50.142.000
Grecia	»	15	»	9.232.000
Bulgaria	»	—	»	383.000
Siria	»	16	»	10.527.000
Guinea portoghese	»	4	»	2.833.000
Sud Africa	»	4	»	2.202.000
U.S.A. ,	»	164	»	158.127.000
Canada	»	22	»	9.839.000
Honduras britannico	»	—	»	300.000
Panama repubblica	»	39	»	27.473.000
Haïti	»	4	»	2.838.000
Antille francesi	»	2	»	1.453.000
Giamaica	»	6	»	9.545.000
Libano	»	46	»	9.372.000
Giordania	»	10	»	6.246.000
Arabia Saudita	»	4	»	2.683.000
Kuwait	»	108	»	71.553.000
Malaysia	»	1	»	130.000
Hong-Kong	»	7	»	7.042.000
Australia	»	7	»	5.881.000
Provv. Bordo	»	1	»	912.000
Isole Barbados	»	1	»	783.000
Antille olandesi	»	13	»	10.230.000
Venezuela	»	3	»	2.129.000
Perù	»	—	»	178.000
Brasile	»	—	»	49.000
Argentina	»	24	»	16.124.000
		—		—
	chilogrammi	1.714	lire	1.212.235.000

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

V.D. 71.13/015 - Oggetti di oreficeria e loro parti di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, abbozzi e loro parti.

Francia	chilogrammi	—	lire	195.000
Germania Federale	»	—	»	1.542.000
Svizzera	»	4	»	3.013.000
U.S.A.	»	3	»	2.298.000
		—		
	chilogrammi	7	lire	7.048.000
		—		

V.D. 71.13/016 - Altri, placcati o ricoperti di argento.

Francia	chilogrammi	450	lire	2.194.000
Belgio Lussemburgo	»	22	»	295.000
Germania Federale	»	17	»	809.000
Paesi Bassi	»	4	»	19.000
Regno Unito	»	1	»	10.000
Svizzera	»	1	»	494.000
Austria	»	—	»	15.000
Grecia	»	35	»	278.000
Libia	»	56	»	1.058.000
Tunisia	»	17	»	132.000
Etiopia	»	96	»	807.000
Sud Africa	»	40	»	1.998.000
U.S.A.	»	420	»	3.719.000
Canada	»	120	»	241.000
Venezuela	»	151	»	1.043.000
Australia	»	1	»	80.000
Libano	»	36	»	638.000
		—		
	chilogrammi	1.467	lire	13.830.000
		—		

V.D. 71.13/017 - Idem . . . placcati o ricoperti di oro e di platino o di metalli del gruppo del platino.

Francia	chilogrammi	6	lire	4.174.000
Belgio	»	4	»	3.529.000
Paesi Bassi	»	3	»	3.555.000
Germania Federale	»	79	»	48.235.000
Svizzera	»	5	»	5.123.000
Austria	»	11	»	5.995.000
Gibilterra	»	3	»	2.483.000
Etiopia	»	35	»	1.611.000
U.S.A.	»	43	»	25.459.000
Haiti	»	1	»	1.104.000
Giamaica	»	2	»	3.585.000
Indonesia	»	18	»	110.000
		—		
	chilogrammi	210	lire	104.963.000
		—		

Per quanto riguarda il quarto quesito, non si dispone di elementi di risposta.

Il Ministro: FOLLOY.

LUCCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se la richiesta dei comuni di Santa Croce sull'Arno, San Miniato (Pisa), Fucecchio (Firenze), San Romano (Lucca), intesa ad ottenere nella zona l'istituzione di un istituto tecnico industriale con specializzazione conciaria, abbia probabilità di essere accolta a cominciare dal prossimo anno scolastico. Tale esigenza, più volte manifestata, è fortemente sentita dalle popolazioni interessate, e soprattutto dalle giovani leve studentesche e risponde ad esigenze obiettive della zona nella quale è intensamente sviluppata l'industria conciaria e della lavorazione del cuoio e pelli.

Tale industria, forte di numerosissimi stabilimenti, dà lavoro a migliaia e migliaia di dipendenti. (15623)

RISPOSTA. — Tale proposta sarà presa in attento esame, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nel quadro del piano delle nuove istituzioni da attuare per l'anno scolastico 1966-67.

Il Ministro: GUI.

MALAGODI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che la sala del Pellegrinaio dell'ospedale di Santa Maria della Scala in Siena è famosa per i suoi affreschi dovuti alla opera di insigni artisti del XV secolo, unici in Europa nel loro genere per l'argomento trattato; che detta sala è attualmente adibita a corsia per la clinica ortopedica; che col passare degli anni gli affreschi si sono deteriorati e abbisognano urgentemente di essere restaurati, al fine di evitare che vadano irrimediabilmente perduti — se e quali iniziative intenda adottare affinché queste preziose opere d'arte vengano salvate. (14588)

RISPOSTA. — Il Ministero, consapevole del notevole interesse presentato dagli affreschi del Ghirlandaio in Santa Maria della Scala a Siena, è vivamente preoccupato del loro stato di conservazione.

Per altro, l'amministrazione dell'ospedale ha sempre adottato, di concerto con la soprintendenza, tutte le possibili misure atte a ridurre il danno derivante all'uso del comprensorio.

Non è stato, invece, possibile provvedere ai necessari restauri, in quanto l'esecuzione di tali lavori comporterebbe la costruzione di ponteggi e di altre adeguate attrezzature, là dove i letti dei degenti sono tutti costantemente occupati e vicinissimi gli uni agli altri.

Pertanto, condizione inderogabile a che gli affreschi vengano restaurati, è che l'edificio

venga completamente sgomberato, mediante il trasferimento dell'ospedale nel nuovo edificio, la cui costruzione non è stata ancora portata a termine.

Il Ministro: GUI.

MAROTTA MICHELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di accogliere il voto espresso dalle « Acli » di Villa d'Agri (Potenza), ai fini dell'istituzione di una scuola professionale in quel centro, in maniera da consentire ai giovani della vasta plaga colà confluente un'adeguata preparazione per inserirsi nella vita lavorativa. (15953)

RISPOSTA. — La competenza a deliberare nuove scuole e sezioni spetta ai consigli di amministrazione degli istituti professionali. Il Ministero si riserva le proprie decisioni, soltanto in sede di esame del piano di attività che ciascun istituto professionale deve predisporre entro il mese di maggio di ogni anno.

Pertanto, l'amministrazione comunale di Marsico Vetere, sentiti gli organi economici e scolastici della provincia, dopo aver determinato, in base alle esigenze del luogo, il tipo di specializzazione più confacente alla zona, dovrà rivolgere istanza, opportunamente documentata, per l'istituzione di una scuola coordinata a Villa d'Agri, direttamente al consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Potenza cui la specializzazione prescelta si riferisce, il quale, sempreché sussistano tutti i presupposti per il buon andamento dell'istituzione desiderata, provvederà ad includere la proposta stessa nel piano di attività innanzi detto.

Il Ministro: GUI.

MASCHIELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave ed anomala situazione in atto presso l'amministrazione comunale di Spoleto (Perugia) ove dalla data delle elezioni del novembre 1964 ancora non si è riusciti a costituire una giunta regolarmente funzionante; per sapere soprattutto se sia a conoscenza del fatto che nel corso della seduta consiliare del 26 marzo 1966 venivano comunicate dagli stessi interessati le dimissioni di 20 consiglieri pari al 50 per cento dell'intero consiglio comunale, così come emerge dal relativo verbale di seduta; che nonostante le parti consiliari abbiano presentato sin dall'8 aprile 1966 sul merito un atto di significazione e di diffida al prefetto

di Perugia, ancora la prefettura stessa non ha preso decisione alcuna; per sapere infine, quali misure il ministro intenda prendere per fare in modo che venga rispettato il disposto dell'articolo 8 del testo unico del 10 maggio 1960, n. 570, con la giurisprudenza che lo accompagna e, soprattutto, per riportare la normalità dell'amministrazione civica di una città per altro già gravemente provata da una lunga e pesante crisi economica e sociale, normalità che non è pensabile poter raggiungere che attraverso il ricorso alle elezioni entro il termine previsto dalla legge stessa. (16222)

RISPOSTA. — In data 10 maggio 1966, la giunta municipale di Spoleto, non essendo aperta la sessione del consiglio comunale, ha preso atto, ai sensi dell'articolo 158 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, delle dimissioni presentate da 31 dei 40 consiglieri assegnati al comune.

Pertanto, a norma dell'articolo 8, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il consiglio comunale ha cessato di funzionare.

Poiché con le predette dimissioni sono venuti a mancare tre assessori effettivi ed un assessore supplente con conseguente paralisi funzionale anche della giunta municipale, il prefetto — che nella lamentata vicenda dell'amministrazione comunale di Spoleto ha agito nel rispetto della legge e dell'autonomia dell'ente locale — ha nominato un commissario per la provvisoria gestione del comune sino all'insediamento degli organi ordinari che saranno espressi dalla nuova consultazione elettorale.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

MICELI E POERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sulla esigenza di un più oculato ed equanime intervento della direzione dell'Opera valorizzazione Sila nei confronti delle esigenze di integrazione delle quote insufficienti già assegnate.

Ad esempio all'assegnatario Ferrazzo Francesco fu a suo tempo assegnata la quota n. 61 del fondo Riviotti in agro di Mesoraca (Catanzaro) di ettari 3,13, che si è rivelata assolutamente improduttiva. Il Ferrazzo ha ripetutamente richiesto una integrazione che gli consentisse di ottenere un reddito anche minimo del suo lavoro.

In proposito ha indicato una superficie libera e disponibile di oltre 7 ettari e successivamente una quota limitrofa disponibile perché abbandonata dall'intestatario Roberto Salvatore.

Ma l'ufficio dell'Opera valorizzazione Sila di Petilia Policastro (Catanzaro) ha in entrambi i casi respinto le richieste del Ferrazzo eccependo per la prima richiesta la prospettiva che nei 7 ettari liberi dovevano essere costruite case per assegnatari (mentre si apprende che il terreno è attualmente lavorato da tal Carvelli Salvatore) mentre la quota abbandonata e disponibile limitrofa a Ferrazzo Francesco è stata concessa ad altro assegnatario che dista oltre 500 metri dalla stessa.

Gli interroganti chiedono se il ministro ritenga necessario far accertare i fatti denunciati per provvedere in merito e per invitare la direzione dell'Opera valorizzazione Sila ad un più attento esame delle effettive esigenze degli assegnatari. (16112)

RISPOSTA. — I terreni che, comunque, ritornino nella disponibilità degli enti di riforma fondiaria, trasformati ora in enti di sviluppo, sono utilizzati per l'integrazione di unità poderali non autosufficienti, a condizione, per altro, che i rispettivi assegnatari abbiano dato prova di attaccamento alla terra ed abbiano dimostrato capacità imprenditoriali.

In applicazione di tali criteri, i terreni in questione sono stati assegnati definitivamente a tre assegnatari aventi i requisiti chiesti, mentre uguale provvedimento non è stato possibile adottare per il signor Francesco Ferrazzo.

Infatti, da accertamenti eseguiti e da dichiarazione agli atti dell'Opera per la valorizzazione della Sila, è risultato che il predetto signor Ferrazzo, all'epoca delle assegnazioni integrative, non conduceva direttamente la propria unità fondiaria.

Il Ministro: RESTIVO.

MINASI, MENCHINELLI E RAIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga necessario provvedere alla sospensione a tempo indeterminato delle procedure coattive contro i contribuenti del comune di San Donato Val Comino (Frosinone) per le imposte afferenti agli anni dal 1944 al 1949, in considerazione delle gravi condizioni economiche in cui versa la popolazione locale.

Si chiede inoltre di conoscere se il ministro ritenga opportuno giungere ad una definitiva soluzione della questione stessa, considerando che permane inalterata la situazione che ha indotto le competenti autorità ministeriali a concedere numerose proroghe, l'ul-

tima delle quali verrebbe a scadere il 28 febbraio 1966. (14458)

RISPOSTA. — Con telegramma 9 aprile 1966, il Ministero delle finanze ha disposto la sospensione delle procedure esattoriali iniziate nei confronti dei contribuenti del comune di San Donato Val Comino per il recupero di quote di imposte erariali mobiliari ed immobiliari afferenti agli anni dal 1947 al 1949.

Si fornisce assicurazione che è preciso intendimento dell'amministrazione di risolvere definitivamente la vertenza di che trattasi, che ormai si protrae da lungo tempo. Proprio a tale scopo, l'intendenza di finanza di Frosinone è stata invitata a trasmettere un prospetto comprensivo di tutti i comuni della provincia direttamente interessati alla questione, con l'indicazione di tutti i dati relativi ai rispettivi carichi dei ruoli, dei provvedimenti finora adottati nonché dell'attuale situazione della riscossione, per l'adozione dei possibili provvedimenti definitivi di competenza.

Il Ministro: PRETI.

MINASI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intenda sollecitare i provvedimenti tecnici affinché sia assicurato il servizio televisivo agli abitanti di Focà, frazione di oltre 2 mila abitanti di Caulonia (Reggio Calabria), che si trovano in una zona di vuoto. (16761)

RISPOSTA. — Esigenze tecniche, organizzative ed economiche impongono che l'estensione della televisione all'intero territorio nazionale proceda per gradi sulla base di periodici programmi di lavoro compilati dalla R.A.I. e realizzati dopo l'approvazione del consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Per quanto riguarda in particolare la frazione di Focà del comune di Caulonia, la R.A.I., interessata in proposito, ha fatto presente che non è in grado attualmente di precisare l'epoca in cui sarà possibile estendere in forma completa il segnale televisivo nella zona stessa.

La predetta concessionaria ha inoltre assicurato che il piano di lavori in corso di attuazione per l'estensione della seconda rete, che dovrà essere completato entro il 1966, prevede l'installazione di un impianto a Capo Spartivento che servirà anche il territorio del comune di Caulonia.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MINASI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intenda assicurare anche agli utenti della televisione

del comune di Bagaladi (Reggio Calabria) il servizio televisivo in quanto per quegli utenti, che pagano a vuoto il canone annuale, basterebbe costruire a monte un ripetitore, che comporta una spesa minima. Infatti un utente di Bagaladi usufruisce del servizio avendo provveduto direttamente ed a sue spese a costruire sul monte un'antenna, che gli assicura la ricezione. (16762)

RISPOSTA. — Esigenze tecniche, organizzative ed economiche impongono che l'estensione della televisione all'intero territorio nazionale proceda per gradi, sulla base di periodici programmi di lavoro compilati dalla R.A.I. e realizzati dopo l'approvazione del consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

La R.A.I. comunque ha assicurato che sarà fatto il possibile per includere il comune di Bagaladi nei piani di ulteriore sviluppo della rete televisiva attualmente allo studio.

Circa la seconda parte dell'interrogazione, si precisa che nulla vieta che l'utente costruisca un'antenna ricevente con particolari caratteristiche meccaniche o elettriche diversa da quelle delle antenne comunemente in uso, qualora riesca in tal modo a ricevere i segnali televisivi.

È però da avvertire che, qualora nell'impianto denominato « antenna ricevente » si identifichi un impianto ripetitore televisivo, il costruttore incorre nell'infrazione della precisa norma dettata dall'articolo 166 del codice postale, secondo cui nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazione senza avere ottenuto la relativa concessione, con la conseguenza che l'impianto deve essere senz'altro disattivato e smontato.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MOSCA. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se risulti vero che, da parte della commissione centrale della finanza locale, su disposizione del Ministero dell'interno sia stata disposta la sospensione dell'indennità perequativa percepita da oltre 10 anni dal personale delle imposte di consumo di Catania, conseguita attraverso le relative delibere comunali del 1948 e del regolamento organico del 1956 approvate dalle autorità tutorie e regionali; che tale decisione, se risponda a verità, costituisce — oltre ad una diminuzione della retribuzione a tutto il personale delle imposte di consumo — una palese violazione a un diritto acquisito da oltre 10 anni, oltre che alla norma di cui all'articolo 2121 del codice civile, che prevede la validità di ogni com-

penso a carattere continuativo; che la eventuale esasperazione del personale per una simile lesione di diritto potrà avere conseguenze dannose per il comune per la inevitabile legittima azione di sciopero che detto personale sarebbe costretto ad intraprendere. (14125)

RISPOSTA. — La giunta municipale di Catania, rilevato che, con accordo nazionale del 24 gennaio 1963, era stata istituita, per il personale delle imposte di consumo, con rapporto d'impiego privato, la « gratifica di ferragosto », pari ad una mensilità di stipendio, con deliberazione del 12 giugno 1964, n. 2354, estendeva tale gratifica al personale comunale addetto all'ufficio imposte di consumo, imputando la relativa spesa di lire 52.722.290 al bilancio 1964.

Con provvedimento del 15 marzo 1965, confermato con successivo del 3 agosto 1965, la commissione centrale per la finanza locale — lasciando impregiudicata la concessione dell'indennità perequativa già ottenuta dal personale interessato — ha ritenuto di non ammettere la spesa per la citata gratifica tra quelle per cui era stata chiesta dal comune l'autorizzazione a contrarre mutuo a copertura del disavanzo economico, trattandosi di una mera liberalità, come tale assolutamente non consentita ad un ente pubblico.

In proposito, è da rilevare che, ai sensi dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e, per la Sicilia, dell'articolo 239 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, convertito nella legge regionale 5 marzo 1965, n. 6, gli enti locali debbono fissare il trattamento economico dei propri dipendenti in equa proporzione con quello del segretario comunale e inoltre, in base al decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, e successive modificazioni, non possono concedere ai propri dipendenti compensi all'infuori di quelli per lavoro straordinario, ovvero i cosiddetti « compensi di deroga », in casi assolutamente eccezionali.

In aggiunta a tali considerazioni, non può trascurarsi la circostanza che il bilancio del comune di Catania per il 1964 è stato pareggiato, nonostante le riduzioni apportate dalla commissione centrale per la finanza locale, con un mutuo di ben nove miliardi, dovuto in massima parte proprio alla spesa per il personale, la quale supera le entrate effettive ordinarie dell'ente, con una incidenza percentuale del 127 per cento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
GASPARI.

PACCIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che il pecorino romano rappresenta il formaggio maggiormente esportato negli Stati Uniti d'America ammontando l'esportazione a 60-70 mila quintali annui; premesso che la nostra legislazione non prevede un sistema ufficiale di analisi per misurare l'umidità né la esposizione sulla merce del grado di umidità medesima, gli esportatori italiani debbono accettare i risultati delle analisi fatte dalla dogana statunitense. La dogana statunitense prevede che i pecorini italiani (romano, siciliano e sardo) i quali presentano un grado di umidità fino al 34 per cento siano soggetti a una imposta doganale del 12 per cento *ad valorem*. Se l'umidità è superiore al 34 per cento il dazio doganale è del 16 per cento. Questo stato di cose crea grossi inconvenienti, sia perché gli esportatori si trovano assolutamente impreparati a rispondere alle contestazioni imprevedibili della dogana americana, sia per le eccezioni degli acquirenti qualora il grado di umidità accettato dalla dogana sia superiore al previsto — quali provvedimenti intenda prendere per eliminare gli ostacoli a questo importante commercio di esportazione del nostro paese. (16119)

RISPOSTA. — Il problema prospettato è stato affrontato ed ampiamente discusso nel corso di una riunione indetta dall'istituto per il commercio con l'estero ed alla quale hanno partecipato, con gli operatori del settore, anche funzionari della Regione sarda e di questo Ministero.

In tale occasione è stata riconosciuta la materiale impossibilità di giungere ad una produzione standardizzata ed uniforme del formaggio pecorino, per la molteplicità degli elementi che concorrono a determinare le caratteristiche organolettiche del prodotto maturo, quali: l'epoca di produzione del latte e, conseguentemente, il periodo di stagionatura del formaggio; la diversità dei pascoli; il tipo di lavorazione, fatta sempre in forma artigianale; elementi, questi, che variano sensibilmente dalle zone di pianura a quelle di collina, da una stagione all'altra, da caseificio a caseificio.

A ciò aggiungasi il fatto che le dogane americane, se trovano anche una sola forma non rispondente allo *standard* previsto dalla loro legislazione, modificano la classificazione doganale dell'intera partita.

Pertanto, nel corso della riunione di cui sopra, è stato deciso di procedere ad una ac-

curata indagine, basata su una comune schematica, da svolgere in Sardegna e nel Lazio, per determinare in maniera valida la percentuale di umidità media del pecorino. I risultati di tale indagine verranno poi allegati ad una « memoria », che sarà inviata alle competenti autorità americane per dimostrare la impossibilità di giungere ad una produzione assolutamente uniforme, senza compromettere le qualità organolettiche del prodotto.

Verranno, quindi, stabiliti contatti diretti con le autorità americane per cercare di ottenere che il prelevamento dei campioni da analizzare non sia limitato ad una sola forma per ogni partita, ma esteso a numerose forme e che la tariffa doganale venga applicata sulla base della media dei risultati delle analisi stesse.

Il Ministro: RESTIVO.

PAGLIARANI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se intenda intervenire allo scopo di sollecitare la apertura della variante alla statale n. 16 nei pressi di Rimini (Forlì), al fine di risolvere il gravissimo problema del traffico che, già estremamente congestionato, a causa dei danni subiti dall'unico ponte che in quella località collega il nord col sud d'Italia, minaccia di divenire addirittura impossibile con l'inizio della stagione estiva, con grave pregiudizio del turismo sulla riviera romagnola e sulle restanti località turistiche della costa adriatica a sud di Rimini. (16257)

RISPOSTA. — Secondo le notizie fornite dall'ente provinciale del turismo di Forlì — interpellato in merito — il problema riguardante il congestionamento del traffico causato dai danni al ponte sulla strada statale n. 16 è in via di soluzione.

È stato fatto presente, infatti, che il Ministero dei lavori pubblici, in data 12 maggio 1966, ha disposto per il consolidamento del pilone danneggiato. I lavori dovrebbero essere ultimati entro brevissimo tempo.

Il Ministro: CORONA.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato in cui versano i porti di Pantelleria, Favignana e Marettimo (Trapani); se ritenga di finanziare le più opportune ed urgenti opere per consentire un loro pieno ed adeguato stato di agibilità. (16378)

RISPOSTA. — I porti di Marettimo e Favignana risultano classificati, quali porti rifugi, in prima categoria: pertanto sono a carico dello Stato solo le opere che interessano la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio a termine dell'articolo 6 del testo unico sui porti, spiagge e fari approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Per la esecuzione di opere di sistemazione interna del porto peschereccio di Marettimo è stato concesso il contributo dello Stato previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 200 milioni. Il progetto di detti lavori, trasmesso in questi giorni dal comune interessato, trovasi attualmente all'esame dei competenti organi consultivi di questo Ministero.

Per la rada di Favignana avendo la Regione siciliana disposto il finanziamento dei lavori di prolungamento dei moli foranei, si sta esaminando la possibilità di delegare, con apposita legge, la Regione ad eseguire detti lavori che pur rientrando nella competenza di questo Ministero non è possibile finanziare per le note difficoltà di bilancio.

Per quanto concerne il porto di Pantelleria si fa presente che quest'amministrazione confida di poter assicurare nel corrente esercizio il finanziamento dei lavori di sistemazione del molo Naso per un importo di lire 100 milioni.

Il Ministro: MANCINI.

PELLICANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali risonanze abbia avuto in sede ufficiale il convegno sull'agricoltura svoltosi ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 19 marzo 1966, ed in particolare quali concrete ed urgenti misure potranno essere adottate in merito alle rivendicazioni fondamentali scaturite da quel convegno:

1) un contributo tecnico e finanziario, di carattere eccezionale, degli organi pubblici ai fini della lotta antiparassitaria in favore delle colture olivicole;

2) un controllo efficace sul prezzo del solfato di rame in modo che esso sia adeguato alla produttività dei fondi e non tramodi oltre i limiti di sopportabilità delle precarie economie dei coltivatori. (16495)

RISPOSTA. — Il convegno al quale si accenna, ha posto l'accento su problemi fitosanitari relativi alla coltura dell'olivo e comuni alla maggior parte delle zone olivicole, per altro ben noti a questo Ministero.

Per quanto concerne il contributo dello Stato per la risoluzione dei prospettati pro-

blemi, si fa presente che, in sede di applicazione delle provvidenze previste dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 23 maggio 1964, n. 404, sono state tenute in particolare considerazione le esigenze degli olivicoltori della provincia di Bari. Per quanto concerne, poi, le prospettate difficoltà derivanti dall'elevato prezzo del solfato di rame, si osserva che esse sono dovute in massima parte all'aumento del prezzo subito dalla materia prima sui mercati esteri, dai quali, com'è noto, l'Italia dipende per i relativi approvvigionamenti.

D'altra parte, le attuali condizioni di mercato sul piano mondiale, essendo influenzate da eccezionali fattori di carattere politico-economico, sconsigliano l'adozione di misure dirigistiche che potrebbero portare ad una rarefazione sul mercato interno dei prodotti derivati.

In relazione a ciò, si è richiamata l'attenzione delle categorie industriali e commerciali sulla gravità del fenomeno e sulla necessità di attuare una dinamica dei prezzi tale da garantire l'approvvigionamento alle categorie agricole dei prodotti anticrittogamici a condizioni il più possibile eque; come pure, si è segnalato agli organi periferici ed alle categorie agricole interessate, in particolare della provincia di Bari, il fenomeno dell'aumento del prezzo del rame e del relativo solfato, dichiarandone i motivi e prospettando la opportunità che, nei limiti da valutarsi dai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, vengano utilizzati i preparati acuprici, le cui caratteristiche tecnico-economiche sono tali da poter garantire una efficace lotta antiparassitaria nelle colture. Infine, questo Ministero coopera con il Comitato interministeriale dei prezzi che, tramite i comitati provinciali, segue costantemente l'evolversi dei prezzi di vendita del solfato di rame e che ha assicurato che interverrà tempestivamente ed energicamente, qualora si verificassero subitanei ed ingiustificati rialzi di prezzo.

Il Ministro: RESTIVO.

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando sarà dato inizio ai lavori (primo stralcio) per la costruzione dell'acquedotto consorziale dei comuni di San Marco Argentano e Cervicati (Cosenza). (8555)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno, in occasione della realizzazione delle opere per la normalizzazione dell'acquedotto idrico dei centri della provincia di Cosenza, ricadenti in sinistra del Crati, ha previsto la

creazione dell'acquedotto Mezzafiumina che dovrebbe alimentare tutti gli abitati, capoluoghi e frazioni compresi tra Montalto Uffugo e Montafollone, tra i quali, quindi, San Marco Argentano e Cervicati. Il progetto generale di massima dell'importante opera è già stato elaborato.

Da assicurazioni fornite dal Comitato dei ministri per il mezzogiorno, la progettazione di massima del primo lotto esecutivo dell'acquedotto stesso è stata già completata dai competenti uffici tecnici della Cassa per il mezzogiorno e comprende le opere di presa della sorgente Mezzafiumina, le condotte adduttrici primarie, le diramazioni e i serbatoi per i vari centri serviti, fino a San Marco Argentano e Cervicati compresi.

Quanto al finanziamento dell'opera, occorrerà attendere la definizione del piano pluriennale di coordinamento, di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dal quale potranno desumersi le scelte prioritarie da adottare per la realizzazione delle numerose opere interessanti il settore degli acquedotti.

Il Ministro: MANCINI.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere ed il perché della mancata applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590. Invero moltissimi coltivatori del Vallo di Diano (Salerno), pur avendo presentato relativa domanda per beneficiare della legge suddetta e pur avendo i preposti funzionari dell'ispettorato agrario provinciale effettuato il sopralluogo di rito, ancora non hanno ottenuto il finanziamento richiesto.

(16667)

RISPOSTA. — Le domande di mutui quarantennali per l'acquisto di fondi rustici ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, non hanno potuto finora essere soddisfatte, perché soltanto il 12 maggio 1966 sono state stipulate le convenzioni tra questo Ministero e quello del tesoro con gli istituti di credito. A seguito di tali convenzioni si è provveduto alla ripartizione delle quote di anticipazioni statali tra gli istituti di credito medesimi.

Non appena il relativo decreto interministeriale e quelli di approvazione delle cennate convenzioni saranno stati registrati dalla Corte dei conti gli istituti di credito potranno avere nella loro materiale disponibilità i fondi già ad essi assegnati e finanziare le domande di mutui presentate dai coltivatori.

Il Ministro: RESTIVO.

RICCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quando, rettificando il limite tra la provincia di Benevento e quella di Caserta, intenda trasferire alla provincia di Caserta il comune di Sant'Agata dei Goti, tradizionalmente legato alla Terra di Lavoro nella cui economia è inserito, in accoglimento anche del voto unanime di quella popolazione. (16348)

RISPOSTA. — La variazione territoriale auspicata dall'interrogante non può essere disposta in via amministrativa, in quanto vi osta il disposto dell'articolo 17 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, il quale sancisce che i provvedimenti riguardanti le circoscrizioni provinciali non possono essere attuati che con legge.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

RIGHETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intenda aderire alla richiesta urgente convocazione del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza per i dipendenti da enti locali al fine di deliberare un acconto sui futuri miglioramenti al regime pensionistico salvo conguaglio in sede di approvazione del bilancio tecnico. (16775)

RISPOSTA. — L'erogazione di un acconto sugli eventuali, futuri miglioramenti economici, a favore dei pensionati della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, non può essere disposta con una determinazione del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, in quanto occorre, in merito, un apposito provvedimento di legge. Va considerato, inoltre, che la possibilità di eventuali modifiche alle norme in vigore potrà essere esaminata soltanto in rapporto alle risultanze del bilancio tecnico della Cassa interessata e seguendo la tassativa procedura prevista dall'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Tale bilancio, riferito al 1° gennaio 1964, è attualmente in corso di avanzata compilazione, dopo che è stato possibile ultimare il lavoro effettuato, attraverso le operazioni di censimento, per la raccolta dei dati statistici indispensabili, che gli enti locali hanno fornito, spesso con ritardo ed a seguito di molteplici sollecitazioni.

Parallelamente ai lavori di formazione del bilancio tecnico, questo Ministero si è premurato di provvedere allo svolgimento degli atti preliminari necessari per la nomina della commissione di studio alla quale è demandato, per legge, l'incarico di proporre —

sulla base delle risultanze di detto bilancio — le opportune variazioni alle disposizioni vigenti. In proposito, è stata già chiesta la designazione dei rappresentanti delle categorie interessate.

Si può assicurare che non si mancherà di sottoporre all'esame dell'istituenda commissione la questione prospettata.

Il Sottosegretario di Stato: GATTO.

ROBERTI, CRUCIANI, SANTAGATI, TURCHI, ABELLI E NICOSIA. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere, a seguito della grave decisione presa dall'I.N.P.S. di sospendere i pagamenti delle pensioni ai dipendenti delle aziende autoferrotranviarie municipalizzate, fra cui la A.T.A.C. di Roma, l'A.T.A.N. di Napoli e la A.S.T. di Palermo.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere:

a) come si pensi di provvedere — stante la grave crisi delle aziende suddette, che si inquadra nel più ampio dissesto dei comuni interessati e nel generale marasma della finanza locale — al pagamento degli ingenti debiti delle aziende verso l'I.N.P.S., debiti che pare ammontino a varie decine di miliardi;

b) quali urgenti provvedimenti si intendano prendere per evitare che di tale caotica situazione di crisi finanziaria abbiano a subire le conseguenze — contro ogni loro diritto e contro lo stesso sistema automatico dell'assicurazione obbligatoria — proprio i lavoratori pensionati autoferrotranvieri i quali rischiano di vedersi negare il pagamento delle pensioni per una controversia, indubbiamente grave, ma che interessa — non essi ma solo le imprese municipalizzate, l'istituto assicuratore ed il Governo che controlla e tutela le une e l'altro. (14571)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14722, del deputato Alpino, pubblicata a pag. 7598).

ROSATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno estendere i criteri di avanzamento nel grado, già adottati dall'esercito (compresa l'arma dei carabinieri) per la promozione a maresciallo maggiore, anche ai militari del corpo delle guardie di finanza.

Il provvedimento richiesto per i suddetti sottufficiali, in maggioranza ultracinquantenni, impossibilitati a svolgere una adeguata preparazione, perché costretti a prestare nor-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

male servizio senza riduzione di orario, contrariamente a quanto avviene per gli ufficiali durante la frequenza dei corsi qualitativi, verrebbe a creare uno stato di equità con pari grado delle altre armi. (16595)

RISPOSTA. — L'avanzamento dei sottufficiali della guardia di finanza è regolato dalla legge 18 gennaio 1952, n. 40, il cui articolo 1 stabilisce che i marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi, per due terzi in ordine di anzianità mediante apposito esperimento e per un terzo a scelta per esami. Allo stato attuale, pertanto, il grado di maresciallo maggiore può essere conseguito, nella guardia di finanza, soltanto attraverso esami o esperimenti.

Tale sistema fu a suo tempo adottato da tutte le forze di polizia, in applicazione del criterio che una prova d'esame obbligatoria fosse necessaria per ammettere il sottufficiale al grado massimo della carriera, allo scopo di spronare l'aggiornamento professionale e l'attività operativa. Ciò anche in vista dei particolari vantaggi che la legislazione riconosceva al grado massimo, fra cui la possibilità di accedere alla qualifica di « carica speciale » e la facoltà di passare nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio, con limiti di età per la cessazione dal servizio molto più elevati (59 o 61 anni invece di 55) e la eventualità di ottenere la nomina ad ufficiale di complemento all'atto del congedamento.

Ultimamente, però, tali condizioni in parte sono mutate ed in parte stanno per essere mutate, talché si va manifestando l'orientamento a richiedere la prova obbligatoria per l'avanzamento dal grado di brigadiere a quello di maresciallo ordinario. Per l'avanzamento al grado di maresciallo maggiore si tende, invece, a riservare una parte dei posti a favore dell'anzianità, da sola o congiunta al merito. Un provvedimento in tal senso è in fase di avanzato studio per la guardia di finanza e nei prossimi mesi sarà presentato lo schema di disegno di legge inteso ad apportare le riforme auspiccate.

Il Ministro: PRETI.

SCOTONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere cosa sia stato fatto e cosa si intenda fare per mettere in grado gli argini del fiume Adige, rotti ed erosi dalle alluvioni del settembre del 1965, di resistere alle prossime piene primaverili. (15811)

RISPOSTA. — Per provvedere al finanziamento di urgentissimi lavori agli argini del fiume Adige, degli affluenti e del fiume Ta-

gliamento e ad altre opere idrauliche di prima e seconda categoria, questo Ministero ha proposto, fra l'altro, al Ministero del tesoro uno storno di complessive lire 468 milioni, dai capitoli n. 5539 e n. 5630 in gestione dell'amministrazione centrale al capitolo n. 5959, articolo 3, in gestione del magistrato alle acque.

Il Ministro: MANCINI.

SIMONACCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga opportuna la riapertura dei termini per la definizione delle proposte avanzate per le promozioni ad aiutante di battaglia per meriti di guerra — termini scaduti il 12 febbraio 1954 — consentendo così l'esame di numerose proposte riguardanti valorosi sottufficiali giacenti presso la direzione generale leva sottufficiali e truppa del Ministero della difesa. (16129)

RISPOSTA. — A seguito di accurate ricerche è risultato che solo dieci proposte di nomina al grado di aiutante di battaglia relative a militari dell'aeronautica non hanno potuto avere corso perché pervenute fuori termine.

Dato il limitatissimo numero delle proposte non definite, non si ravvisa che ricorrano validi motivi di giustificazione per promuovere l'emanazione di un provvedimento legislativo inteso a riaprire a distanza di oltre 12 anni dalla sua scadenza il termine stabilito dalla legge 22 dicembre 1952, n. 4415, per il conferimento di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-1945.

Il Ministro: TREMELLONI.

SOLIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quando ritenga di dovere ammettere al contributo statale previsto dalle leggi in vigore la richiesta avanzata dal comune di San Martino Siccomario (Pavia) per la costruzione di scuole.

Tale opera è compresa nella graduatoria inviata dal provveditorato agli studi di Pavia in data 6 settembre 1965. (16692)

RISPOSTA. — Il comune di San Martino Siccomario ha presentato nell'anno 1965 domanda di contributo statale sulla spesa di lire 74.700.000 per la costruzione dell'edificio della scuola media da istituire nel capoluogo.

Al riguardo si fa presente che data la limitata disponibilità dei fondi stanziati con legge 13 luglio 1964, n. 874, e tenuto conto delle effettive necessità della scuola in altri

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

comuni della stessa provincia, non è stato possibile accogliere la richiesta.

Comunque si assicura, sempre che nel frattempo la scuola sia istituita, che la domanda dell'ente interessato sarà tenuta in attenta considerazione in sede di futura programmazione non appena diverranno operanti le nuove provvidenze in materia di edilizia scolastica.

Il Ministro: GUI.

TAGLIAFERRI. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per sapere se si sia ritenuto di includere, nel turno elettorale del giugno 1966 per il rinnovo delle amministrazioni comunali e provinciali, anche il comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) attualmente retto da un commissario prefettizio e che, sin dai primi mesi del 1965 trovosi in uno stato di paralisi amministrativa. (15870)

RISPOSTA. — Il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda, si è perfezionato, previ i rituali adempimenti, tra i quali l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 maggio 1966.

Pertanto, non essendosi costituito il presupposto per la rinnovazione dell'organo stesso alla data stabilita per l'indizione delle consultazioni elettorali amministrative del 12 giugno 1966, le apposite elezioni potranno essere effettuate non prima del prossimo ciclo autunnale.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui le graduatorie relative alla assunzione in ruolo dei professori dei conservatori di musica, ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e del decreto ministeriale 15 gennaio 1965, sono state compilate in aperta contraddizione al chiaro disposto del comma quarto dell'articolo suddetto, in cui il legislatore ha inteso di riferirsi esclusivamente ai partecipanti ai concorsi per le cattedre relative alle discipline, cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato in ragione di 5 anni, ridotto a 3 per gli ex combattenti.

Si ritiene che l'ufficio competente abbia agito inconsapevolmente ai danni degli interessati, colpiti dalla ingiusta applicazione della legge. (14937)

RISPOSTA. — Il problema della corrispondenza fra il ruolo e gli insegnamenti pre-

stati investe tutto il settore degli istituti di istruzione artistica interessato all'applicazione dell'articolo 21 — quarto comma — della legge n. 831 del 1961.

In tale settore, e principalmente negli istituti e scuole statali d'arte, i raggruppamenti di materne, che sono differenti da istituto a istituto, vengono frequentemente adeguati alle effettive esigenze didattiche e conseguentemente subiscono mutamenti di denominazione in sede di revisione delle piante organiche.

Applicando rigidamente l'articolo 21 — quarto comma — della citata legge del 1961, pochissimi insegnanti avrebbero potuto beneficiarne, poiché non si sarebbe, per la maggioranza, verificata identità fra gli insegnamenti impartiti e le cattedre disponibili. Ad evitare che il disposto di legge rimanesse privo di effetti, si è ravvisata l'opportunità di ammettere nelle graduatorie anche gli insegnanti che avessero conseguito la stabilità o prestato il prescritto periodo di servizio in cattedre corrispondenti, previo parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti sulla corrispondenza delle materie e delle cattedre.

La relativa disposizione, riportata nei decreti ministeriali 15 gennaio 1965 e 15 marzo 1965, non appare pertanto in contraddizione con la legge, ma ne costituisce un'interpretazione estensiva con effetti indubbiamente benefici per tutti i numerosi candidati che si sono trovati ad insegnare in cattedre trasformate o che sono stati utilizzati per incarichi di materie diverse nel richiesto quinquennio di servizio.

D'altra parte, il giudizio di affinità e corrispondenza è stato espresso per ogni singolo caso non dall'amministrazione, ma dal competente Consiglio superiore: il prudente apprezzamento del consesso garantisce che non sono state accordate corrispondenze, ai fini dell'assunzione in ruolo, dove non esistesse un'effettiva affinità di insegnamenti.

Si comunica, infine, che le graduatorie di che trattasi sono in corso di registrazione da parte della Corte dei conti.

Il Ministro: GUI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della difesa.* — Per chiedere — premesso che varie migliaia di gloriose salme di combattenti sono da anni accatastate in un magazzino della caserma di Villarej in Ancona; che al comune di Ancona che ha chiesto che si costruisse un ossario per ricoverarle si è risposto che si sarebbe costruito un ossario

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

unico a Bari. Si è detto anche che la costruzione di Bari era in avanzato stato di completamento e che era sufficiente per ricoverare tutte le salme e che la costruzione di un altro ossario in Ancona avrebbe costituito sperpero di pubblico danaro ed avrebbe richiesto altro tempo. Sta di fatto che ancora le salme sono accatastate in un magazzino e che i parenti dei caduti non possono rendere alcun onore; che, se si desse l'autorizzazione, la cittadinanza anconetana potrebbe studiare una sistemazione decorosa e cristiana almeno provvisoria — un rapido intervento senza fare commento alcuno, tanto grave è il commento che nasce spontaneo dalla conoscenza dei fatti. (16850)

RISPOSTA. — Si può assicurare l'interrogante che è prossimo al completamento dell'ossario monumentale di Bari in cui troveranno degna, definitiva sistemazione le salme dei caduti in Jugoslavia affluite negli anni 1961-64 ad Ancona ed ivi custodite in alcuni locali della caserma Villarey.

L'attuale sistemazione, pur nel suo carattere di provvisorietà, è stata tuttavia curata con ogni possibile criterio di decoro e di rispetto per i gloriosi resti e non può obiettivamente considerarsi tale da richiedere particolari iniziative in attesa della traslazione finale.

Le salme infatti, racchiuse in apposite cassettoni, sono custodite in grandi camere mortuarie consacrate dalle autorità religiose; un custode provvede alla vigilanza, ordine e pulizia di locali; in uno di essi è stata ricavata una cappella dove ogni lunedì un cappellano militare celebra la messa. I parenti dei caduti e le associazioni possono senza alcuna difficoltà accedere ai locali per le onoranze.

Il Ministro: TREMELLONI.

TRIPODI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ravvisi la necessità di istituire in Rossano Calabro (Cosenza) il triennio superiore dell'istituto tecnico industriale a completamento del già esistente biennio inferiore.

L'interrogante fa presente che in soli due anni dall'istituzione di quel biennio gli iscritti, dai 24 dell'anno scolastico 1963-64, hanno raggiunto il numero di 180 nel corrente, e più ancora se ne potrebbero contare se l'istituto non risultasse carente del triennio superiore; inoltre l'interrogante rileva che tale tipo di scuola interessa in modo vitale non solo gli abitanti di Rossano, ma anche un

folto gruppo di paesi della costa ionica, da Trebisacce a Cariati e rispettivo retroterra. (15297)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 15288, del deputato Foderaro, pubblicata a pag. 7626).

TRIPODI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali la giunta comunale di Roggiano Gravina (Cosenza), ha assunto come guardia municipale tale Mazzullo Pietro senza regolare concorso e senza tenere conto della legge 15 novembre 1965, n. 1288, sul collocamento obbligatorio al lavoro delle vedove e degli orfani di guerra, nonostante fossero state presentate almeno sei domande di orfani, di combattenti e di invalidi, e se ritenga di dovere obbligare la giunta suddetta o alla riserva delle percentuali di legge per il collocamento obbligatorio, o, quanto meno, a bandire un pubblico concorso per il posto suddetto. (16607)

RISPOSTA. — La deliberazione del 4 giugno 1964, n. 139, con la quale la giunta municipale di Roggiano Gravina ha nominato, per chiamata diretta, il signor Mazzullo Pietro al posto di guardia municipale, è stata adottata in conformità all'articolo 8 del regolamento organico per il personale dell'ente, che prevede, per la nomina dei salariati, la facoltà di deroga dal pubblico concorso.

Comunque, alla data di adozione del provvedimento, il comune aveva già alle proprie dipendenze la prescritta percentuale di invalidi e mutilati di guerra; mentre la legge 15 novembre 1965, n. 1288, concernente il collocamento obbligatorio di orfani di guerra, doveva essere ancora emanata.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

VALIANTE E NANNINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per chiedere quali provvedimenti abbia intrapreso, o intenda intraprendere, per eliminare il grave squilibrio venutosi a determinare nel ruolo dei vice ispettori amministrativi dei monopoli di Stato. Costoro, pur avendo da oltre dieci anni acquisita la qualifica, diversamente dai loro colleghi delle altre analoghe amministrazioni dello Stato, come quelle delle ferrovie e delle poste, sono ancora costretti a sostenere esami scritti ed orali per conseguire la idoneità alla qualifica superiore (ispettore amministrativo, coefficiente 402); e, nonostante ciò, avrebbero inibita ogni possibilità di promozione per diversi anni data la mancanza assoluta di posti disponibili.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

La situazione prospettata è talmente precaria se si considera che l'amministrazione dei monopoli di Stato ha dovuto, recentemente, bandire un concorso per idoneità e per merito distinto per la progressione in carriera, senza poter prevedere la disponibilità dei posti relativi. (16090)

RISPOSTA. — Si fornisce assicurazione che anche la situazione dei ruoli riguardanti il personale della carriera direttiva dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, ed in particolare di quelli che interessano i vice ispettori amministrativi, costituisce oggetto di attento esame da parte dei competenti organi, onde pervenire alla eliminazione di quegli inconvenienti e squilibri richiamati nella interrogazione in oggetto, nel quadro della programmata ristrutturazione dell'amministrazione anzidetta.

Il Ministro: PRETI.

VERONESI e TENAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i provvedimenti che intende prendere per consentire il sollecito ripristino integrale dell'arginatura in destra Adige, all'altezza di Mezzacorona (Trento), crollata in seguito alle alluvioni recenti. (15795)

RISPOSTA. — Per provvedere al finanziamento di urgentissimi lavori agli argini del fiume Adige, degli affluenti e del fiume Tagliamento e ad altre opere idrauliche di prima e seconda categoria, questo Ministero ha proposto, fra l'altro, al Ministero del tesoro uno storno di complessive lire 468 milioni, dai capitoli n. 5539 e n. 5630 in gestione dell'amministrazione centrale al capitolo n. 5759, articolo 3, in gestione del magistrato alle acque.

Potrà così essere finanziata una perizia di circa lire 100 milioni per il ripristino integrale dell'arginatura in destra Adige, all'altezza di Mezzacorona.

Il Ministro: MANCINI.

VINCELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

a) se ritengano indispensabile ed urgente sollecitare gli atti relativi alla esecuzione del trasferimento parziale dell'abitato di Pazzano (Reggio Calabria), rione Centri — di cui al decreto ministeriale del 30 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 settembre 1962, n. 232 — ai sensi della legge 28 novembre 1955, n. 1177;

b) se siano a conoscenza della grave situazione di pericolo nella quale trovasi il predetto comune minacciato da cedimenti franosi e da massi pericolanti del monte Conso-lino, per cui i cittadini vivono in stato di continua angoscia e di allarme;

c) se siano inoltre a conoscenza del fatto che la predetta situazione perdura dal 1947, anno in cui il sindaco del tempo iniziò le pratiche del caso e sollecitò l'intervento del Governo, e portò all'ordinanza di sgombero emessa dal sindaco, in data 19 febbraio 1962, a carico di circa 30 famiglie senza possibilità di sistemarle altrove per carenza di alloggi;

d) se, ritengano, in attesa della esecuzione dei lavori necessari, di provvedere intanto alla costruzione di un gruppo di case prefabbricate per dare la possibilità di sistemare le famiglie esposte a maggior pericolo.

L'interrogante reputa pertanto indispensabile l'adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili al fine di eliminare il grave disagio e la giustificata preoccupazione di quei cittadini. (5793)

RISPOSTA. — Il comune di Pazzano ha da tempo, con propria delibera, segnalato i nominativi dei capi famiglia e di proprietari di case da abbandonare in dipendenza del trasferimento parziale di quel centro abitato e il relativo piano di trasferimento. Il piano regolatore del nuovo centro non è stato ancora redatto anche perché la successiva realizzazione non è stata prevista tra le opere finanziate con i fondi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Il problema, pertanto, sarà tenuto in evidenza nel quadro degli interventi che sarà possibile adottare, nel caso che la predetta legge dovesse essere procrastinata nel tempo con lo stanziamento di nuovi fondi.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

VIZZINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — in considerazione del fatto che i professori di musica e canto, forniti di abilitazione e idoneità per gli istituti magistrali conseguita nel concorso a cattedre bandito con decreto ministeriale 20 ottobre 1938, e nominati nel ruolo speciale transitorio in data 1° ottobre 1951, che hanno prestato servizio nelle soppresse scuole di avviamento professionale, non sono stati assorbiti nei ruoli ordinari, ai sensi della legge 7 maggio 1948, n. 1127, perché non esisteva cattedra di ruolo per detta materia presso

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1966

le su citate scuole — quale sia la posizione effettiva dei suddetti ora che sono utilizzati come insegnanti nella nuova scuola media; e per sapere che cosa osti al loro assorbimento nel ruolo ordinario dal momento che è stata istituita la cattedra di insegnamento della educazione musicale e quale sia lo sviluppo di carriera che ad essi compete, tenuto presente che, trovandosi in servizio alla data del 23 marzo 1939, essi attendono la retrodatazione della nomina in ruolo in virtù della legge 27 febbraio 1963. (15051)

RISPOSTA. — I professori di canto corale, iscritti al 30 settembre 1963 nei ruoli speciali transitori delle scuole di avviamento professionale, sono attualmente assegnati a cattedre di educazione musicale della nuova scuola media, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193.

La loro posizione giuridica è tuttavia rimasta immutata, nel senso che essi fanno tuttora parte di un ruolo *C* speciale transitorio, in quanto l'articolo 5 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2064 stabilisce che i professori iscritti al 30 settembre 1963 nei ruoli delle preesistenti scuole medie o di avviamento professionale sono collocati nei ruoli della nuova scuola media, conservando la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite.

Il passaggio di tali insegnanti dal ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario non può, pertanto, essere effettuato in via amministrativa.

Per quanto concerne, invece, il loro inquadramento dal ruolo *C* al ruolo *B*, questo Ministero è in attesa del parere del Consiglio di Stato su un quesito tendente a conoscere se sia possibile operare tale inquadramento in via amministrativa, senza un formale atto legislativo.

Il Ministro: GUI.

VIZZINI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se intendano adeguare il compenso spettante agli amministratori del foglio annunci legali presso la prefettura, dato che detto compenso, fissato parecchi anni or sono, è inadeguato alle prestazioni che il servizio richiede, anche in considerazione del fatto che con legge 5 febbraio 1965, sono state rivalutate indennità di speciali responsabilità al personale delle forze armate destinato ad incarichi che comportano maneggio di denaro e obbligo di rendiconto giudiziale. (16457)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3195, gli impiegati delle prefetture incaricati del servizio del foglio degli annunci legali, sono tenuti a prestare una congrua cauzione ed « in proporzione della stessa » viene loro attribuita una retribuzione annua.

Tale retribuzione, previa intese intercorse col Ministero del tesoro e su conforme parere del Consiglio di Stato, è stata, da ultimo, stabilita, con decreto ministeriale del 23 dicembre 1950, in aliquote varianti dallo 0,50 all'1,50 per cento in proporzione inversa all'ammontare dei proventi riscossi e versati settimanalmente all'erario.

In base alle citate aliquote, gli importi delle somme pagate, per l'anno 1965 agli impiegati delle 77 prefetture interessate al servizio sono compresi tra un minimo di lire 12.000 ad un massimo di lire 20 mila per 42 prefetture, e da lire 20 mila fino ad un massimo di lire 479.075 per le rimanenti.

Il modesto ammontare di alcuni compensi è dovuto alla limitata entità dei proventi alla cui riscossione gli impiegati sono preposti, proventi che, nel 1965, per le 42 prefetture di cui sopra è cenno, sono stati accertati nella media di lire 900 mila annue per sede.

Diverso è, invece il caso delle gestioni degli enti militari, richiamato dall'interrogante, in quanto quel personale è addetto al maneggio del denaro in via esclusiva e non accessoria, e risponde, per i rischi e le responsabilità conseguenti, di somme di gran lunga superiori (a volte di importi di centinaia di milioni).

L'indennità fissa di lire 36 mila o di lire 60 mila annue prevista per tale personale dalla legge 5 febbraio 1965, n. 26, ha, quindi, un titolo del tutto diverso da quello del compenso agli amministratori del foglio annunci legali delle province.

Per altro, ogni innovazione alle misure delle cauzioni e dei compensi in questione deve necessariamente escludersi nella presente fase, atteso che nell'articolo 4 del disegno di legge già presentato alla Camera (atto n. 1062) concernente « modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali » è stata prevista la sostituzione, a tutti gli effetti, del foglio degli annunci legali delle province, con il *Bollettino ufficiale della regione*.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.